

CXXXIII^a TORNATA

MARTEDÌ 15 MARZO 1932 - Anno X

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

CongediPag. 4668

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1461, riguardante un reclutamento straordinario di ufficiali e di sottufficiali piloti nella Regia aeronautica » (1086-A) 4668

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931-IX, n. 1480, che approva la Convenzione per la concessione di esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina e per la concessione della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò » (1087) 4669

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1425, concernente la devoluzione alla provincia di Venezia del patrimonio dell'Opera Pia « Manicomio di San Servolo e di San Clemente » esistente in Venezia » (1092) 4669

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1367, recante un'autorizzazione di spesa in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano » (1093) 4669

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, concernente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e ad alcune norme dell'ordinamento giudiziario » (1098) 4670

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612, relativo alla approvazione della convenzione monetaria stipulata in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino il 23 ottobre 1931 » (1116). 4670

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1931, n. 1642, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma occorrente per la costruzione di un edificio per ca-

serma e di un edificio per Istituto di guerra aerea da erigersi su aree demaniali » (1138) 4670

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, e 2 febbraio 1932, n. 30, recanti disposizioni intese a disciplinare la razionale ripartizione delle mattazioni del bestiame bovino e l'ammissione al consumo delle carni macellate importate » (1139) 4671

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1931, n. 1520, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo » (1140) 4671

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca cooperativa di credito agricolo in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana » (1141) 4672

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca Cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, a mente del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031 » (1142) 4672

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1268, recante l'autorizzazione della spesa di lire 6.700.000 per la costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare » (1146). 4672

« Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni » (930-A) 4673

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro » (1043) 4676

MANFRONI 4711

GUIDI FABIO 4712

CIAN, *relatore* 4714GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale* 4716

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 »	
(1152)	4720
CELESIA	4720
SANJUST	4722
MILLOSEVICH	4724
FALCIONI	4729
MARIOTTI, <i>presidente della Commissione di finanza</i>	4730
GAROFALO	4731
VICINI MARCO ARTURO	4732
NUVOLONI	4734
(Presentazione)	4668
Relazioni :	
(Presentazione)	4736
Votazione a scrutinio segreto (Risultato) :	
(Per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti)	4737
(Per l'approvazione di alcuni disegni di legge)	4737

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Fantoli per giorni 5; Lissia per giorni 3; Reggio per giorni 3; Rota Francesco per giorni 5; Tassoni per giorni 10; Tofani per giorni 1; Visconti di Modrone per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Votazione per la nomina di tre Commissari alla Cassa dei Depositi e Prestiti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «
Votazione per la nomina di tre Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti ».

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione. Risultano sorteggiati quali scrutatori i senatori: Pelli Fabbroni, Bazan, Luciulli, Montanari e Poggi Cesare.

Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

L'urna rimane aperta.

Presentazione di un disegno di legge.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: «
Istituzione in favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del monopolio della pubblicità fatta sui fondi costegianti le linee ferroviarie » (1174).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal Regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

«
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1461, riguardante un reclutamento straordinario di ufficiali e di sottufficiali piloti nella Regia Aeronautica » (N. 1086-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1461, riguardante un reclutamento straordinario di ufficiali e di sottufficiali piloti nella Regia Aeronautica ».

Questo disegno di legge è stato modificato dalla Commissione d'accordo col Governo. Interrogo l'onorevole ministro dell'aeronautica se consente che la discussione si svolga sul testo concordato.

BALBO, *ministro dell'aeronautica*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario Libertini di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1461, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di indire un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori e di sottufficiali nella Regia Aeronautica.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1932

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, che approva la Convenzione per la concessione di esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina e per la concessione della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò » (N. 1087).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, che approva la Convenzione per la concessione di esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina e per la concessione della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. Decreto 22 ottobre 1931-IX, n. 1480, col quale è stata approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 14 ottobre 1931-IX fra lo Stato e la Società Anonima Italiana per le Ferrovie del Sud-Est per la concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della penisola Salentina e per la concessione della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1425, concernente la devo-

luzione alla provincia di Venezia del patrimonio dell'Opera Pia « Manicomio di San Servolo e di S. Clemente » esistente in Venezia » (N. 1092).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1425, concernente la devoluzione alla provincia di Venezia del patrimonio dell'Opera Pia « Manicomio di San Servolo e di San Clemente » esistente in Venezia ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1425, concernente la devoluzione alla provincia di Venezia del patrimonio del « Manicomio di San Servolo e di San Clemente », esistente in Venezia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1367, recante un'autorizzazione di spesa in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano » (N. 1093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1367, recante un'autorizzazione di spesa in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1367, recante un'autorizzazione di spesa in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, concernente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e ad alcune norme dell'ordinamento giudiziario » (N. 1098).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, concernente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e ad alcune norme dell'ordinamento giudiziario ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, concernente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e ad alcune norme dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612, relativo all'approvazione della convenzione monetaria stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino il 23 ottobre 1931 » (N. 1116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612, relativo all'approvazione della convenzione monetaria stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino il 23 ottobre 1931 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione monetaria stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino il 23 ottobre 1931.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 tra il Regio Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche » (N. 1137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 tra il Regio Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche ».

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Prego il Senato di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro delle finanze ha chiesto il rinvio della discussione di questo disegno di legge. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1931, n. 1642, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma occorrente per la costruzione di un edificio per caserma e di un edificio per Istituto di guerra aerea da erigersi su aree demaniali » (N. 1138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1931, n. 1642, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma occorrente per la costruzione di un edificio per caserma e di un edificio per l'Istituto di guerra aerea da erigersi su aree demaniali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1931, n. 1642, concernente la ripartizione in tre esercizi della somma occorrente per la costruzione di un edificio per caserma e di un edificio per Istituto di guerra aerea da erigersi in Roma su aree demaniali, nel seguente nuovo testo:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino al limite di lire 18.000.000 per la costruzione di un edificio per caserma e di un edificio per Istituto di guerra aerea da erigersi in Roma su aree demaniali.

« I pagamenti da eseguire in relazione agli impegni di cui sopra non potranno eccedere le seguenti somme per ciascuno degli esercizi appresso indicati, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio:

Esercizio 1931-32.	L.	1.500.000
Esercizio 1932-33.		10.000.000
Esercizio 1933-34.		6.500.000

« Con decreti del ministro per le finanze saranno introdotte nei bilanci le variazioni dipendenti dalla presente legge ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, e 2 febbraio 1932, n. 30, recanti disposizioni intese a disciplinare

la razionale ripartizione delle mattazioni del bestiame bovino e l'ammissione al consumo delle carni macellate importate » (N. 1139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, e 2 febbraio 1932, n. 30, recanti disposizioni intese a disciplinare la razionale ripartizione delle mattazioni del bestiame bovino e l'ammissione al consumo delle carni macellate importate ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 19 dicembre 1931, n. 1551 e 2 febbraio 1932, n. 30, recanti disposizioni intese a disciplinare la razionale ripartizione delle mattazioni del bestiame bovino e l'ammissione al consumo delle carni macellate importate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1931, n. 1520, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo » (N. 1140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1931, n. 1520, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1931, n. 1520, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nello Istituto Federale di credito agrario per la Toscana » (N. 1141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto Federale di credito agrario per la Toscana ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, concernente la fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca Cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, a mente del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031 » (N. 1142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la pro-

roga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca Cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, a mente del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali, accordate alla Banca cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, a mente del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1268, recante l'autorizzazione della spesa di lire 6.700.000 per la costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare » (N. 1146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1268, recante l'autorizzazione della spesa di lire 6.700.000 per la costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1268, recante l'autorizzazione della spesa di lire 6.700.000 per la costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni » (N. 930-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni ».

Questo disegno di legge è stato modificato dall'Ufficio centrale. Interrogo l'onorevole ministro dell'educazione nazionale se consente che la discussione si apra sul testo modificato.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Il Governo accetta le modificazioni e consente che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole segretario Libertini di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato.

LIBERTINI, *segretario, legge lo stampato n. 930-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'officina grafica tre esemplari perfetti di qualsivoglia suo stampato o pubblicazione. Tali esemplari sono destinati, secondo le disposizioni della presente legge, ad assicurare, nel superiore interesse degli studi, la conservazione, presso determinati istituti bibliografici, di quanto si pubblica nel Regno.

La consegna dei suddetti esemplari deve essere fatta prima che stampati o pubblicazioni siano posti in commercio o rimessi al committente.

Agli effetti del comma primo del presente articolo s'intende per stampatore chiunque,

persona od ente, per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con altri procedimenti, riproduca uno scritto o una figura a scopo di diffusione o di semplice distribuzione.

(Approvato).

Art. 2.

L'obbligo della consegna, anzichè allo stampatore, spetta all'editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse, o che, editate nel Regno, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero.

L'editore consegna i tre esemplari d'obbligo alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio legale.

(Approvato).

Art. 3.

Sono oggetto dell'obbligo della consegna, in qualsiasi edizione o ristampa:

1° i libri (volumi, opuscoli), i giornali, i periodici, le riviste, le pubblicazioni a fascicoli, gli estratti da qualsiasi pubblicazione;

2° le pubblicazioni di musica;

3° le carte geografiche, topografiche e simili;

4° le incisioni di ogni genere;

5° le fotografie e riproduzioni grafiche;

6° i fogli volanti, gli avvisi, i manifesti e simili, e in genere qualunque altro prodotto delle industrie grafiche.

Sono esclusi da tale obbligo i biglietti da visita, la carta da lettere e le buste intestate, le etichette, le fascette, le carte da involgere, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le carte da parati, i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità del commercio e dell'industria, le fotografie di uso strettamente privato, le partecipazioni di nascita, di matrimonio e di morte, ed altri stampati analoghi.

(Approvato).

Art. 4.

Ogni stampato o pubblicazione, oggetto dell'obbligo della consegna, deve recare l'indicazione del nome e del domicilio legale dello

stampatore, o dell'editore nei casi previsti al comma primo dell'articolo 2, e quella dell'anno di pubblicazione.

(Approvato).

Art. 5.

Quando di una stessa edizione vengano eseguite contemporaneamente più tirature su diversi tipi di carta o in formati diversi, l'obbligo della consegna riguarda gli esemplari di maggior pregio, restando solo esclusi quelli speciali di gran lusso, tirati eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie e non destinati al commercio.

Quando la pubblicazione venga edita soltanto in esemplari rilegati, debbono consegnarsi esemplari anche essi rilegati.

(Approvato).

Art. 6.

L'obbligo della consegna si considera come non adempiuto quando siano state consegnate copie non complete, o non corrispondenti al tipo più perfetto dell'opera, o non conformi alle prescrizioni dell'articolo 5.

(Approvato).

Art. 7.

Spetta al Procuratore del Re di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative al deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della Biblioteca pubblica cui è assegnata la terza copia.

Presso le Procure del Re che hanno sede in città diverse da quella in cui trovasi la Biblioteca anzidetta, il capo della Biblioteca stessa può essere sostituito da persona idonea, designata dal Ministero della educazione nazionale.

(Approvato).

Art. 8.

Ciascuno stampatore e ciascun editore è obbligato ad iscriversi presso la rispettiva Procura del Re e a comunicarle gli eventuali cambiamenti di domicilio e di ditta.

(Approvato).

Art. 9.

Ogni stampatore è obbligato a tenere un registro rilegato, con pagine numerate a stampa, nel quale deve iscrivere, cronologicamente e con numero progressivo in unica serie, gli stampati che escono, anche incompleti, dalla sua officina, esclusi i giornali.

Uguale registro deve tenere ciascun editore per tutte le opere di sua edizione.

Tale registro dev'essere presentato o inviato alla Procura del Re ogni qualvolta questa lo richieda.

Il registro deve essere sempre tenuto a disposizione dei funzionari che il Ministero della educazione nazionale incarica della vigilanza sul regolare andamento del servizio relativo al deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni.

(Approvato).

Art. 10.

La consegna delle pubblicazioni da parte dello stampatore o dell'editore, con qualsiasi mezzo eseguita, deve essere fatta, salvo quanto dispone l'articolo 11, in tre pacchi uguali, chiusi con sigillo o piombo, e contenenti ciascuno, insieme con l'esemplare delle pubblicazioni che si consegnano, un elenco di esse.

Ogni pacco deve recare all'esterno, oltre l'indirizzo della Procura del Re, la dicitura « Esemplari d'obbligo », il nome dello stampatore od editore, e l'indicazione dei numeri con i quali le pubblicazioni sono state iscritte nel registro di cui all'articolo 9.

Altri due elenchi delle pubblicazioni devono essere rimessi a parte alla Procura del Re.

(Approvato).

Art. 11.

I pacchi contenenti esemplari d'obbligo, spediti dagli stampatori od editori alla Procura del Re per mezzo della posta, godono del trattamento previsto dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni, purchè rechino all'esterno, oltre le indicazioni richieste dal comma secondo del precedente articolo, la dicitura « Tariffa ridotta », seguita dalla citazione della presente legge.

Quando gli invii da farsi alla Procura del Re in ottemperanza alla presente legge concernano esclusivamente opuscoli, periodici, riviste, pubblicazioni a fascicoli, estratti da qualsiasi pubblicazione, fogli volanti, avvisi, manifesti e simili, è in facoltà dello stampatore od editore di eseguire gli invii stessi mediante pieghi raccomandati. Anche per tali pieghi devono essere osservate le prescrizioni dell'articolo 10, salvo per quanto concerne la chiusura con sigillo o piombo. I pieghi stessi, quando portino esternamente le indicazioni di cui al comma precedente, fruiscono del trattamento previsto dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.

Per i giornali, l'invio degli esemplari d'obbligo alla Procura del Re può essere fatto in conto corrente, con la sola dicitura sulla fascetta « Esemplari d'obbligo ».

(Approvato).

Art. 12.

Il Procuratore del Re, assistito dal bibliotecario o dalla persona designata a norma del comma 2° dell'articolo 7, controlla il contenuto dei pacchi o dei pieghi e, se non riscontra irregolarità, restituisce firmato, a titolo di ricevuta, uno degli elenchi di cui al comma ultimo dell'articolo 10.

Successivamente, ove nulla osti per quanto riguarda il contenuto delle pubblicazioni, spedisce i tre pacchi o pieghi, uno alla Biblioteca del Ministero della giustizia e degli affari di culto, un altro alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, il terzo ad una Biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della provincia stessa, da determinarsi con decreto Reale su proposta del ministro dell'educazione nazionale.

Spedisce inoltre alla Biblioteca Nazionale Centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma l'altro degli elenchi previsti al comma ultimo dell'articolo 10.

(Approvato).

Art. 13.

Delle pubblicazioni ricevute a norma del precedente articolo, il Ministero della giustizia trattiene quelle, relative alle discipline giuri-

diche, ritenute necessarie per la sua Biblioteca, e trasmette prontamente le altre alla Biblioteca « Vittorio Emanuele II » di Roma.

Una Commissione composta di cinque membri, dei quali tre designati dal ministro della giustizia e due da quello dell'educazione nazionale, si riunisce periodicamente presso il Ministero della giustizia, prende in esame e controlla gli elenchi delle pubblicazioni pervenute e di quelle trattenute dallo stesso Ministero o inviate alla Biblioteca « Vittorio Emanuele II », e presenta le sue osservazioni e proposte.

Sulle osservazioni e proposte della Commissione decide il ministro della giustizia.

(Approvato).

Art. 14.

La mancata consegna degli esemplari d'obbligo o la consegna incompleta o imperfetta e ogni altra violazione delle norme della presente legge è punita coll'ammenda da lire cento a lire cinquemila, fermo rimanendo l'obbligo dello stampatore o dell'editore di adempiere a quanto è loro prescritto dalla presente legge. In caso di recidiva può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'industria o del commercio per un tempo non superiore ad un mese.

In caso di mancata consegna o di consegna incompleta o imperfetta, Il Procuratore del Re può in ogni tempo disporre la confisca degli esemplari prescritti. Ove non sia più possibile venire in possesso dei detti esemplari, il trasgressore è tenuto altresì a corrispondere all'Amministrazione dello Stato, a titolo di risarcimento di danni, una somma pari al valore degli esemplari d'obbligo.

(Approvato).

Art. 15.

Fermi gli obblighi di cui gli articoli 1 e 2 della presente legge, i Ministeri, gli Uffici e Istituti da essi dipendenti, e tutti gli altri Istituti od Enti che godano di assegni sul bilancio dello Stato, o che comunque sieno Enti di diritto pubblico, devono inviare alle biblioteche del Senato del Regno e della Camera dei deputati, una copia di tutte le loro pubblicazioni, comprese le cartografiche e le fototipiche degli estratti di esse e di ogni ristampa.

Tale obbligo permane a carico degli Uffici e Istituti sopra indicati, anche quando le loro pubblicazioni sieno, sotto qualsiasi forma, affidate a stampatori o editori privati.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni della legge 7 luglio 1910, n. 432, sono abrogate.

Rimane in vigore ogni altra disposizione concernente l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini, la consegna di esemplari per fini diversi da quelli della presente legge, ed in genere le pubblicazioni periodiche e non periodiche.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro » (N. 1043).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario: legge.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro, *col titolo*: « Riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale », e nel seguente testo:

CAPO I.

DEI FINI E DELL'ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE.

Art. 1.

La scuola secondaria di avviamento professionale è istituita per impartire l'istruzione

post-elementare obbligatoria fino ai 14 anni di età, ai sensi dell'articolo 171 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e per fornire un primo insegnamento di carattere secondario per la preparazione ai vari mestieri, all'esercizio pratico dell'agricoltura ed alle funzioni impiegate di ordine esecutivo nell'industria e nel commercio.

Art. 2.

La scuola secondaria di avviamento professionale, in rispondenza dei vari rami di attività economica, può essere a tipo:

- a) agrario;
- b) industriale e artigiano;
- c) commerciale;
- d) marinaro.

Due o più tipi di scuola secondaria di avviamento professionale possono essere ordinati in unico istituto.

L'insegnamento tecnico e pratico nelle varie scuole di qualunque tipo può assumere speciale carattere secondo le esigenze dell'economia locale; nelle scuole miste a tipo agrario o industriale l'insegnamento tecnico e pratico, qualora il numero delle allieve sia superiore a dieci, potrà essere opportunamente differenziato in rapporto alla scolaresca, nei modi che verranno stabiliti col decreto ministeriale di approvazione dei programmi.

Le scuole dei diversi tipi possono avere indirizzi specializzati.

La istituzione di altri tipi o di specializzazioni aggiunte a quella propria della scuola, è consentita solo quando sia prevedibile la frequenza di un numero sufficiente di alunni, e, per la specializzazione, quando l'aggiunta sia giustificata dalle particolari esigenze dell'economia locale.

Il giudizio sulla convenienza della istituzione di tipi o specializzazioni aggiunte è riservato esclusivamente al Ministro dell'educazione nazionale, che accerterà l'esistenza di mezzi continuativi, compresa la spesa per il personale, atti ad assicurare il funzionamento del tipo o della specializzazione aggiunta, escluso qualsiasi nuovo onere per lo Stato.

Art. 3.

La durata dell'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale è di tre anni.

Quando non sia possibile istituire una scuola completa, possono essere istituiti corsi di avviamento professionale di durata annuale o biennale, per dar modo ai licenziati delle scuole elementari di integrare la loro istruzione.

Tali corsi, quando siano Regie o pareggiati, a norma del successivo articolo 5, corrispondono rispettivamente al primo e al secondo anno della scuola secondaria di avviamento.

Per particolari esigenze locali, tali corsi possono avere programmi ridotti, nel qual caso gli alunni che abbiano compiuto con esito favorevole il corso annuale o biennale, sono ammessi, rispettivamente, al secondo o terzo anno della scuola secondaria di avviamento, con esame integrativo.

L'insegnamento pratico comincia in ogni scuola e corso dal primo anno.

Art. 4.

In relazione al proprio tipo, ogni scuola secondaria di avviamento professionale deve avere a disposizione il campo o laboratorio o ufficio modello per le esercitazioni pratiche.

Quando il campo per le esercitazioni, nelle scuole e nei corsi a tipo agrario, non venga fornito da Enti, da istituzioni o associazioni agrarie o da privati, il Ministero potrà autorizzare la scuola o il corso ad assumerlo in affitto. Per le spese all'uopo necessarie, e per quelle di conduzione dei campi e d'impianto e funzionamento dei laboratori e uffici modello non si dovrà superare la somma annua globale di lire tre milioni.

Gli eventuali utili della gestione dei campi e dei laboratori propri delle scuole vanno a vantaggio di esse.

Art. 5.

Sono Regie le scuole secondarie di avviamento professionale che vengono istituite nelle forme stabilite dall'articolo 9 della presente

legge, il cui personale è amministrato dallo Stato; tutte le altre scuole sono libere.

Le scuole libere possono essere pareggiate alle Regie quando ricorranò le condizioni fissate dalle disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, salvo le particolari disposizioni che saranno emanate col regolamento di esecuzione per le scuole a tipo agrario, industriale e marinaro.

Il Ministero dell'educazione nazionale disporrà apposite norme per la concessione del pareggiamento o della sede di esame alle scuole organizzate dalle Associazioni sindacali, in corrispondenza di particolari condizioni economiche ed alle scuole libere organizzate e mantenute da Enti morali aventi scopo di beneficenza.

Le scuole libere e quelle pareggiate sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

A richiesta degli Enti e dei privati sovventori, e mediante apposita convenzione finanziaria, le scuole libere e quelle pareggiate possono essere regificate.

Le condizioni e le norme per la regificazione e l'assunzione del personale delle scuole regificate saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

Quando abbiano rendite proprie o siano provviste di laboratori, officine o aziende agrarie, le scuole Regie possono ottenere l'autonomia amministrativa per ciò che riguarda la gestione delle proprie rendite e dei propri laboratori, officine o aziende. La gestione è affidata ad un Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche pei corsi annuali e biennali di avviamento.

Art. 6.

Le attribuzioni che, a termini delle leggi vigenti, sono conferite ai Regi provveditori agli studi per gli Istituti d'istruzione media, sono estese anche alle scuole secondarie di avviamento professionale.

Art. 7.

Nessuna classe può di regola avere più di 35 alunni.

In relazione alla popolazione scolastica ed ai mezzi disponibili, può essere consentita la istituzione di classi aggiunte.

Ciascuna scuola non può però avere complessivamente più di 24 classi, salvo circostanze eccezionali.

Art. 8.

Nelle scuole e nei corsi annuali e biennali di avviamento professionale è obbligatorio l'insegnamento delle seguenti materie impartito per gruppi e con le distribuzioni, per le scuole, di cui alle annesse tabelle *C, D, E, F*:

a) lingua italiana, storia, geografia, cultura fascista;

b) matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e di igiene;

c) disegno;

d) lingua straniera;

e) canto corale;

f) religione.

È fatta eccezione per i corsi annuali e biennali di cui al 4° comma del precedente articolo 3, nei quali non è obbligatorio l'insegnamento della lingua straniera.

Sono inoltre materie obbligatorie:

per le scuole a tipo agrario:

g) elementi di scienze applicate, di agricoltura e di industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria e disegno professionale;

per le scuole a tipo industriale e artigiano:

h) elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni;

i) disegno professionale;

l) plastica;

m) contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia limitatamente alle scuole femminili;

per le scuole a tipo commerciale:

n) computisteria, ragioneria e pratica commerciale;

o) elementi di merceologia;

p) calligrafia;

q) stenografia e dattilografia;

per le scuole a tipo marinaio:

Sezione navigazione:

r) elementi di tecnica nautica, di nautica e

meteorologia, di macchine, di biologia marina e ittologia, di diritto marittimo e contabilità di bordo, di disegno professionale;

Sezione meccanica:

s) elementi di tecnologia, di macchine, di tecnica nautica e di disegno professionale;

Sezione costruzione:

t) elementi di tecnologia, di costruzione navale e di disegno professionale.

Con decreti ministeriali saranno determinati gli insegnamenti obbligatori per gli indirizzi specializzati di cui al precedente articolo 2.

In ogni scuola o corso sono obbligatorie le esercitazioni pratiche che, per ciascun tipo e indirizzo, saranno determinate nei programmi.

Gli insegnamenti di calligrafia, plastica, stenografia, dattilografia, canto corale e religione saranno sempre dati per completamento d'orario o per incarico.

L'insegnamento della merceologia è affidato, di regola, per completamento d'orario, al titolare delle materie di cui ai gruppi b) o n).

Le cattedre per gli altri insegnamenti saranno di regola coperte da insegnanti di ruolo, tuttavia non potranno assegnarsi a ciascuna scuola per ciascun corso completo più di tre insegnanti di ruolo. In tale numero non sono compresi gli insegnanti di cui al 3° comma dell'articolo 34.

Alle esercitazioni pratiche sono adibiti istruttori pratici: di regola uno per scuola.

Gli istruttori pratici possono essere di ruolo o incaricati.

Nei corsi annuali di avviamento professionale, di cui al precedente articolo 3, s'istituisce una sola cattedra di ruolo; il raggruppamento delle materie sarà determinato nel regolamento.

Gli orari e programmi delle scuole e dei corsi di avviamento sono stabiliti con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la competente sezione del Consiglio superiore.

I programmi e gli orari stabiliti come sopra possono essere modificati dal Ministro, con suo decreto, per l'adattamento alle singole scuole, quando ciò sia richiesto dalle esigenze dell'economia locale e non ne derivi un maggiore aggravio per l'Erario.

Art. 9.

Le Regie scuole secondarie di avviamento professionale sono istituite con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e con quello degli altri dicasteri eventualmente interessati.

Il decreto Reale indica per ciascuna scuola il tipo o i tipi e le eventuali specializzazioni, gli oneri, obblighi e contributi degli Enti e dei privati, il numero dei corsi completi e la tabella organica del personale, secondo le norme fissate dalla presente legge.

Il numero dei corsi completi di ciascuna scuola e la tabella organica complessiva del personale direttivo e insegnante delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, sono soggetti a revisione biennale da attuarsi con decreto dei Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.

In relazione all'istituzione e alla soppressione di classi, la ripartizione delle cattedre fra varie scuole, entro i limiti dell'organico complessivo, può essere modificata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

I Regi corsi annuali e biennali di avviamento, di cui al precedente articolo 3, sono istituiti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. Con lo stesso decreto, sono pure determinati il tipo dei singoli corsi, la pianta organica del personale, gli obblighi e i contributi degli Enti locali.

Le Regie scuole e i Regi corsi, che non corrispondano più al proprio scopo, vengono soppressi, in tal caso i locali e quanto costituisce il patrimonio e la dotazione della scuola o del corso soppressi, vengono destinati all'incremento e alla istituzione di altre scuole e di altri corsi di istruzione tecnica.

CAPO II.

DEL GOVERNO DELLE SCUOLE

Art. 10.

A capo della scuola è un direttore, scelto preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale,

secondo norme da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

Il direttore ha facoltà di farsi coadiuvare da un vice-direttore, da lui scelto fra gli insegnanti. La funzione di vice-direttore è gratuita.

Il direttore è di regola il titolare del gruppo di materie di cultura tecnica e soprintende all'andamento didattico e disciplinare della scuola, dell'azienda o del laboratorio annesso e altresì alla relativa gestione, quando non esista un Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 5.

Nelle scuole ove esistono più tipi o specializzazioni, il direttore è uno dei titolari dei gruppi di materie di cultura tecnica.

Il direttore è tenuto all'insegnamento nelle scuole che non superino i 250 alunni. L'obbligo cessa quando tale numero sia stato superato da almeno due anni. Esso può anche essere ridotto fino ad un minimo di 12 ore settimanali con disposizione ministeriale, su proposta motivata del Regio provveditore agli studi.

L'obbligo è ripristinato quando per un biennio la condizione dell'esenzione venga a mancare.

Nel caso di esonero del direttore dall'insegnamento, la cattedra dal medesimo lasciata vacante è conferita per incarico.

Il trattamento economico e la carriera dei direttori sono stabiliti nell'annessa tabella A.

Il direttore è nominato in prova per un triennio e consegue la stabilità se, in seguito ad ispezione, l'esperienza risulti favorevole. Il direttore proveniente da ruoli d'insegnanti di scuole governative, che non consegua la stabilità, è restituito, non appena esista disponibilità di posti, al ruolo d'origine, riprendendo il grado che rivestiva e lo stipendio che vi avrebbe conseguito se non ne fosse uscito.

In mancanza di titolare, la direzione è affidata per incarico a un professore di ruolo e a preferenza a quello di materie tecniche.

L'incarico è retribuito con lire 250 mensili.

La direzione di ciascun corso annuale biennale è affidata per incarico, di regola, all'insegnante di ruolo, senza speciale compenso, salvo che il corso disponga di fondi forniti da Enti locali, istituzioni o associazioni o privati, nel qual caso l'incaricato potrà essere remunerato, a fine d'anno, su proposta del Regio provvedi-

tore agli studi, con una somma non superiore alle lire 1000.

Art. 11.

Dei Consigli d'amministrazione, previsti dall'articolo 5 della presente legge, fanno parte rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale, dei singoli Enti e di privati, che diano alla scuola un contributo annuo non inferiore alle lire 6000.

Il direttore della scuola è, di diritto, membro del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Allorchè essi siano in numero superiore a cinque, il Ministro per l'educazione nazionale può nominare fra i medesimi una Giunta esecutiva di tre membri, dei quali uno deve essere il direttore della scuola.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di affidare in ogni tempo i poteri del Consiglio a un commissario, eventualmente assistito da una Commissione.

Le funzioni di componente del Consiglio o della Giunta, come quelle di commissario e di membro della Commissione, sono gratuite.

CAPO III.

DEGLI INSEGNANTI

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno istituiti i ruoli degli insegnanti e degli istruttori pratici delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, in conformità delle piante organiche fissate dalle tabelle *C, D, E, F*, annesse alla presente legge, secondo i varî tipi di scuole.

Presso i Regi provveditorati agli studi è istituito, per ciascuna regione, un ruolo organico degli insegnanti dei Regi corsi annuali e biennali di avviamento professionale. Il numero dei posti di tali ruoli regionali è stabilito, ogni biennio, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Analoghi ruoli sono istituiti, a cura dei comuni che provvedono direttamente alla amministrazione delle proprie scuole elementari, quando essi abbiano istituito, in applicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 8, scuole e corsi annuali e biennali.

Art. 13.

Gli insegnanti di ruolo delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale sono nominati per concorso. Il concorso è per titoli e per esami. Con decreto Reale saranno stabilite le relative norme e indicati i titoli necessari per l'ammissione ai concorsi, secondo le varie discipline o gruppi di discipline costituenti cattedre di ruolo.

Ai concorsi delle cattedre di materie di cultura generale possono essere ammessi i maestri elementari designati dal Consiglio regionale scolastico, fra coloro che abbiano almeno sei anni di lodevole servizio di ruolo.

Il vincitore del concorso, che abbia ottenuto e accettato la nomina, viene assunto nei ruoli in qualità di straordinario.

L'insegnante straordinario è promosso ordinario dopo un periodo di prova di tre anni.

Qualora la prova non sia favorevole, l'insegnante straordinario è dispensato dal servizio.

Le nomine decorrono dal 16 settembre.

Art. 14.

Presso ciascuna sede di Regio provveditorato agli studi è indetto, ogni biennio, uno speciale esame di idoneità riservato ai maestri elementari di ruolo per l'insegnamento dei due gruppi di materie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 8.

Dei maestri risultati idonei negli esami di cui al comma precedente sono formate due distinte graduatorie; una per quelli appartenenti al ruolo regionale, e una per quelli appartenenti ai ruoli comunali.

A parità di merito sono preferiti gli ex-combattenti, gli orfani di guerra, i benemeriti della causa nazionale e i coniugati con prole.

Coloro che conseguono l'idoneità possono, entro il biennio e nell'ordine risultante dalla

graduatoria, essere nominati titolari rispettivamente delle cattedre di ruolo dei corsi di avviamento Regie o istituti dai comuni, a seconda che siano iscritti nella prima o nella seconda delle due graduatorie ed in quanto non esistano vincitori di concorso in attesa di nomina.

L'idoneità conseguita in tali esami costituisce inoltre titolo pel conferimento d'incarichi e di supplenze nelle scuole e nei corsi.

Art. 15.

Il maestro elementare assunto nei ruoli delle scuole o dei corsi di avviamento, che al termine del triennio di prova non sia riconosciuto meritevole della nomina ad ordinario, è restituito al ruolo di provenienza, riprendendovi il posto e il grado che vi aveva, e il trattamento economico che vi avrebbe conseguito se non ne fosse uscito.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministro, che decide, udito il parere della 3^a sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 16.

In quanto non sia disposto diversamente nella presente legge, sono applicabili, al personale direttivo e insegnante delle Regie scuole e dei Regie corsi di avviamento professionale, le norme che regolano lo stato giuridico dei presidi e degli insegnanti d'istruzione media, di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e sue successive modificazioni.

Le norme sui trasferimenti saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 17.

Gli stipendi e la carriera del personale di ruolo, insegnante e tecnico delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, sono stabiliti nella annessa tabella A; quelli del personale dei corsi annuali e biennali appartenenti ai ruoli regionali sono determinati dall'annessa tabella G.

La spesa pel pagamento degli stipendi e delle retribuzioni al personale delle scuole Regie è assunta dallo Stato, anche per quelle mantenute col contributo di Enti locali e di privati.

Gli insegnanti incaricati delle scuole e dei corsi di avviamento sono retribuiti con assegno annuo in ragione di lire 330 per ogni ora settimanale di lezione, salvo che per la calligrafia, la stenografia, la dattilografia ed il canto, pei quali insegnamenti l'assegno annuo è di lire 220 per ogni ora settimanale di lezione.

Ove siano istituite sezioni con indirizzi specializzati, è stabilito, nel decreto di istituzione, per quale delle materie o gruppi di materie di insegnamento l'incarico debba essere retribuito nella misura di lire 330 e per quale nella misura di lire 220 per ogni ora settimanale d'insegnamento.

Per le lezioni impartite dagli insegnanti di ruolo delle scuole Regie, in più dell'orario d'obbligo e fino ai massimi stabiliti nel presente articolo, i compensi relativi sono rispettivamente stabiliti in lire 300 o 200 annue per ogni ora settimanale.

I maestri incaricati dell'insegnamento dei corsi annuali, con orario alternato, sono retribuiti con la somma annua di lire 3000.

Gli istruttori pratici incaricati sono retribuiti con assegno annuo secondo l'annessa tabella B.

Quando le esercitazioni pratiche di plastica, in luogo di essere affidate, come di regola, all'insegnante di disegno, siano affidate ad incaricati o ad istruttori pratici, sono compensate nella misura di lire 220 annue per ogni ora settimanale d'insegnamento.

Il pagamento dei compensi agli insegnanti è fatto in decimi posticipati; il pagamento agli istruttori incaricati è fatto in dodicesimi.

La retribuzione dei supplenti è fissata nella stessa misura di quella degli incaricati.

In nessun caso gli insegnanti di ruolo, i supplenti e gli incaricati possono assumere, con orario diurno o serale, più di 28 ore settimanali d'insegnamento, salvo che si tratti di materie grafiche e di canto, pei quali insegnamenti il massimo consentito è di 32 ore.

È vietato ai professori di ruolo, ai supplenti e agli incaricati di impartire lezioni private ad alunni della scuola o del corso in cui insegnano.

Gli assegni, i compensi e le retribuzioni per gli incarichi, contemplati dal presente articolo, sono comprensivi dell'indennità caroviveri.

I comuni che hanno alle loro dipendenze scuole pareggiate o corsi pareggiati annuali o biennali d'avviamento professionale sono tenuti ad assegnare, agli insegnanti di ruolo che vi sono addetti, un trattamento economico non inferiore al minimo e non superiore al massimo risultante dalle suddette tabelle A e G, per gli straordinari e gli ordinari, facendo loro gli stessi obblighi di orario.

Art. 18.

L'orario d'obbligo per gli insegnanti di ruolo è di 24 ore.

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a impartire lezioni anche per materie affini o per le quali abbiano il titolo di abilitazione, sino ai limiti dell'orario d'obbligo, tanto nella scuola in cui sono titolari, quanto in altre scuole o corsi secondari di avviamento professionale esistenti nella stessa località.

In quest'ultimo caso, l'orario d'obbligo può essere ridotto per non più di tre ore settimanali, con provvedimento del Regio provveditore agli studi.

Art. 19.

Gli istruttori pratici sono scelti in seguito a concorso per esami tra coloro che siano provvisti di titoli di studio e di preparazione professionale che, a giudizio della sezione 3ª del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, siano riconosciuti validi ai fini dell'ammissione al concorso.

All'istruttore di ruolo si applicano le norme vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli istruttori pratici di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale sono tenuti ad un servizio di otto ore giornaliera, anche in corsi comunque annessi alla scuola.

Ove nella stessa sede esista altra Regia scuola o altro Regio Istituto di istruzione tecnica, gli istruttori pratici sono tenuti a completarvi l'orario d'obbligo, il quale però, in tal caso, è ridotto a sette ore giornaliera.

Quando neppure in altre scuole o corsi l'istruttore possa espletare il proprio obbligo d'orario, deve rimanere, per le ore di differenza, a disposizione della Direzione per lavori didattici o d'assistenza.

CAPO IV.

DEGLI ALUNNI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE

Art. 20.

Alle scuole e ai corsi annuali o biennali di avviamento professionale sono ammessi i licenziati della scuola elementare, e, previo esami di ammissione, coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno, i 10 anni di età.

Sono ammessi anche coloro che abbiano superato l'esame di ammissione a una scuola media di primo grado.

Art. 21

Alla classe seconda e terza della scuola ed alla seconda classe dei corsi di avviamento si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base ai risultati di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, secondo il disposto dell'articolo 24.

Gli alunni provenienti da scuola pubblica che non sia Regia o pareggiata, o da scuola privata o paterna, accedono alle classi suddette per esame di idoneità al quale possono presentarsi purchè abbiano conseguito il titolo di ammissione alla prima classe tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, estiva ed autunnale.

Art. 22.

Gli alunni delle scuole secondarie di avviamento professionale, Regie o pareggiate, alla fine del terzo anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresì gli alun-

ni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno tre anni il titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di avviamento professionale, o che compiano, entro il 31 dicembre dell'anno, il 13° anno di età.

I licenziati delle scuole di avviamento professionale possono accedere al quarto anno del corso inferiore di istituto tecnico e di istituto magistrale, superando uno speciale esame di idoneità in italiano, latino e matematica.

Art. 23.

Al termine di ciascun trimestre e al termine delle lezioni il Consiglio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

Art. 24.

Per ottenere l'ammissione, l'idoneità o la licenza è necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie e nelle esercitazioni pratiche.

La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie e nelle esercitazioni pratiche e di otto decimi nella condotta.

Art. 25.

Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della sessione estiva abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due delle materie o gruppi di materie che verranno fissati dal regolamento di esecuzione o non abbia potuto nella sessione estiva cominciare o compiere l'esame scritto, grafico o pratico, o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella sessione autunnale.

Le esercitazioni pratiche sono computate per una materia.

Art. 26.

Gli alunni, che facciano passaggio a scuola di avviamento di diverso tipo o specializzazione e che non abbiano seguito, in tutto o in parte, le esercitazioni relative al nuovo tipo o alla nuova specializzazione prescelta, devono completare la loro preparazione pratica compiendo, presso la nuova scuola, apposite esercitazioni da determinarsi dal direttore della scuola medesima, su parere dell'insegnante della materia cui le esercitazioni si riferiscono.

Art. 27.

La scuola secondaria di avviamento professionale e i corsi annuali e biennali sono gratuiti. Gli alunni debbono soltanto versare un contributo fisso annuo di lire 25, a titolo di rimborso di spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia, salvo quanto potrà essere disposto con provvedimento da emanarsi di concerto tra i **Ministri per l'educazione nazionale** e per le finanze circa la **tassa di educazione fisica**.

Il contributo sarà pagato alla scuola in due rate; la prima all'atto della iscrizione; la seconda al 1° gennaio. La metà del contributo è devoluta all'Erario.

Il direttore è tenuto a presentare uno speciale rendiconto annuo delle somme riscosse e delle relative erogazioni.

Tutti i licenziati da scuole Regie o pareggiate devono pagare all'Erario una **tassa di diploma** di lire 125. Nessun titolo scolastico può essere rilasciato ai licenziati senza il versamento di tale **tassa**.

Per essere ammessi allo speciale esame, di cui al precedente articolo 22, pel passaggio al quarto anno del corso inferiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale, i licenziati di scuole di avviamento sono tenuti al pagamento all'Erario di una **tassa** di lire 50.

Dal pagamento delle due tasse sono esenti:

- 1° gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale;

- 2° gli alunni appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312;

3° i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e i loro figli;

4° gli alunni di disagiate condizioni che abbiano conseguito nello scrutinio finale una media di otto decimi nella condotta e di sette decimi nel profitto.

Le esenzioni sono concesse dal Consiglio dei professori.

CAPO V.

DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E SUBALTERNO

Art. 28.

I comuni sono tenuti a fornire alle Regie scuole secondarie di avviamento professionale personale di segreteria e di servizio, a' sensi degli articoli 97 e 100 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per le scuole derivate dalla trasformazione delle Regie scuole di cui alla lettera b) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, il personale di servizio e di segreteria resta a carico del bilancio delle scuole medesime, col trattamento, per il personale di segreteria, previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e per il personale di servizio, con trattamento non superiore a quello stabilito dallo Stato.

Resta a carico dello Stato il personale di servizio delle scuole derivate dalla trasformazione di Regie scuole complementari esistenti nella Basilicata e nella Sardegna.

Il personale di servizio di cui al precedente comma è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, secondo le norme che saranno fissate nel regolamento di esecuzione, ed è assegnato alle singole scuole nella misura di un bidello nelle scuole con non oltre tre classi di ruolo, di due bidelli nelle scuole con non oltre sei classi di ruolo, di tre bidelli nelle scuole che hanno fino a 12 classi di ruolo, di quattro bidelli nelle scuole che hanno un numero maggiore di classi di ruolo.

Gli assegni dei bidelli a carico dello Stato sono fissati nella tabella H.

Art. 29.

Fermo restando il disposto dell'articolo 12 e del comma primo dell'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, alle spese per la istituzione e il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, si provvede con il concorso dello Stato ai sensi della presente legge e coi contributi che le provincie, i comuni e i Consigli provinciali dell'economia vi destinino in aggiunta a quelli già assegnati alle scuole e ai corsi di cui all'articolo 7 di detta legge; con le contribuzioni delle associazioni professionali, a norma della dichiarazione XXX della Carta Lavoro e dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè coi contributi di altri Enti o privati.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 30.

A decorrere dall'esercizio 1930-31, il Ministero delle corporazioni verserà, entro il 30 settembre di ciascun anno, ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, la somma di lire 7.000.000, prelevandola dal fondo di cui all'articolo 2 della legge 1° maggio 1930, n. 710.

A decorrere dallo stesso esercizio ed entro la data anzidetta, le provincie, i comuni, i Consigli provinciali dell'economia, gli altri Enti, Associazioni e privati verseranno annualmente ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, l'ammontare dei contributi assegnati alle scuole e corsi di cui all'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, devoluti alle Regie scuole e ai Regi corsi di avviamento professionale, nonchè l'ammontare dei nuovi contributi comunque concessi ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quelli per l'interno e per le finanze e, per quanto concerne i Consigli provinciali dell'economia corporativa, anche con quello per le corporazioni, sarà determinata la somma che ciascun Ente dovrà versare annualmente allo

Stato ai sensi del precedente comma, e saranno stabilite le modalità per garantire i contributi dovuti al Tesoro.

Art. 31.

Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata l'assegnazione di lire 5.000.000 a favore delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, da iscriversi, a decorrere dall'esercizio 1930-31, nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, in aggiunta agli stanziamenti di bilancio a favore delle scuole e dei corsi di cui all'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8.

Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32.

I corsi integrativi di cui alla lettera a) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, ove non possano essere trasformati o fusi in scuole di avviamento professionale, saranno trasformati in corsi annuali o biennali a' sensi della presente legge.

Art. 33.

La trasformazione e la fusione delle preesistenti scuole e corsi di cui all'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, sarà disposta con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, e dovrà avere completo effetto per l'anno scolastico 1931-32 entro i limiti dei ruoli del personale, preventivamente approvati di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 34.

Il personale di ruolo delle soppresse Regie scuole complementari sarà inquadrato nei nuo-

vi ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, a decorrere dal 1° luglio 1931, e con l'anzianità di grado e di servizio del ruolo di provenienza.

Gli insegnanti di materie, le quali non abbiano esatta rispondenza con la denominazione di alcuna delle cattedre stabilite colla presente legge, saranno assegnati alle nuove cattedre in conformità di una tabella di equiparazione che sarà fissata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la competente sezione del Consiglio superiore.

I ruoli degli insegnanti di disegno, di lingua straniera e di religione verranno numericamente ridotti man mano che cesseranno dal servizio gli attuali titolari, ai quali frattanto sono conservati il trattamento economico e di carriera di cui godevano finora e gli obblighi di orario di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge. È data facoltà all'Amministrazione di trasferirli nei corrispondenti ruoli di scuole di altro ordine e dello stesso grado.

Il personale di ruolo delle scuole e dei corsi di cui alla lettera b) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, passa nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° luglio 1931. È assorbita la corrispondente quota del contributo annuo che il Ministero dell'educazione nazionale paga pel mantenimento di dette scuole.

Anche nei riguardi di tali passaggi si applicano le disposizioni di cui ai comma 1°, 2° e 3° del presente articolo.

Gli insegnanti già appartenenti ai ruoli delle Regie scuole tecniche e assegnati in ruoli transitori, a' termini dell'articolo 11 del Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, possono essere destinati a prestare servizio tanto nelle scuole quanto nei corsi biennali di avviamento professionale.

Gli insegnanti già titolari di scienze, laureati in agraria, e quelli già titolari di computisteria nelle cessate Regie scuole tecniche i quali, per effetto del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, furono inquadrati nei ruoli di matematica e scienze o in ruoli transitori delle Regie scuole complementari potranno domandare di essere assegnati rispettivamente alle cattedre di cui alle lettere g) e n) dell'articolo 8.

Art. 35.

Il riconoscimento dell'anzianità pel servizio di maestro elementare, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, è limitato ai maestri che, anteriormente all'anno scolastico 1929-30, trovavansi collocati nei ruoli delle Regie scuole di avviamento professionale di cui al Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523. Il riconoscimento medesimo ha effetto all'atto della promozione ad ordinari nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale ed è valevole a tutti i fini della carriera e dello stipendio.

Art. 36.

Effettuato il collocamento nei ruoli del personale di ruolo delle soppresse Regie scuole complementari e di quello delle scuole e dei corsi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, si provvederà — salvo quanto è disposto dal comma primo dell'articolo 41 della presente legge — a coprire con nuove nomine i posti di direttore che risulteranno vacanti.

I posti vacanti nei ruoli degli insegnanti e degli istruttori pratici saranno coperti man mano che cesseranno dal servizio gli insegnanti dei ruoli transitori di cui all'articolo 34.

Art. 37.

I direttori di ruolo e gli insegnanti di materie tecniche e il personale tecnico di laboratori-scuola o di scuole ed istituti agrari, industriali e commerciali cui siano comunque annessi scuole o corsi di avviamento derivanti da trasformazione ai sensi dell'articolo 7, lettera *b*) della legge 7 gennaio 1929, n. 8, continuano a far parte del ruolo cui appartengono; ma sono tenuti a prestare servizio anche nelle scuole o nei corsi di avviamento predetti senza diritto a particolare compenso, salvo, quanto all'insegnamento, ciò che loro spetta per eventuale eccedenza sull'orario.

La stessa disposizione è applicabile agli insegnanti titolari di materie letterarie, a quelli

di materie scientifiche e a quelli di lingue straniere limitatamente alle scuole secondarie di avviamento professionale annesse a scuole commerciali, a scuole industriali e a laboratori-scuola.

Uguale obbligo compete ai direttori di ruolo e agli istruttori pratici di ruolo delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nei riguardi dei Regi laboratori-scuola alle medesime comunque annessi.

Art. 38.

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, è data facoltà ai comuni, che abbiano scuole e corsi di avviamento, di nominare a posti vacanti di insegnante nei rispettivi ruoli direttori e i maestri elementari che abbiano lodevolmente prestato servizio per almeno tre anni nei corsi integrativi o in scuole corrispondenti e che siano riconosciuti idonei mediante ispezione seguita da colloquio sulle discipline di insegnamento.

L'ispezione sarà disposta dal Ministero per l'educazione nazionale.

È concesso lo stesso trattamento ai maestri di ruolo provvisti di laurea o diploma di istituto superiore che abbiano insegnato nei corsi o scuole predetti almeno per un anno scolastico completo.

Art. 39.

Gli insegnanti specializzati forniti della abilitazione di gruppo conseguita secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e attualmente del ruolo dei corsi integrativi, in applicazione dell'articolo 274 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono collocati nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento professionale derivate dai corsi stessi e vengono inquadrati come quelli che vi provengono dalla scuola complementare, muniti del medesimo titolo ed in applicazione dello stesso articolo 274.

Nel caso in cui i comuni istituiscano scuole e corsi, il personale predetto sarà inquadrato col trattamento economico, rispettivamente della tabella *A* o della tabella *G*, a seconda che venga assegnato alle prime o ai secondi in

base a graduatoria approvata dal Regio provveditore agli studi.

Man mano che si renderanno vacanti posti nelle scuole, si provvederà a coprirli con insegnanti assegnati ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente.

Art. 40.

Le scuole secondarie di avviamento, derivate da scuole che godevano del pareggiamento al giorno della pubblicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 8, possono, su proposta dei Regi provveditori agli studi, essere autorizzate a tenere esami con effetti legali fino al termine dell'anno scolastico 1932-33; la conferma del loro pareggiamento è subordinata all'accertamento della esistenza delle condizioni di cui alla presente legge.

Sono altresì autorizzati a tenere esami con effetti legali e sotto la vigilanza del Regio provveditore agli studi, fino al termine dell'anno scolastico 1932-33, i corsi e le scuole secondarie di avviamento professionale derivati dai corsi integrativi dipendenti dai comuni che hanno amministrazione scolastica autonoma; a partire dall'anno scolastico 1933-34 tali corsi e scuole saranno pareggiate a norma di legge.

Uguale autorizzazione è concessa agli istituti d'istruzione agraria liberi, riconosciuti come Enti consorziali o comunque sussidiati dallo Stato, ai quali il Ministero dell'educazione nazionale abbia consentito di assumere l'organizzazione di scuole e di corsi secondari di avviamento professionale, nonchè alle scuole e ai corsi secondari di avviamento professionale aperti con regolare autorizzazione da Enti morali.

Gli esami di licenza nelle scuole di cui al precedente comma saranno presieduti da un Commissario di nomina ministeriale.

Art. 41.

Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, nelle scuole derivate dalla trasformazione dei corsi integrativi d'istruzione professionale la direzione sarà affidata per incarico.

È consentito però trasferirvi i direttori titolari di altre scuole, lasciando vacante il posto nella scuola di provenienza.

Nel primo triennio di applicazione della presente legge l'insegnamento delle materie di cultura generale nei corsi annuali di avviamento professionale sarà affidato, di regola, dai Regi provveditori agli studi, a maestri elementari che lo impartiscono in orario alternato, dando però la preferenza a quelli provvisti di laurea o di analogo diploma d'istituto superiore.

Art. 42.

Gli insegnanti attualmente in servizio presso le scuole e i corsi annuali e biennali di avviamento professionale dei comuni, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, godano di un trattamento economico più favorevole di quello che sarà stabilito ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 17, conservano l'ecceденza a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti.

Art. 43.

Sono abrogate tutte le disposizioni diverse o contrarie a quelle della presente legge.

Con decreti Reali su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite, a completamento delle disposizioni della presente legge, le norme interpretative ed integrative eventualmente necessarie.

TABELLA A.

CARRIERE E STIPENDI DEL PERSONALE DELLE REGIE SCUOLE SECONDARIE
DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

1. — Direttori (<i>Gruppo A</i>):	Grado	Stipendio
In prova	8°	16.700 3.700
Stabile (dopo 3 anni di servizio)	7°	19.000 5.200
Dopo 7 anni di servizio.	7°	20.000 5.200
Dopo 11 anni di servizio	7°	21.000 5.200
2. — Insegnanti (<i>Ruolo B - Gruppo A</i>):		
Straordinari	11°	9.300 1.800
Dopo 2 anni	11°	10.000 1.800
Dopo 3 anni (ordinario).	10°	12.200 2.200
Dopo 6 anni	10°	12.800 2.200
Dopo 8 anni	9°	14.400 3.000
Dopo 12 anni	9°	15.000 3.000
Dopo 13 anni	8°	16.700 3.700
Dopo 17 anni	8°	17.500 3.700
Dopo 21 anni	8°	18.000 3.700
3. — Istruttori pratici (<i>Gruppo B</i>):		
Prima nomina	12°	5.900 1.500
Dopo 2 anni	12°	6.200 1.500
Dopo 4 anni	12°	6.500 1.500
Dopo 6 anni	11°	9.300 1.800
Dopo 8 anni	11°	10.000 1.800
Dopo 11 anni	11°	10.500 1.800
Dopo 21 anni	10°	12.200 2.200
Dopo 25 anni	10°	12.800 2.200
Dopo 29 anni	10°	13.500 2.200
Dopo 34 anni	10°	14.400 2.200

TABELLA B.

TABELLA DEI COMPENSI ANNUI LORDI PER GLI ISTRUTTORI PRATICI INCARICATI DELLE SCUOLE E DEI CORSI ANNUALI E BIENNALI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE.

Numero ore settimanali	Compenso annuo	Numero ore settimanali	Compenso annuo
2	660	26.	4.188
3	807	27.	4.334
4	954	28.	4.480
5	1.101	29.	4.626
6	1.248	30.	4.772
7	1.395	31.	4.918
8	1.542	32.	5.064
9	1.689	33.	5.210
10	1.836	34.	5.356
11	1.983	35.	5.502
12	2.130	36.	5.648
13	2.277	37.	5.794
14	2.424	38.	5.940
15	2.571	39.	6.086
16	2.718	40.	6.232
17	2.865	41.	6.378
18	3.012	42.	6.524
19	3.159	43.	6.670
20	3.306	44.	6.816
21	3.453	45.	6.952
22	3.600	46.	7.108
23	3.747	47.	7.254
24	3.894	48.	7.400
25	4.041		

Nota. — Il numero complessivo delle ore da retribuire a ciascun incaricato non può essere superiore a 48 settimanali ivi comprese le ore per la preparazione del materiale occorrente per le esercitazioni pratiche, le quali ore, ad ogni modo, non debbono superare il terzo del totale assegnato.

TABELLA C.

REGIA SCUOLA SECONDARIA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE
A TIPO AGRARIO

ORGANICO-TIPO DEL PERSONALE.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Qualifiche	
	di ruolo	incaricati
1. — Direzione	1	—
2. — Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista.	1	—
3. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e d'igiene	1	—
4. — Disegno	1 (1)	—
5. — Lingua straniera	1 (1)	—
6. — Canto corale	—	1
7. — Religione	—	1
8. — Elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnica, di contabilità agraria e disegno professionale (2)	1	—
9. — Esercitazioni pratiche (3)	1	—

(1) La cattedra è di ruolo solo in quanto può essere coperta da insegnante di cui al 3º comma dell'articolo 34.

(2) Quando l'insegnamento del gruppo di materie non è assunto dal Direttore, non si copre la cattedra con personale di ruolo.

(3) Le esercitazioni pratiche possono essere affidate per incarico.

TABELLA D.

REGIA SCUOLA SECONDARIA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE
A TIPO INDUSTRIALE E ARTIGIANO

ORGANICO—TIPO DEL PERSONALE.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Qualifiche	
	di ruolo	incaricati
1. — Direzione	1	—
2. — Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista.	1	—
3. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e d'igiene	1	—
4. — Disegno.	1 (1)	—
5. — Disegno professionale (2).	—	1
6. — Plastica (3).	—	1
7. — Lingua straniera	1 (1)	—
8. — Canto corale	—	1
9. — Religione	—	1
10. — Elementi di scienze applicate, di tecnologia e di costruzioni (4).	1	—
11. — Contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia (5)	—	1
12. — Esercitazioni pratiche	1 (6)	—

(1) La cattedra è di ruolo solo in quanto può essere coperta da insegnante di cui al 3º comma dell'articolo 34.

(2) L'insegnamento del disegno professionale può essere affidato all'insegnante di disegno o al titolare della cattedra di cui al n. 10 per completamento d'orario.

(3) L'insegnamento della plastica spetta al titolare di disegno a completamento d'orario.

(4) Il titolare della cattedra di ruolo di elementi di scienze applicate, di elementi di tecnologia e costruzioni è, di regola, il direttore della scuola.

(5) L'insegnamento della contabilità ed economia domestica e degli elementi di merceologia è impartito nelle scuole industriali femminili di avviamento professionale in sostituzione di quello di elementi di scienze applicate, di tecnologia e di costruzioni; di regola è affidato per incarico.

(6) Le esercitazioni pratiche possono essere affidate per incarico.

TABELLA E.

REGIA SCUOLA SECONDARIA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE
A TIPO COMMERCIALE

ORGANICO-TIPO DEL PERSONALE.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Qualifiche	
	di ruolo	incaricati
1. — Direzione	1	—
2. — Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista.	1	—
3. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e d'igiene.	1	—
4. — Disegni.	1 (1)	—
5. — Calligrafia (2).	—	1
6. — Lingua straniera	1 (1)	—
7. — Canto corale	—	1
8. — Religione.	—	1
9. — Computisteria, ragioneria e pratica commerciale (3)	1	—
10. — Elementi di merceologia (4)	—	1
11. — Stenografia	—	1
12. — Dattilografia	—	1

(1) La cattedra è di ruolo solo in quanto può essere coperta da insegnante di cui al 3° comma dell'articolo 34.

(2) L'incarico può essere affidato all'insegnante di disegno a completamento d'orario.

(3) Quando l'insegnamento del gruppo non è assunto dal Direttore, non si copre la cattedra con personale di ruolo.

(4) Questo insegnamento può essere affidato per completamento di orario ai titolari delle cattedre di cui ai nn. 3 e 9.

TABELLA F.

REGIA SCUOLA SECONDARIA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE
A TIPO SPECIALIZZATO MARINARO

ORGANICO-TIPO DEL PERSONALE.

Numero d'ordine	MATERIE D'INSEGNAMENTO	Comuni a tutte le sezioni		Sezione navigazione		Sezione meccanica		Sezione costruzione	
		di ruolo	incaricati	di ruolo	incaricati	di ruolo	incaricati	di ruolo	incaricati
1	Direzione	1	—	—	—	—	—	—	—
2	Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista	1	—	—	—	—	—	—	—
3	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e di igiene	1	—	—	—	—	—	—	—
4	Disegno	(1) 1	—	—	—	—	—	—	—
5	Lingua straniera	(1) 1	—	—	—	—	—	—	—
6	Canto corale	—	1	—	—	—	—	—	—
7	Religione	—	1	—	—	—	—	—	—
8	Elementi di tecnica nautica, di nautica e meteorologia, di macchine, di biologia marina e di ittiologia, di diritto marittimo e contabilità di bordo, di disegno professionale (2)	—	—	1	—	—	—	—	—
9	Elementi di tecnologia, di macchine, di tecnica nautica e di disegno professionale (2)	—	—	—	—	1	—	—	—
10	Elementi di tecnologia, di costruzione navale e di disegno professionale (2)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	Esercitazioni pratiche (3)	—	—	1	—	1	—	1	—

(1) La cattedra è di ruolo solo in quanto può essere coperta da insegnante di cui al 3° comma dell'art. 34

(2) Quando l'insegnamento del gruppo di materie non è assunto dal direttore, non si copre la cattedra con personale di ruolo.

(3) Le esercitazioni pratiche possono essere assegnate per incarico.

TABELLA G.

CARRIERA E STIPENDI DEL PERSONALE INSEGNANTE
DEI CORSI ANNUALI E BIENNALI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

	GRUPPO B	Grado	Stipendio	Supplemento di servizio attivo
Straordinario.		11°	9.300	1.800
Dopo 2 anni di servizio.		11°	10.000	1.800
» 3 »	(ordinario)	11°	10.000	1.800
» 5 »		11°	10.500	1.800
» 9 »		10°	12.200	2.200
» 13 »		10°	12.800	2.200
» 18 »		10°	13.500	2.200
» 23 »		10°	14.400	2.200

TABELLA H.

CARRIERA E STIPENDI DEI BIDEELLI DELLE REGIE SCUOLE SECONDARIE
DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A CARICO DELLO STATO

	Stipendio	Supplemento di servizio attivo
Stipendio iniziale	5.000	800
Dopo 4 anni.	5.300	800
» 8 »	5.700	800
» 12 »	6.100	800
» 16 »	6.500	800

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1930.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di procedere alla emanazione di norme integrative per il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, le finanze, l'agricoltura e foreste e le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DEI FINI E DELL'ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 1.

La scuola secondaria di avviamento al lavoro è istituita per impartire l'istruzione post-elementare obbligatoria fino ai 14 anni di età, ai sensi dell'articolo 171 del Testo Unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e per fornire un primo insegnamento di carattere secondario per la preparazione ai vari mestieri, all'esercizio pratico dell'agricoltura ed alle funzioni impiegate di ordine esecutivo nell'industria e nel commercio.

Art. 2.

La scuola secondaria di avviamento al lavoro, in rispondenza dei vari rami di attività economica, può essere a tipo:

a) agrario;

b) industriale e artigiano;

c) commerciale.

Due o più tipi di scuola secondaria di avviamento al lavoro possono essere ordinati in unico istituto.

L'insegnamento pratico nelle varie scuole di qualunque tipo può assumere speciale carattere secondo le esigenze dell'economia locale; nelle scuole miste a tipo agrario o industriale l'insegnamento pratico, qualora il numero delle allieve sia superiore a dieci, potrà essere opportunamente differenziato in rapporto al sesso nei modi che verranno stabiliti col decreto Ministeriale di approvazione dei programmi.

Le scuole dei diversi tipi possono avere indirizzi specializzati.

La istituzione di altri tipi o di specializzazioni aggiunte a quella propria della scuola, è consentita solo quando sia prevedibile la frequenza di un numero sufficiente di alunni, e, per la specializzazione, quando l'aggiunta sia giustificata dalle particolari esigenze dell'economia locale.

Il giudizio sulla convenienza della istituzione di tipi o specializzazioni aggiunte è riservato esclusivamente al ministro per l'educazione nazionale, che accerterà l'esistenza di mezzi continuativi, compresa la spesa per il personale, atti ad assicurare il funzionamento del tipo o della specializzazione aggiunta, escluso qualsiasi nuovo onere per lo Stato.

Art. 3.

La durata dell'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento al lavoro è di tre anni.

Quando non sia possibile istituire una scuola completa, possono essere istituiti corsi di avviamento al lavoro di durata annuale o biennale, per dar modo ai licenziati delle scuole elementari di integrare la loro istruzione.

Tali corsi, quando siano Regi o pareggiati, a norma del successivo articolo 5, corrispondono rispettivamente al primo e al secondo anno della scuola secondaria di avviamento.

Per particolari esigenze locali, tali corsi possono avere programmi ridotti, nel qual caso gli alunni che abbiano compiuto con esito favorevole il corso annuale o biennale, sono ammessi rispettivamente, al secondo o terzo

anno della scuola secondaria di avviamento, con esame integrativo.

L'insegnamento pratico comincia in ogni scuola e corso dal primo anno.

Art. 4.

In relazione al proprio tipo, ogni scuola secondaria di avviamento a tipo agrario o industriale deve, di regola, avere il campo o laboratorio di esercitazione pratica.

Quando il campo per le esercitazioni, nelle scuole e nei corsi a tipo agrario, non venga fornito da enti, da istituzioni o associazioni agrarie o da privati, il Ministero dell'educazione nazionale potrà autorizzare la scuola o il corso ad assumerlo in affitto. La spesa annua globale per tale titolo non dovrà superare la somma di lire tre milioni.

Le scuole ed i corsi a tipo industriale, quando non abbiano in dotazione un proprio laboratorio, fornito da enti, istituzioni, associazioni industriali o da privati, provvederanno alle esercitazioni, concedendo in uso gratuito o in affitto, a pigione più bassa di quella localmente corrente, qualcuno dei propri locali a probi e stimati maestri d'arte o esercenti, perchè vi tengano la loro azienda, bottega od officina ed a condizione che si obblighino a farvi esercitare gli alunni.

Dove neppur ciò sia possibile, o dove appaia conveniente, per determinate specializzazioni, i direttori potranno consentire agli alunni di compiere le esercitazioni presso aziende agrarie, officine o botteghe esterne di maestri d'arte o di esercenti autorizzati.

Rimane in ogni caso escluso che lo Stato debba assumere obbligo di concorrere per acquisti di terreni o per impianto di laboratori.

Gli eventuali utili della gestione dei campi e dei laboratori propri delle scuole vanno a vantaggio di esse.

Col regolamento di esecuzione verranno date le norme per la gestione dei campi e dei laboratori.

Art. 5.

Sono Regie le scuole secondarie di avviamento al lavoro che vengono istituite nelle forme stabilite dall'articolo 9 del presente de-

creto, il cui personale è amministrato dallo Stato; tutte le altre scuole sono libere.

Le scuole libere possono essere pareggiate alle Regie quando ricorrano le condizioni fissate dalle disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione media.

Le scuole libere e quelle pareggiate sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

A richiesta degli enti e dei privati sovventori, e mediante apposita convenzione finanziaria, le scuole libere e quelle pareggiate possono essere regificate.

Le condizioni e le norme per la regificazione e l'assunzione del personale delle scuole regificate saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

Quando abbiano rendite proprie o siano provviste di laboratori, officine o aziende agrarie, le scuole Regie possono ottenere l'autonomia amministrativa per ciò che riguarda la gestione delle proprie rendite e dei propri laboratori, officine o aziende. La gestione è affidata ad un Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche pei corsi annuali e biennali di avviamento.

Art. 6.

Le attribuzioni che, a termini delle leggi vigenti, sono conferite ai Regi provveditori agli studi per gli istituti di istruzione media, sono estese anche alle scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Il numero dei membri delle Giunte regionali per l'istruzione media è aumentato di tre: tali tre membri sono scelti dal ministro per l'educazione nazionale, sentito quello per le corporazioni, tra persone che abbiano speciale competenza in materia di istruzione tecnica.

Art. 7.

Nessuna classe può di regola avere più di 35 alunni.

In relazione alla popolazione scolastica ed ai mezzi disponibili, può essere consentita la istituzione di classi aggiunte.

Ciascuna scuola non può però avere complessivamente più di 24 classi, salvo circostanze eccezionali.

Art. 8.

Nelle scuole e nei corsi annuali e biennali di avviamento al lavoro è obbligatorio l'insegnamento delle seguenti materie, impartito per gruppi e con le distribuzioni, per le scuole, di cui alle annesse tabelle *C, D, E*:

- a) lingua italiana, storia, geografia, cultura fascista;
- b) matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di igiene e di merceologia;
- c) disegno e calligrafia;
- d) lingua straniera;
- e) canto morale;
- f) religione.

È fatta eccezione per i corsi annuali e biennali di cui al quarto comma del precedente articolo 3, nei quali non è obbligatorio l'insegnamento della lingua straniera.

Sono inoltre materie obbligatorie:

per le scuole a tipo agrario:

- g) elementi di scienze applicate, di agricoltura e di industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, e disegno professionale;

per le scuole a tipo industriale e artigiano:

- h) elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni, disegno professionale;
- i) contabilità ed economia domestica, limitatamente alle scuole femminili;

per le scuole a tipo commerciale:

- l) computisteria, ragioneria e pratica commerciale;

- m) stenografia e dattilografia.

Con decreto Ministeriale saranno determinati gli insegnamenti obbligatori per gli indirizzi specializzati di cui al precedente articolo 2.

In ogni scuola o corso sono obbligatorie le esercitazioni pratiche che, per ciascun tipo e indirizzo, saranno determinate nei programmi.

Gli insegnamenti di cui alle lettere *a), b), g), h)* ed *l)* sono di regola impartiti da insegnanti di ruolo; gli altri per incarico.

Alle esercitazioni pratiche sono adibiti istruttori pratici: di regola uno per scuola, salvo che per le esercitazioni di plastica, le quali sono, di regola, affidate all'insegnante di disegno.

Gli istruttori pratici possono essere di ruolo o incaricati.

Nei corsi annuali di avviamento al lavoro, di cui al precedente articolo 3, tutti gli insegnamenti, esclusi quelli di cultura tecnica e di religione che sono affidati per incarico, costituiscono un'unica cattedra di ruolo.

Gli orari e i programmi delle scuole e dei corsi di avviamento sono stabiliti con decreto del ministro per l'educazione nazionale, sentita la 3ª sezione del Consiglio superiore

I programmi e gli orari stabiliti come sopra possono essere modificati dal ministro, con suo decreto, per l'adattamento alle singole scuole, quando ciò sia richiesto dalle esigenze della economia locale e non ne derivi un maggior aggravio per l'erario.

Art. 9.

Le Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro sono istituite con decreto Reale, su proposta del ministro per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e con quello degli altri dicasteri eventualmente interessati.

Il decreto Reale indica per ciascuna scuola il tipo o i tipi e le eventuali specializzazioni, gli oneri, obblighi e contributi degli enti e dei privati, il numero dei corsi completi e la tabella organica del personale, secondo le norme fissate dal presente decreto.

Il numero dei corsi completi di ciascuna scuola e la tabella organica complessiva del personale direttivo e insegnante delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, sono soggetti a revisione biennale da attuarsi con decreto dei ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.

In relazione all'istituzione e alla soppressione di classi, la ripartizione delle cattedre fra varie scuole, entro i limiti dell'organico complessivo, può essere modificata con decreto del ministro per l'educazione nazionale.

I Regi corsi annuali e biennali di avviamento, di cui al precedente articolo 3, sono istituiti con decreto Reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. Con lo stesso decreto, sono pure determinati il tipo dei singoli corsi, la pianta organica del personale, gli obblighi e i contributi degli enti locali.

Le Regie scuole e i Regi corsi, che non corrispondano più al proprio scopo, vengono soppressi; in tal caso i locali e quanto costituisce il patrimonio e la dotazione della scuola o del corso soppressi, vengono destinati all'incremento e alla istituzione di altre scuole e corsi di istruzione tecnica.

CAPO II.

DEL GOVERNO DELLE SCUOLE

Art. 10.

A capo della scuola è un direttore, scelto preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo delle scuole secondarie di avviamento al lavoro, secondo norme da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

Il direttore ha facoltà di farsi coadiuvare da un vice-direttore, da lui scelto fra gli insegnanti. La funzione di vice-direttore è gratuita.

Il direttore è di regola il titolare del gruppo di materie di cultura tecnica, e soprintende all'andamento didattico e disciplinare della scuola, dell'azienda o del laboratorio annesso e altresì alla relativa gestione, quando non esista un Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 5.

Nelle scuole ove esistono più tipi o specializzazioni, il direttore è uno dei titolari dei gruppi di materie di cultura tecnica.

Il direttore è tenuto all'insegnamento nelle scuole che non superino i 250 alunni. L'obbligo cessa quando tale numero sia stato superato da almeno due anni. Esso può anche essere ridotto fino ad un minimo di 12 ore settimanali con disposizione ministeriale, su proposta motivata del Regio provveditore agli studi.

L'obbligo è ripristinato quando per un biennio la condizione dell'esenzione venga a mancare.

Nel caso di esonero del direttore dall'insegnamento, la cattedra dal medesimo lasciata vacante è conferita per incarico.

Il trattamento economico e la carriera dei direttori sono stabiliti nell'annessa tabella A.

Il direttore è nominato in prova per un triennio e consegue la stabilità se, in seguito ad ispezione, l'esperimento risulti favorevole.

Il direttore proveniente da ruoli d'insegnanti di scuole governative, che non consegua la stabilità, è restituito, non appena esista disponibilità di posti, al ruolo d'origine, riprendendo il grado che rivestiva e lo stipendio che vi avrebbe conseguito se non ne fosse uscito.

In mancanza di titolare, la direzione è affidata per incarico a un professore di ruolo e a preferenza a quello di materie tecniche.

L'incarico è retribuito con lire 250 mensili.

La direzione di ciascun corso annuale e biennale è affidato per incarico, di regola, all'insegnante di ruolo, senza speciale compenso, salvo che il corso disponga di fondi forniti da enti locali, istituzioni, o associazioni o privati, nel qual caso l'incaricato potrà essere remunerato, a fine d'anno, su proposta del Regio provveditore agli studi, con una somma non superiore alle lire 1000.

Art. 11.

Dei Consigli d'amministrazione, previsti dall'articolo 5 del presente decreto, fanno parte rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale, dei singoli enti e di privati che diano alla scuola un contributo annuo non inferiore alle lire 6000.

Il direttore della scuola è, di diritto, membro del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Allorchè essi siano in numero superiore a cinque, il ministro per l'educazione nazionale, può nominare fra i medesimi una Giunta esecutiva di tre membri, dei quali uno deve essere il direttore della scuola.

Il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di affidare in ogni tempo i poteri del Consiglio a un commissario, eventualmente assistito da una Commissione.

Le funzioni di componente del Consiglio o della Giunta, come quelle di commissario e di membro della Commissione, sono gratuite.

CAPO III.

DEGLI INSEGNANTI

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con

quello per le finanze, saranno istituiti i ruoli degli insegnanti e degli istruttori pratici delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, in conformità delle piante organiche fissate dalle tabelle *C, D, E*, annesse al presente decreto, secondo i vari tipi di scuole.

Presso i Regi provveditorati agli studi è istituito, per ciascuna regione, un ruolo organico degli insegnanti di materie di cultura generale dei Regi corsi annuali e biennali di avviamento al lavoro. Il numero dei posti di tali ruoli regionali è stabilito, ogni biennio, con decreto del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Analoghi ruoli sono istituiti, a cura dei Comuni che provvedono direttamente all'amministrazione delle proprie scuole elementari, quando essi abbiano istituito, in applicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 8, scuole annuali e corsi annuali e biennali.

Art. 13.

Gli insegnanti di ruolo delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento al lavoro sono nominati per concorso. Il concorso è per titoli e per esami. Con decreto Reale saranno stabilite le relative norme e indicati i titoli necessari per l'ammissione ai corsi, secondo le varie discipline o gruppi di discipline costituenti cattedre di ruolo.

Ai concorsi delle cattedre di materie di cultura generale possono essere ammessi i maestri elementari designati dal Consiglio regionale scolastico, fra coloro che abbiano almeno sei anni di lodevole servizio di ruolo.

Il vincitore del concorso, che abbia ottenuto e accettato la nomina, viene assunto nei ruoli in qualità di straordinario.

L'insegnante straordinario è promosso ordinario dopo un periodo di prova di tre anni.

Qualora la prova non sia favorevole, l'insegnante straordinario è dispensato dal servizio.

Le nomine decorrono dal 16 settembre.

Art. 14.

Presso ciascuna sede di Regio provveditorato agli studi è indetto, ogni biennio, uno speciale esame di idoneità riservato ai maestri elementari di ruolo per l'insegnamento dei

due gruppi di materie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8.

Dei maestri risultati idonei negli esami di cui al comma precedente sono formate due distinte graduatorie; una per quelli appartenenti al ruolo regionale, e una per quelli appartenenti ai ruoli comunali.

A parità di merito sono preferiti gli ex combattenti, gli orfani di guerra, i benemeriti della causa nazionale e i coniugati con prole.

Coloro che conseguono l'idoneità possono, entro il biennio e nell'ordine risultante dalla graduatoria, essere nominati titolari rispettivamente delle cattedre di ruolo dei corsi di avviamento Regi o istituiti dai Comuni, a seconda che siano iscritti nella prima o nella seconda delle due graduatorie ed in quanto non esistano vincitori di concorso in attesa di nomina.

L'idoneità conseguita in tali esami costituisce inoltre titolo per conferimento d'incarichi e di supplenze nelle scuole e nei corsi.

Art. 15.

Il maestro elementare assunto nei ruoli delle scuole o dei corsi di avviamento, che al termine del triennio di prova non sia riconosciuto meritevole della nomina ad ordinario, è restituito al ruolo di provenienza, riprendendovi il posto e il grado che vi aveva, e il trattamento economico che vi avrebbe conseguito se non ne fosse uscito.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al ministro, che decide, udito il parere della 3^a sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 16.

In quanto non sia disposto diversamente nel presente decreto, sono applicabili, al personale direttivo e insegnante delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento al lavoro, le norme che regolano lo stato giuridico dei presidi e degli insegnanti d'istruzione media, di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e sue successive modificazioni.

Le norme sui trasferimenti saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 17.

Gli stipendi e la carriera del personale di ruolo, insegnante e tecnico, delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, sono stabiliti nella annessa tabella *A*; quelli del personale dei corsi annuali e biennali appartenenti ai ruoli regionali sono determinati nell'annessa tabella *F*.

La spesa pel pagamento degli stipendi e delle retribuzioni al personale di ruolo delle scuole Regie è assunta dallo Stato, anche per quelle mantenute col contributo di enti locali e di privati. È corrispondentemente assorbito, sino a concorrenza di tale spesa, il contributo annuo che il Ministero dell'educazione nazionale paga pel mantenimento delle dette scuole.

Gli insegnanti incaricati delle scuole e dei corsi di avviamento sono retribuiti con assegno annuo in ragione di lire 330 per ogni ora settimanale di lezione, salvo che per la calligrafia, la stenografia, la dattilografia ed il canto, pei quali insegnamenti l'assegno annuo è di lire 220 per ogni ora settimanale di lezione.

Ove siano istituite sezioni con indirizzi specializzati, è stabilito, nel decreto di istituzione, per quale delle materie o gruppi di materie d'insegnamento l'incarico debba essere retribuito nella misura di lire 330 e per quale nella misura di lire 220 per ogni ora settimanale d'insegnamento.

Per le lezioni impartite dagli insegnanti di ruolo delle scuole Regie, in più dell'orario d'obbligo e fino ai massimi stabiliti nel presente articolo, i compensi relativi sono rispettivamente stabiliti in lire 300 o 200 annue per ogni ora settimanale.

I maestri incaricati dell'insegnamento dei corsi annuali, con orario alternato, sono retribuiti con la somma annua di lire 3000.

Gli istruttori pratici incaricati sono retribuiti con assegno annuo secondo l'annessa tabella *B*.

Quando le esercitazioni pratiche di plastica, in luogo di essere affidate, come di regola, all'insegnante di disegno, siano affidate ad incaricati o ad istruttori pratici, sono compensate nella misura di lire 220 annue per ogni ora settimanale d'insegnamento.

Il pagamento dei compensi agli insegnanti è fatto in decimi posticipati; il pagamento agli istruttori incaricati è fatto in dodicesimi.

La retribuzione dei supplenti è fissata nella stessa misura di quella degli incaricati.

In nessun caso gli insegnanti di ruolo, i supplenti e gli incaricati possono assumere, con orario diurno o serale, più di 28 ore settimanali d'insegnamento, salvo che si tratti di materie grafiche e di canto, pei quali insegnamenti il massimo consentito è di 32 ore.

È vietato ai professori di ruolo, ai supplenti e agli incaricati di impartire lezioni private ad alunni della scuola o del corso in cui insegnano.

Gli assegni, i compensi e le retribuzioni per gli incarichi, contemplati dal presente articolo, sono comprensivi dell'indennità caroviveri.

I comuni che hanno alle loro dipendenze scuole pareggiate o corsi pareggiati annuali o biennali d'avviamento al lavoro sono tenuti ad assegnare, agli insegnanti di ruolo che vi sono addetti, un trattamento economico non inferiore al minimo e non superiore al massimo risultante dalle suddette tabelle *A* ed *F*, per gli straordinari e gli ordinari, facendo loro gli stessi obblighi di orario.

Art. 18.

Gli insegnanti di ruolo, che nella propria classe impartiscono lezioni per un numero di ore inferiori alle 24 settimanali, debbono rimanere a disposizione della Direzione pel completamento dell'orario d'obbligo in altre classi ed anche in altre scuole o corsi secondari di avviamento esistenti nella stessa sede.

In quest'ultimo caso, l'orario d'obbligo può essere ridotto per non più di tre ore settimanali, con provvedimento del Regio provveditore agli studi.

Quando neppure in altre scuole o corsi l'insegnante possa espletare il proprio obbligo d'orario, deve rimanere, per le ore di differenza, a disposizione della Direzione per lavori didattici o per assistenza.

Art. 19.

Gli istruttori pratici sono scelti in seguito a concorso per esami tra coloro che siano prov-

visti di titolo di studio e di preparazione professionale che, a giudizio della sezione 3ª del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, siano riconosciuti validi ai fini dell'ammissione al concorso.

All'istruttore di ruolo si applicano le norme vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli istruttori pratici di ruolo delle scuole secondarie di avviamento al lavoro sono tenuti ad un servizio di otto ore giornaliere, anche in corsi comunque annessi alla scuola.

Ove nella stessa sede esista altra Regia scuola o altro Regio istituto di istruzione tecnica, gli istruttori pratici sono tenuti a completarvi l'orario d'obbligo, il quale però, in tal caso, è ridotto a sette ore giornaliere.

Quando neppure in altre scuole o corsi l'istruttore possa espletare il proprio obbligo d'orario, deve rimanere, per le ore di differenza, a disposizione della Direzione per lavori didattici o d'assistenza.

CAPO IV.

DEGLI ALUNNI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE.

Art. 20.

Alle scuole e ai corsi annuali o biennali di avviamento al lavoro sono ammessi i licenziati della scuola elementare, e, previo esame di ammissione, coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno, i 10 anni di età.

Sono ammessi anche coloro che abbiano superato l'esame di ammissione a una scuola media di primo grado.

Art. 21.

Alla classe seconda e terza della scuola ed alla seconda classe dei corsi di avviamento si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base ai risultati di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, secondo il disposto dell'articolo 24.

Gli alunni provenienti da scuola pubblica che non sia Regia o pareggiata, o da scuola

privata o paterna, accedono alle classi suddette per esame di idoneità al quale possono presentarsi purchè abbiano conseguito il titolo di ammissione alla prima classe tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, estiva ed autunnale.

Art. 22.

Gli alunni delle scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate, alla fine del terzo anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresì gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno tre anni il titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di avviamento al lavoro, o che compiano entro il 31 dicembre dell'anno, il 13º anno di età.

I licenziati delle scuole di avviamento al lavoro possono accedere al quarto anno del corso inferiore di istituto tecnico e di istituto magistrale, superando uno speciale esame di idoneità in italiano, latino e matematica.

Art. 23.

Al termine di ciascun trimestre e al termine delle lezioni il Consiglio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

Art. 24.

Per ottenere l'ammissione, l'idoneità o la licenza è necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie e nelle esercitazioni pratiche.

La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie e nelle esercitazioni pratiche e di otto decimi nella condotta.

Art. 25.

Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della sessione estiva abbia

conseguito meno di sei decimi in non più di due delle materie o gruppi di materie che verranno fissati dal regolamento di esecuzione o non abbiano potuto nella sessione estiva cominciare o compiere l'esame scritto, grafico o pratico, o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella sessione autunnale.

Le esercitazioni pratiche sono computate per una materia.

Art. 26.

Gli alunni, che facciano passaggio a scuola di avviamento di diverso tipo o specializzazione e che non abbiano seguito, in tutto o in parte, le esercitazioni relative al nuovo tipo o alla nuova specializzazione prescelta, devono completare la loro preparazione pratica compiendo, presso la nuova scuola, apposite esercitazioni, da determinarsi dal direttore della scuola medesima, su parere dell'insegnante della materia cui le esercitazioni si riferiscono.

Art. 27.

La scuola secondaria di avviamento al lavoro e i corsi annuali e biennali sono gratuiti. Gli alunni devono soltanto versare un contributo fisso annuo di lire 25, a titolo di rimborso di spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia, salvo quanto potrà essere disposto con provvedimento da emanarsi di concerto tra i ministri per l'educazione nazionale e per le finanze circa la tassa di educazione fisica.

Il contributo sarà pagato alla scuola in due rate: la prima all'atto della iscrizione; la seconda al primo gennaio. La metà del contributo è devoluta all'Erario.

Il direttore è tenuto a presentare uno speciale rendiconto annuo delle somme riscosse e delle relative erogazioni.

Tutti i licenziati da scuole Regie o pareggiate devono pagare all'Erario una tassa di diploma di lire 125. Nessun titolo scolastico può essere rilasciato ai licenziati senza il versamento di tale tassa.

Per essere ammessi allo speciale esame di cui al precedente articolo 22 pel passaggio al quarto anno del corso inferiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale i licenziati

di scuole di avviamento sono tenuti al pagamento all'Erario di una tassa di lire 50.

Dal pagamento delle due tasse sono esenti:

1° gli orfani dei caduti in guerra o per a causa nazionale;

2° gli alunni appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312;

3° i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e i loro figli;

4° gli alunni di disagiate condizioni che abbiano conseguito nello scrutinio finale una media di otto decimi nella condotta e di sette decimi nel profitto.

Le esenzioni sono concesse dal Consiglio dei professori.

CAPO V.

DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E SUBALTERNO.

Art. 28.

I comuni sono tenuti a fornire alle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro personale di segreteria e di servizio a' sensi degli articoli 97 e 100 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per le scuole derivate dalla trasformazione delle Regie scuole di cui alla lettera *b*) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, il personale di servizio e di segreteria resta a carico del bilancio delle scuole medesime, col trattamento, per il personale di segreteria, previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e per il personale di servizio, con trattamento non superiore a quello stabilito dallo Stato.

Resta a carico dello Stato il personale di servizio delle scuole derivate dalla trasformazione di Regie scuole complementari esistenti nella Basilicata e nella Sardegna.

Il personale di servizio di cui al precedente comma è nominato dal ministro per l'educazione nazionale, secondo le norme che saranno fissate nel regolamento di esecuzione, ed è assegnato nelle singole scuole nella misura di un bidello nelle scuole con non oltre tre classi di ruolo, di due bidelli nelle scuole con non oltre sei classi di ruolo, di tre bidelli nelle scuole

che hanno fino a 12 classi di ruolo, di quattro bidelli nelle scuole che hanno un numero maggiore di classi di ruolo.

Gli assegni dei bidelli a carico dello Stato sono fissati nella tabella G.

Art. 29.

Fermo restando il disposto dell'articolo 12 e del comma primo dell'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 8 alle spese per la istituzione e il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro si provvede con il concorso dello Stato ai sensi del presente decreto e coi contributi che le provincie, i comuni e i Consigli provinciali dell'economia vi destinino in aggiunta a quelli già assegnati alle scuole e ai corsi di cui all'articolo 7 di detta legge; con le contribuzioni delle associazioni professionali, a norma della dichiarazione XXX della Carta del Lavoro e dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè coi contributi di altri enti o privati.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 30.

A decorrere dall'esercizio 1930-31, il Ministero delle corporazioni verserà, entro il 30 settembre di ciascun anno, ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, la somma di lire 7.000.000, prelevando dal fondo di cui all'articolo 2 della legge 1^o maggio 1930, n. 710.

A decorrere dallo stesso esercizio ed entro la data anzidetta, le provincie, i comuni, i consigli provinciali dell'economia, gli altri enti, associazioni e privati verseranno annualmente ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, l'ammontare dei contributi assegnati alle scuole e corsi di cui all'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, devoluti alle scuole secondarie di avviamento al lavoro, nonchè l'ammontare dei nuovi contributi comunque concessi ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del ministro per l'educazione nazionale di concerto con quelli per l'interno e per le finanze

e, per quanto concerne i Consigli provinciali dell'economia, anche con quello per le corporazioni, sarà determinata la somma che ciascun Ente dovrà versare annualmente allo Stato ai sensi del precedente comma, e saranno stabilite le modalità per garantire i contributi dovuti al Tesoro.

Per l'esercizio finanziario 1930-31 il versamento, di cui al primo comma del presente articolo, dovrà essere effettuato entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, e quello di cui al secondo comma, entro un mese dall'emanazione dei decreti Reali di cui al terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 31.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è autorizzata l'assegnazione di lire 5.000.000 a favore delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro, da iscriversi, a decorrere dall'esercizio 1930-31, nel bilancio del ministero dell'educazione nazionale, in aggiunta agli stanziamenti di bilancio a favore delle scuole e dei corsi di cui all'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8.

Con decreti del ministro per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio in dipendenza del presente decreto.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 32.

I corsi integrativi di cui alla lettera a) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, ove non possano essere trasformati o fusi in scuole di avviamento al lavoro, saranno trasformati in corsi annuali o biennali a' sensi del presente decreto.

Art. 33.

La trasformazione e la fusione delle preesistenti scuole e corsi di cui all'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, sarà disposta con decreti Reali, su proposta del ministro per l'edu-

cazione nazionale, e dovrà avere completo effetto per l'anno scolastico 1931-32 entro i limiti dei ruoli del personale, preventivamente approvati di concerto con il ministro per le finanze.

Art. 34.

Il personale di ruolo delle soppresse Regie scuole complementari sarà inquadrato nei nuovi ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, a decorrere dal 1° luglio 1931, e con l'anzianità di servizio del ruolo di provenienza.

Gli insegnanti di materie le quali non abbiano esatta rispondenza con la denominazione di alcuna delle cattedre stabilite col presente decreto saranno assegnati alle nuove cattedre in conformità di una tabella di equiparazione che sarà fissata con decreto del ministro per l'educazione nazionale, sentita la 3^a sezione del Consiglio superiore.

Quando non possano essere assegnati a cattedre di ruolo, saranno adibiti ad insegnamenti che, secondo il presente decreto, vengono assegnati per incarico e saranno iscritti in un ruolo transitorio, col trattamento economico e di carriera che avrebbero avuto nel ruolo di provenienza.

Tale ruolo sarà numericamente ridotto man mano che i titolari cesseranno dal servizio.

Essi hanno tutti gli obblighi di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto. L'orario d'obbligo, per l'insegnante di disegno, è di 28 ore. Egli è tenuto anche all'insegnamento della calligrafia e alle esercitazioni di plastica.

Il personale di ruolo delle scuole e dei corsi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, passa nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro con decorrenza dal 1° luglio 1931.

Anche nei riguardi di tali passaggi si applicano le disposizioni di cui al comma 1°, 2° e 3° del presente articolo.

Gli insegnanti già appartenenti a ruoli delle Regie scuole tecniche e assegnati in ruoli transitori, a' termini dell'articolo 11 del Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, possono essere destinati a prestare servizio tanto nelle scuole, quanto nei corsi biennali di avviamento al lavoro.

Art. 35.

Il riconoscimento dell'anzianità pel servizio di maestro elementare, di cui all'ultimo comma

dell'articolo 9 della legge 8 gennaio 1929, n. 8, è limitato ai maestri che, anteriormente al l'anno scolastico 1929-30, trovavansi collocati nei ruoli delle Regie scuole di avviamento al lavoro di cui al Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523. Il riconoscimento medesimo ha effetto all'atto della promozione ad ordinari nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro ed è valevole a tutti i fini della carriera e dello stipendio.

Art. 36.

Effettuato il collocamento nei ruoli del personale di ruolo delle soppresse Regie scuole complementari e di quello delle scuole e dei corsi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, si provvederà — salvo quanto è disposto dal comma primo dell'articolo 41 del presente decreto — a coprire con nuove nomine i posti di direttore che risulteranno vacanti.

I posti vacanti nei ruoli degli insegnanti e degli istruttori pratici saranno coperti man mano che cesseranno dal servizio gli insegnanti dei ruoli transitori di cui all'articolo 34.

Art. 37.

I direttori di ruolo e gli insegnanti di materie tecniche e il personale tecnico di laboratori-scuola o di scuole ed istituti industriali e commerciali cui siano comunque annessi scuole o corsi di avviamento derivanti da trasformazione ai sensi dell'articolo 7 lettera *b*) della legge 7 gennaio 1929, n. 8, continuano a far parte del ruolo cui appartengono; ma sono tenuti a prestare servizio anche nelle scuole o nei corsi di avviamento predetti senza diritto a particolare compenso, salvo, quanto all'insegnamento, ciò che loro spetta per eventuale eccedenza sull'orario.

Art. 38.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è data facoltà ai comuni che abbiano scuole e corsi di avviamento, derivati dalla trasformazione di corsi integrativi di istruzione professionale, di nominare, a posti vacanti nei ruoli delle proprie scuole e corsi di avviamento, maestri elementari che abbiano lodevolmente insegnato per almeno tre anni nei corsi integrativi e che siano riconosciuti idonei mediante ispezione seguita da un colloquio sulle discipline d'insegnamento.

L'ispezione sarà disposta dal ministro per l'educazione nazionale.

Art. 39.

Gli insegnanti specializzati forniti dell'abilitazione di gruppo conseguita secondo le norme del cessato regime e attualmente del ruolo dei corsi integrativi, in applicazione dell'articolo 274 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono collocati nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento al lavoro derivati dai corsi stessi e vengono inquadrati come quelli che vi provengono dalla scuola complementare, muniti del medesimo titolo ed in applicazione dello stesso articolo 274.

Art. 40.

Le scuole secondarie di avviamento, derivate da scuole che godevano del pareggiamento al giorno della pubblicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 8, possono, su proposta dei Regi provveditori agli studi, essere autorizzate a tenere esami con effetti legali fino al termine dell'anno scolastico 1931-32; la conferma del loro pareggiamento è subordinata all'accertamento della esistenza delle condizioni di cui al presente decreto.

Sono altresì autorizzati a tenere esami con effetti legali e sotto la vigilanza del Regio provveditore agli studi, fino al termine dell'anno scolastico 1931-32, i corsi e le scuole secondarie di avviamento al lavoro derivati dai corsi integrativi dipendenti dai comuni che hanno amministrazione scolastica autonoma; a partire dall'anno scolastico 1932-33 tali corsi e scuole saranno pareggiate a norma di legge.

Art. 41.

Nel primo quinquennio di attuazione del presente decreto, nelle scuole derivate dalla trasformazione dei corsi integrativi d'istruzione professionale la direzione sarà affidata per incarico.

Nel primo quinquennio di applicazione del presente decreto non saranno assunti istruttori pratici di ruolo.

Nel primo triennio di applicazione del presente decreto l'insegnamento delle materie di cultura generale nei corsi annuali di avviamento al lavoro sarà affidato, di regola, dai Regi

provveditori agli studi a maestri elementari che lo impartiscono in orario alternato.

Art. 42.

Gli insegnanti attualmente in servizio presso i corsi annuali e biennali di avviamento al lavoro dei comuni, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, godano di un trattamento economico più favorevole di quello che sarà stabilito a' sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 17 conservano l'eccedenza a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti.

Art. 43.

Sono abrogate tutte le disposizioni diverse o contrarie a quelle del presente decreto.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite, a completamento delle disposizioni del presente decreto, le norme interpretative ed integrative eventualmente necessarie.

Art. 44.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1930,
Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

GIULIANO

MOSCONI

ACERBO

BOTTAL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA A.

**CARRIERE E STIPENDI DEL PERSONALE
DELLE REGIE SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO AL LAVORO**

	Grado	Stipendio
1. — Direttori (<i>Gruppo A</i>):		
In prova	8°	16.700 3.700
Stabile (dopo 3 anni di servizio)	7°	19.000 5.200
Dopo 7 anni di servizio	7°	20.000 5.200
Dopo 11 anni di servizio	7°	21.000 5.200
2. — Insegnanti (<i>Ruolo B - Gruppo A</i>):		
Straordinari	11°	9.300 1.800
Dopo 2 anni	11°	10.000 1.800
Dopo 3 anni (ordinario)	10°	12.200 2.200
Dopo 6 anni	10°	12.800 2.200
Dopo 8 anni	9°	14.400 3.000
Dopo 12 anni	9°	15.000 3.000
Dopo 13 anni	8°	16.700 3.700
Dopo 17 anni	8°	17.500 3.700
Dopo 21 anni	8°	18.000 3.700
3. — Istruttori pratici (<i>Gruppo B</i>):		
Prima nomina	12°	5.900 1.500
Dopo 2 anni	12°	6.200 1.500
Dopo 4 anni	12°	6.500 1.500
Dopo 6 anni	11°	9.300 1.800
Dopo 8 anni	11°	10.000 1.800
Dopo 11 anni	11°	10.500 1.800
Dopo 21 anni	10°	12.200 2.200

Dopo 25 anni	10°	12.800 2.200
Dopo 29 anni	10°	13.500 2.200
Dopo 34 anni	10°	14.400 2.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale
 GIULIANO.

Il ministro per le finanze
 MOSCONI.

TABELLA B.

TABELLA DEI COMPENSI ANNUI LORDI PER GLI ISTRUTTORI
 PRATICI INCARICATI DELLE SCUOLE E DEI CORSI ANNUALI
 E BIENNALI DI AVVIAMENTO AL LAVORO

Numero ore settimanali	Compenso annuo	Numero ore settimanali	Compenso annuo
2	660	26	4.188
3	807	27	4.334
4	954	28	4.480
5	1.101	29	4.626
6	1.248	30	4.772
7	1.395	31	4.918
8	1.542	32	5.064
9	1.689	33	5.210
10	1.836	34	5.356
11	1.983	35	5.502
12	2.130	36	5.648
13	2.277	37	5.794
14	2.424	38	5.940
15	2.571	39	6.086
16	2.718	40	6.232
17	2.865	41	6.378
18	3.012	42	6.524
19	3.159	43	6.670
20	3.306	44	6.816
21	3.453	45	6.952
22	3.600	46	7.108
23	3.747	47	7.254
24	3.894	48	7.400
25	4.041		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale
 GIULIANO.

Il Ministro per le finanze
 MOSCONI.

TABELLA C.

REGIA SCUOLA DI AVVIAMENTO AL LAVORO A TIPO AGRARIO

ORGANICO-TIPO DEL PERSONALE.

Materie d'insegnamento	Qualifiche	
	di ruolo	incaricati
1. — Direzione	1	—
2. — Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista .	1	—
3. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, e di igiene	1	—
4. — Disegno e calligrafia	1
5. — Lingua straniera	1
6. — Canto corale	1
7. — Religione	—	1
8. — Elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia e di contabilità agraria, disegno professionale (1)	1	—
9. — Esercitazioni pratiche (2)	1	—

(1) Quando l'insegnamento del gruppo di materie non è assunto dal Direttore non si istituisce la cattedra di ruolo.

(2) Le esercitazioni pratiche possono essere affidate per incarico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale

GIULIANO.

Il Ministro per le finanze

MOSCONI.

TABELLA D.

REGIA SCUOLA SECONDARIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO
A TIPO INDUSTRIALE E ARTIGIANO

ORGANICO—TIPO DEL PERSONALE.

Materie d'insegnamento.	Qualifiche	
	di ruolo	incaricati
1. — Direzione	1	—
2. — Lingua, italiana, storia, geografia e cultura fascista	1	—
3. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di igiene e di merceologia (1)	1	—
4. — Disegno e calligrafia	—	1
5. — Lingua straniera	—	1
6. — Canto corale	—	1
7. — Religione	—	1
8. — Elementi di scienze applicate, di tecnologia e di costruzioni, disegno professionale (2)	1	—
9. — Contabilità ed economia domestica (3)	—	1
10. — Esercitazioni	1 (4)	—

(1) L'insegnamento della merceologia è impartito nelle sole scuole industriali femminili di avviamento al lavoro.

(2) Il titolare della cattedra di ruolo di scienze applicate, di elementi di tecnologia e costruzioni e disegno professionale è, di regola, il direttore della scuola.

(3) L'insegnamento della contabilità ed economia domestica è impartito nelle scuole industriali femminili di avviamento al lavoro in sostituzione di quello di elementi di scienze applicate, di tecnologia e di costruzioni; di regola è affidato per incarico.

(4) Le esercitazioni pratiche possono essere affidate per incarico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale

GIULIANO.

Il Ministro per le finanze

MOSCONI.

TABELLA E.

REGIA SCUOLA DI AVVIAMENTO AL LAVORO A TIPO COMMERCIALE
ORGANICO-TIPO DEL PERSONALE.

Materie d'insegnamento.	Qualifiche	
	di ruolo	incaricati
1. - Direzione	1	—
2. - Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista	1	—
3. - Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di igiene e di merceologia	1	—
4. - Disegno e calligrafia	—	1
5. - Lingua straniera	—	1
6. - Canto corale	—	1
7. - Religione	—	1
8. - Computisteria, ragioneria e pratica commerciale (1).	1	—
9. - Stenografia	—	1
10. - Dattilografia	—	1

(1) Quando l'insegnamento del gruppo non è assunto dal Direttore, non si istituisce in cattedra di ruolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze
MOSCONI.

TABELLA F.

CARRIERA E STIPENDI DEL PERSONALE INSEGNANTE DEI CORSI
ANNUALI E BIENNALI DI AVVIAMENTO AL LAVORO

Gruppo B.	Grado	Stipendio	Supplemento di servizio attivo
Straordinario	11°	9.300	1.800
Dopo 2 anni di servizio	11°	10.000	1.800
» 3 » (ordinario)	11°	10.000	1.800
» 5 »	11°	10.500	1.800
» 9 »	10°	12.200	2.200
» 13 »	10°	12.800	2.200
» 18 »	10°	13.500	2.200
» 23 »	10°	14.400	2.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze
MOSCONI

TABELLA G.

CARRIERA E STIPENDI DEI BIDEI DELLE REGIE SCUOLE DI
AVVIAMENTO AL LAVORO A CARICO DELLO STATO

	Stipendio	Supplemento di servizio attivo
Stipendio iniziale	5.000	800
Dopo 4 anni	5.300	800
» 8 »	5.700	800
» 12 »	6.100	800
» 16 »	6.500	800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale

GIULIANO.

Il Ministro per le finanze

MOSCONI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MANFRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFRONI. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare su questo decreto-legge innanzi tutto per associarmi completamente alla dotta relazione del collega Cian, così alle misurate lodi come alle giuste critiche fatte a questo disegno di legge.

In realtà dobbiamo riconoscere che l'onorevole Ministro ha raccolto una dolorosa eredità, in quanto la scuola di avviamento al lavoro, a cominciare dal titolo, non è stata una felice creazione. Dobbiamo riconoscere che l'onorevole Ministro ha fatto il possibile perchè i danni fossero lievi: guarirla completamente non ha potuto, poichè si trattava di una lesione organica. In ogni modo anche nel cambiamento del titolo c'è una buona speranza e nel modo con cui sono stati congegnati gli articoli, soprattutto nella divisione in quattro categorie, con la felicissima introduzione della categoria marinara.

Desidero, però, fare due raccomandazioni all'onorevole Ministro. Una riguarda gli articoli 12 e 13 « degli insegnanti ». Abbiamo degli insegnanti laureati che provengono dalla scuola tecnica, dalla scuola complementare che meritano tutta la nostra attenzione perchè sono benemeriti dell'insegnamento ed ai quali si è fatto un grave torto nei vari cambiamenti. Si è prima promesso loro che avrebbero potuto passare liberamente ad altri istituti; poi, dato che l'esodo era impressionante, si è corsi al riparo e si è fatta una specie di legge catenaccio per impedire il promesso passaggio; adesso si è finalmente fatto qualche cosa di buono: si è cioè ammesso che essi possano passare ad altre scuole, previo esame.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla condizione di molti di questi insegnanti laureati che hanno 40-45 anni di età e ai quali si impone l'obbligo di un esame; si tratta di gente che ha fatto sempre il proprio dovere che ha sempre molto onorevolmente compiuto il proprio ufficio e che, oltre a tutto, ha anche una certa età. Ora sappiamo quale

difficoltà presenti un esame di latino, specialmente quando gli esaminandi non sono più giovani.

Vorrei che nel regolamento si temperasse la disposizione di questi articoli, facendo qualche concessione e tenendo conto delle benemeritenze degli insegnanti anziani.

L'onorevole Ministro sa come io abbia ormai compiuto cinquanta anni di insegnamento, ed abbia visto passare innanzi a me una legione di giovani, sia di sesso maschile che di sesso femminile; come abbia fatto parte di parecchie Commissioni di esami di concorso per le scuole tecniche, e per le complementari,

Ho quindi potuto constatare come fra gli odierni insegnanti della scuola di avviamento si trovino moltissimi meritevoli di riguardo che non sembrerebbe equo si dovesse ora obbligare a dare un esame.

Una seconda raccomandazione vorrei fare, riguardante la direzione delle scuole. Giustamente il legislatore ha stabilito che di regola alla direzione di una scuola di avviamento di tipo agrario sia chiamato un agrario, alle scuole di tipo commerciale un competente in materie commerciali, ma il legislatore, o almeno gli impiegati che hanno sottoposto all'onorevole Ministro questa legge, non hanno pensato che così essi facevano un grave torto a della brava gente a cui si è preclusa la via alla direzione: cioè a tutti gli insegnanti di materie letterarie, che restano effettivamente esclusi dagli uffici direttivi.

Ora, se l'onorevole Ministro volesse prendere in esame le relazioni dei provveditori, potrebbe vedere che oggi alle direzioni quali incaricati si trovano molti, di ambo i sessi, che provengono dalla facoltà di lettere e hanno dimostrato di saper tener molto bene e molto efficacemente la direzione. Ho letto qualche relazione di provveditore che fa caldissimi elogi a delle direttrici le quali hanno veramente rialzato le sorti di qualche Istituto. Ebbene, a costoro si dice: non potrete giunger alla direzione che spetta semplicemente ai titolari di materie di coltura tecnica.

In questo articolo però c'è un « di regola »: io vorrei che invece ciò si facesse « per eccezione » e che si riservasse il diritto alla direzione anche a dei bravi insegnanti di lettere.

Non ho altro da dire.

GUIDI FABIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI FABIO. Scuserà il Senato, se io non essendo nè un professore nè un insegnante, prendo la parola in questo disegno di legge così importante: vi porterò una nota speciale come amministratore, facendo delle brevissime osservazioni. Queste scuole di avviamento, l'onorevole Ministro dell'educazione le ha riordinate, togliendole da quell'incertezza che regnava ormai da diversi anni, specie dopo l'abolizione della scuola tecnica, che è stata tanto bistrattata, ma che aveva tanti meriti che poi non si sono più riveduti. In fondo era una scuola di carattere assolutamente popolare, che incontrava il favore del pubblico, e, volere o no, con quella licenza che rilasciava, ha procurato a molte e molte migliaia di persone il loro collocamento.

Quindi se una scuola arriva ad essere ben veduta e a diventar popolare, e riesce a trovare anche una sistemazione per coloro che la frequentano, si può certamente dire che è benemerita. Ma ora non è più il caso di parlarne, perchè da troppo tempo questa scuola è finita. Alla scuola tecnica si sostituì la scuola complementare; ma siccome anche questa non ha dato i risultati che il legislatore sperava, dal 1929 è stato cambiato il nome della scuola complementare in quello di scuola di avviamento al lavoro. Ora questa scuola di avviamento al lavoro se ha un carattere speciale, deve ritrovarlo in un tipo di istruzione tecnica, poichè il programma culturale presso a poco è quello stesso che aveva la scuola complementare. Giustamente perciò le viene attribuito un carattere a tipo agrario, a tipo industriale, a tipo artigiano o a tipo marinaro. L'articolo 4 del decreto ne dà maggiore certezza quando dice: « In relazione al proprio tipo, ogni scuola secondaria di avviamento a tipo agrario o industriale deve, di regola, avere il campo o laboratorio di esercitazione pratica ».

È questo un concetto molto giusto, che fa onore al ministro che lo ha proposto, perchè il punto assolutamente essenziale, per il quale questa nuova scuola di avviamento al lavoro deve differenziarsi dall'antica scuola complementare, è precisamente quello di avere una officina, un laboratorio, un campo sperimentale, in modo che i giovani che frequentano

questi corsi possano avere un effettivo avviamento verso quel mestiere al quale intendono indirizzarsi, e comincino nella stessa scuola ad imparare qualche cosa. Questo concetto, ripeto, è giustissimo; ma avrà l'onorevole Ministro i mezzi necessari per poter fare questi impianti tecnici? Io ne dubito un po'.

Intanto certamente si vuol mandare avanti la parte che riguarda la cultura come essenziale; dopo, se si potrà, verrà anche il resto. Vi sono alcune scuole, specialmente professionali femminili, che fino ad oggi avevano i loro laboratori, che erano fiorentissimi e frequentati, laboratori di cucito, di ricamo, di sartoria, ecc. Un articolo della legge, mi pare nel riordinamento dell'insegnamento tecnico, dice che queste scuole potranno, anche trasformate in scuole di avviamento al lavoro, continuare ad avere i loro laboratori, se il bilancio della scuola lo consentirà. Io temo molto che questo sia possibile. Intanto se si comincia a togliere dal bilancio della scuola tutto quello che è necessario per i bisogni della cultura generale, ritengo che il bilancio stesso abbia facilmente ad esaurirsi, e per il resto quindi non ci saranno i fondi. Ora se, come io credo, è una cosa molto grave che alle scuole di avviamento al lavoro non si dia quel laboratorio tecnico, quell'officina o quel campo sperimentale che ci dovrebbe essere, certamente sarebbe molto più grave se questi laboratori dovessero essere soppressi o chiusi dove già esistevano. Sarebbe un colpo fatale per quelle scuole. Le scuole certamente sarebbero abbandonate da quelle alunne che le frequentano e, ridotte di numero, dopo pochi anni rischierebbero di essere soppresses per mancanza di alunne.

Comprendo benissimo che, in questo momento così grave, non si possono chiedere all'onorevole ministro delle finanze delle somme che non può dare, ma non so se allora, mancando i mezzi, valeva proprio la pena portare delle innovazioni, e se non era meglio invece lasciare ancora per qualche tempo le cose come stavano. Per lo meno non si sarebbero messe in imbarazzo quelle scuole che bene o male andavano avanti da loro. Nell'articolo 4° del disegno di legge si trova però una specie di via di uscita, perchè si dice: « quando il campo per le esercitazioni, nelle scuole e

nei corsi a tipo agrario, non venga fornito da enti, da istituzioni o associazioni agrarie o da privati, il Ministero potrà autorizzare la scuola o il corso ad assumerlo in affitto ».

Ora qui si parla di campi sperimentali, ma il concetto può estendersi facilmente per cercare aiuti dagli enti ed associazioni anche per i laboratori. Pur troppo nei piccoli luoghi questi enti o queste associazioni non esistono o non hanno i mezzi per venire incontro alle necessità di queste scuole. Ed allora cosa rimane? Rimane sempre il povero comune, capro espiatorio di tutto.

Il Senato sa benissimo che i bilanci dei comuni quest'anno sono stati redatti dopo l'applicazione della legge sui tributi locali, che è stata compilata da una Commissione interparlamentare. Si sa che ai bilanci comunali sono state tolte molte entrate, ed altre sono state diminuite: sovrimposte, tassa sul bestiame, ecc. Di fronte alla diminuzione di questi cespiti di entrata si è avuto una diminuzione nelle spese bilancio. Fra le spese soppresses, vi è appunto quella della istruzione media.

Ora, se il comune dovesse nuovamente incorrere a spese per l'istruzione, si verrebbe a ristabilire quello che la Commissione interparlamentare aveva creduto di sopprimere, e quindi il bilancio, che con tanta fatica aveva raggiunto il suo equilibrio, verrebbe subito ad essere alterato.

Si dirà che il comune non ha nessun obbligo del genere, perchè nessuna legge gli impone questo concorso. Osservo però che ci sono degli obblighi morali che a volte sono più forti degli altri; vi sono delle esigenze a cui il comune non può sottrarsi, anche a costo di turbare il suo bilancio o di rinunciare a eseguire altre opere pubbliche che forse potranno anche essere più necessarie. Io desidererei che il Governo non mettesse i comuni in una dolorosa alternativa che sarebbe così penosa e difficile a risolversi.

Ho fatto queste brevi osservazioni perchè ritengo che il fondamento della legge sia ottimo e così pure il concetto che l'ha ispirata; ma credo che sia necessario un suo completamento, altrimenti, se rimarrà così a mezzo, non potrà portare tutti quei benefici che avrebbe potuto dare.

Se io devo esprimere un mio stato d'animo,

certamente tutto personale, io dovrei dire che questa legge non mi dà tutta quella sicurezza che avrei desiderato, perchè ritengo che non vi siano mezzi adeguati per poterla attuare completamente e perchè vedo la tendenza assoluta a completare la cultura a danno della parte di laboratorio e di addestramento professionale. Certamente questa legge potrà essere migliorata nella sua applicazione pratica, poichè oggi è ancora in stato embrionale. In ogni modo ho fiducia piena nell'alto senno e nella personalità dell'onorevole ministro dell'educazione nazionale e sono sicuro che egli con la sua intelligenza, con la sua vasta cultura e con tutto quell'interesse che porta ad ogni problema dell'istruzione, saprà praticamente trovare il modo di rendere questa legge utile per le classi popolari e per la Nazione. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego gli onorevoli senatori scrutatori a volersi riunire per procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Agnelli, Alberici, Ancona, Artom, Asinari di Bernezzo.

Bazan, Bellini, Berenini, Berio, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borsarelli, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Camerini, Campili, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Cavazzoni, Celesia, Chersi, Chimienti, Cian, Cippico, Conci, Concini, Conti, Corbino, Credaro, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, Della Gherardesca, Del Pezzo, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Figoli des Geneys.

Gabbi, Gallina, Garbasso, Garroni, Gatti Salvatore, Giampietro, Grandi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Libertini, Longhi, Luciolli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Martino, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montanari, Montresor, Morrone, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Pais, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro, Pujia, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sitta, Solari, Sormani, Squitti, Suardo, Supino.

Tacconi, Tanari, Thaon di Revel, Tiscornia, Tolomei, Tomasi della Torretta.

Varisco, Venturi, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visocchi.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sul disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CIAN, relatore. Onorevoli senatori, per fortuna io non ho che da rimandare alla mia relazione, che è abbastanza diffusa e abbastanza sincera. Sopra tutto vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro su alcune di quelle raccomandazioni, che ho sentito il dovere di fare, ed ho ferma fiducia che egli ne terrà conto, adeguatamente alla portata della legge e alle possibilità presenti, in sede di regolamento e di applicazione della legge stessa.

Io mi associo «toto corde» alle savie e sensate osservazioni e raccomandazioni fatte dal collega Manfroni ed anche sono lieto di aver rilevato che l'onorevole collega Guidi ha voluto corroborare con le sue osservazioni, frutto di lunga esperienza, quanto io avevo osservato su quel punto da lui sopra tutto illustrato.

Quanto alla scuola tecnica che egli, se non ho male inteso, considera defunta e male defunta — mi è parso di sentire nelle sue parole quella nostalgia che è in molti, della vecchia scuola tecnica — io sono lieto di fargli notare che questa scuola tecnica è risorta per virtù di una legge votata anche da noi, risorta conforme alle esigenze dei nuovi tempi; ond'è da augurarsi che faccia buona prova. A questa resurrezione io ho avuto occasione di accennare nella mia relazione, ma in forma forse troppo fuggevole.

Qui mi permetto di richiamare tutta l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un punto che non potevo trattare nella relazione in forma di proposta, sotto pena di far rinviare la legge all'altro ramo del Parlamento; il che è da escludersi. Vorrei dunque sottoporre all'onorevole ministro un quesito con la speranza che la soluzione da me prospettata possa essere tenuta presente da lui per un eventuale decreto da aggiungere a questa legge.

Il punto sul quale desidererei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro è questo. All'articolo 12 del decreto-legge che stiamo discutendo, si parla della istituzione di ruoli distinti di insegnanti delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento al lavoro o professionale. Questa distinzione non sembra opportuna, perchè viene a produrre, comunque la si consideri, una vera e propria sperequazione che, se non m'inganno, rasenta l'ingiustizia.

Infatti delle due, l'una: o i concorsi dei quali si parla all'articolo 13, sono identici così per i programmi come per le condizioni e i titoli di ammissione, e allora gl'insegnanti dei due gruppi hanno parità di merito a cui dovrebbe corrispondere necessariamente parità di diritti; oppure i concorsi per esami e per titoli sono differenti e allora si viene a consacrare ufficialmente un' inferiorità non giustificata per gli insegnanti dei Regi corsi in confronto agli insegnanti delle Regie scuole. Inevitabile conseguenza, credo io, di questa sperequazione in entrambe le ipotesi sarà la diserzione dei concorsi per insegnanti di corsi. I più degl'insegnanti punteranno naturalmente verso le Regie scuole, rinunciando ai Regi corsi, tanto più che nulla è stabilito nella legge presente per

quanto riguarda il passaggio di questi dai Regi corsi alle Regie scuole.

Quindi mi permetto di prospettare all'onorevole ministro la convenienza, con norme comuni di concorsi, di provvedere alla formazione di un ruolo unico di insegnanti di Regie scuole e di Regi corsi di avviamento al lavoro.

Questo ruolo unico potrebbe essere generale, come quello di tante categorie di insegnanti di istruzione media, oppure regionale, come quello dei maestri elementari. Lo stesso si dica dei concorsi relativi.

Quindi qualificando e classificando in base ai risultati dei concorsi gli insegnanti dei corsi e delle scuole rispettivamente di 1° e 2° grado, e mediante norme speciali, con opportuni provvedimenti fissando anche le condizioni di passaggio per dare così possibilità di sviluppo alla carriera degli insegnanti, si farebbe certo anche una distinzione, ma una distinzione dovuta agli effetti del concorso e transitoria, tale, cioè, che, lungi dall'essere una sperequazione ingiusta, sarebbe uno stimolo e uno sprone agli insegnanti i quali si vedrebbero meglio dischiusa così una via per ascendere secondo i criteri e le promesse del Regime.

Una raccomandazione ancora mi permetto di aggiungere a quelle fatte all'onorevole ministro, perchè voglia prendere in benevola considerazione le domande di alcuni insegnanti, fra i quali non mancano i laureati o provvisti di diploma di Istituto superiore di Magistero, che asseriscono di essere stati lesi nei loro diritti per la negligenza o l'arbitrio di certi comuni autonomi che non avrebbero applicato come dovevano le tassative disposizioni, prescritte dall'articolo 152 del Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare in vigore, nell'assegnare gli insegnanti di cultura ai corsi integrativi.

Concludo rilevando ancora una volta, dopo quanto ho detto nella relazione, che la questione di vitalissima importanza è questa del corpo insegnante; e appunto per ciò ho richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro su tale argomento. Per la stessa ragione mi permetto d'insistere su un punto della relazione: quello che riguarda la necessità che gli sforzi dell'onorevole ministro e dei suoi funzionari convergano in modo specialissimo a far sì che con la maggiore sollecitudine possibile si

ottenga quella omogeneità nel corpo insegnante stesso che ora urta contro molte difficoltà e contro uno stato di fatto che è stato giustamente prospettato anche dall'onorevole collega Manfroni.

È evidente che l'efficacia di questa scuola sarà di tanto maggiore quanto maggiore sarà questa omogeneità nel corpo insegnante, cioè tra le due schiere di cui esso è composto, quella degli insegnanti di cultura generale e quella, che sarà più difficile, io credo, a procurarsi ed ad addestrare, degli istruttori tecnici, o pratici, come dice la legge, la schiera che dovrebbe essere veramente di tecnici e pratici, per i corsi speciali dei quattro gruppi o tipi di scuole di avviamento. Quindi gli sforzi dell'onorevole ministro devono tendere sopra tutto a fare un'opera di selezione progressiva, continua, intelligente ed equa, anche in una di quelle forme suggerite dall'onorevole collega Manfroni. In questo modo si otterrà, oltre il resto, il desiderabile risultato di imprimere a questa nuova o rinnovata scuola di avviamento al lavoro o professionale (o, come io preferirei di dire, « scuola di avviamento al lavoro professionale ») un carattere sempre più profondo, e peculiare, inconfondibile in confronto di tutte le altre scuole. Solo in tal modo questa sarà la scuola destinata ad aiutare, ad incoraggiare, ad agevolare in tutti i modi il popolo lavoratore che tende ad elevarsi lavorando e studiando, e non sarà una delle ultime benemerenzze del Regime verso il popolo che, disciplinato e consapevole, lavora. (*Applausi*).

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Ringrazio il camerata senatore Cian e i camerati senatori che hanno parlato su questa legge e li ringrazio soprattutto dello spirito realistico a cui hanno ispirato le loro osservazioni.

Ringrazio in particolare il camerata Cian la cui relazione fra i molti pregi ha appunto anche quello di essere informata ad un preciso senso realistico, pregio questo che, per me, ha sempre maggiore importanza proprio nella trattazione dei problemi scolastici.

In questo campo la realtà non è sempre rigidamente determinata in forme materiali, e

perciò troppo facilmente la si dimentica per abbandonarsi con più libertà a costruire un programma ideale rispondente alle proprie esperienze e al proprio angolo visuale. Orbene il senatore Cian ha avuto il merito di ricordare una cosa molto importante, e lo ha anche detto il senatore Manfroni, che cioè qui non si tratta di fare una legge nuova e di istituire una nuova scuola, ma che si tratta solo di perfezionare una legge precedente, e mettere in grado di funzionare regolarmente scuole che esistono già da anni e che in qualche modo assolvono già un compito nella nostra vita nazionale. Con vivo senso realistico ci ha risparmiato la proposta di radicali restaurazioni della scuola professionale e lunghe disquisizioni su quelle questioni particolari, per le quali è sempre possibile una molteplicità di soluzioni, e ci ha dato molti saggi ed utili consigli per il maggior perfezionamento, che coi mezzi a nostra disposizione, ci sia possibile di una realtà che non si può distruggere. Su questa base e con questi intendimenti bisogna discutere il problema delle scuole di avviamento professionale, e su questa base e con questi criteri mi è grato discuterla davanti all'alto Consesso del Senato.

Queste scuole, come ormai sappiamo tutti, furono create dal mio eminente predecessore mediante la fusione di due, anzi di tre, diverse scuole: dei corsi integrativi, cioè della sesta, settima ed ottava classe complementare, fondate in altro tempo, delle scuole complementari, eredi delle antiche scuole tecniche, e di altre scuole, appartenenti al Ministero dell'economia nazionale, che portavano appunto il nome di avviamento al lavoro. In un primo momento l'istituzione di questa nuova scuola, che eliminava un triplone di scuole anteriori, fu salutata con unanimi approvazioni. Invece, in un secondo momento, è stata oggetto di una fiera critica che talora, con assoluta intransigenza, ne ha chiesto addirittura la distruzione.

Io conosco benissimo tutte le ragioni che hanno determinato questa ostilità e prodotto questa fiera critica. Anzitutto le scuole di avviamento avevano veramente, nel congegno amministrativo creato dalla legge del 1929, alcuni difetti che ne impedivano la funzione normale; un'altra ragione di ostilità e di critica era poi quel certo misoneismo vago che è

naturale davanti ad ogni istituzione nuova, ed una terza ragione era, infine, la melancolia nostalgica di alcuni insegnanti che dalle scuole medie si sono trovati in queste scuole di avviamento, ed hanno temuto di essere discesi in una scuola di carattere elementare e di averci perduto il loro prestigio di professori laureati. A queste se ne può aggiungere ancora un'altra, cioè un certo timore non ingiustificato che non si riuscisse a fondere pienamente le due correnti di vita scolastica venute a confluire in questa nuova scuola.

Orbene noi esamineremo queste ragioni che hanno determinato l'ostilità e le obiezioni ripetute dalla critica, ma desidero dire subito qui in Senato ciò che ho detto davanti alla Camera, che io credo ora, come ho sempre creduto, al valore effettivo di queste scuole, credo che i difetti reali si possano eliminare, che i timori vani si possano dissipare, e che la scuola d'avviamento professionale possa rappresentare un effettivo progresso della nostra coltura popolare e della nostra vita italiana.

I nostri corsi integrativi (la sesta, settima ed ottava, per intenderci più facilmente) non erano scuole inutili per il nostro popolo, ma nemmeno rispondevano ad una precisa esigenza di coltura popolare, non avevano una loro fisionomia ben distinta, e non rispondevano ad una precisa esigenza e a un preciso fine: non erano nè scuola elementare, nè secondaria e non aggiungevano una coltura che portasse un nuovo elemento alla formazione di uomini e di lavoratori. La scuola complementare era in fondo una buona scuola, ma era forse troppo modesta come scuola media per la borghesia, ed era troppo alta come integrazione di coltura elementare per i figli del popolo. Mancava in Italia una scuola che desse ai figli del popolo ciò che loro abbisogna dopo le scuole elementari, cioè l'avviamento alle professioni tecniche. Una deficienza, che in Italia è stata lamentata sempre, è precisamente quella delle maestranze. I lavoratori italiani e in special modo i lavoratori italiani delle province meridionali, offrivano braccia robuste e intelligenza pronta ma raramente delle speciali attitudini. Migliaia e migliaia di questi nostri lavoratori sono stati sfruttati per la colonizzazione di estese regioni per tutta la terra, ma, proprio per questa ragione, non hanno

avuto il meritato riconoscimento del loro lavoro. Mancava la scuola di mezzo fra le elementari e le scuole di specializzazione tecnica, che prendesse i migliori fra i figli del popolo e nel tempo stesso ne elevasse la coltura generale e ponesse i primi fondamentali elementi per una superiore coltura professionale. Mancava la scuola di cui parliamo oggi. Si rassicuri il senatore Cian, ora abbiamo queste scuole, e non vogliamo snaturarle. Esse sono e debbono restare scuole di popolo, scuole di selezione popolare, che hanno il compito di creare nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio una prima aristocrazia di lavoratori, fare, cioè, dei lavoratori più aperti e più attivi, capaci di un maggior rendimento, e preparare i migliori fra di essi alle scuole di superiore specializzazione tecnica.

Quando io ho portato la mia attenzione su queste scuole, come dicevo dianzi, vi ho scorto alcuni difetti che ne impedivano il funzionamento: anzitutto mancavano i mezzi finanziari adeguati, e poi mancava un organo burocratico alla periferia, che facesse da intermediario fra queste molte scuole e il Ministero. E a questi difetti io ho inteso rimediare col presente decreto-legge.

Queste scuole facevano capo ai consorzi, i quali hanno fatto dovunque del loro meglio e in molte provincie hanno fatto ottimamente, ma non avevano sufficiente organizzazione burocratica. Perciò, sebbene fossi e sia sempre più convinto della utilità di questi consorzi per mantenere il contatto fra le scuole professionali e le forze produttive, ho creduto opportuno passare anche queste scuole alla dipendenza dei Provveditorati agli studi. La finanza, con giusta comprensione dell'importanza di queste scuole, mi ha dato se non larghezza di mezzi, almeno quel tanto che era ed è loro assolutamente necessario per vivere e attendere tempi migliori. E così sono stati eliminati i due difetti più gravi.

Un'altra modificazione si è presentata necessaria, anche per ragioni di bilancio, ma non solo per questa ragione. Secondo la legge del 1929 ogni scuola era per così dire mista nei due primi corsi, e solo nel terzo corso la scuola assumeva uno speciale tipo industriale, agrario, commerciale. Con questo decreto-legge si è stabilito il carattere e il tipo della scuola

fino dal primo corso. La pretesa che una scuola di avviamento sia per due anni agraria, industriale, commerciale e marinara nel tempo stesso, porta necessariamente a questo dilemma: che il carattere professionale della scuola resti per due anni un'idea, oppure che la scuola diventi un organismo mastodontico sproporzionato ai fini ed ai mezzi. Secondo le condizioni e le richieste locali si avranno scuole di avviamento dei vari tipi; nulla vieta, naturalmente, che nei centri più importanti si possano avere più scuole di distinti tipi, ma ogni scuola deve avere una sua vita individuale ed un suo tipo, una sua attrezzatura ed una sua finalità. E con queste modificazioni credo che la scuola di avviamento abbia fatto un passo decisivo nel suo perfezionamento.

Resta in molti una preoccupazione che le due correnti scolastiche, provenienti dai corsi integrativi e dalle scuole complementari, non riescano a fondersi e che la mancata fusione nocca alla corrente che diremo più schiettamente popolare: la preoccupazione, cioè, che la scuola di avviamento possa essere invasa e conquistata dai figli della borghesia che se ne vogliano servire con minor spesa come preparazione a studi superiori, con danno dei figli del popolo che chiedono alla scuola solo il complemento di coltura e gli elementi tecnici per il loro lavoro. Questi critici mi hanno chiesto infatti che io chiudessi l'adito, da queste scuole e dalle scuole tecniche, all'istituto tecnico inferiore e superiore.

Il senatore Cian ha troppo senso della realtà per chiedermi questa chiusura di strade, ma non nasconde la preoccupazione che la scuola di avviamento possa tradire il suo carattere popolare, e che risorga in essa quell'antica scuola tecnica che era la scuola di coltura generale, non classica ma genericamente umanistica, che preparava gli alunni alle professioni liberali minori. Orbene io voglio rassicurare l'onorevole Cian. L'antica scuola tecnica risorge oggi nell'istituto tecnico inferiore: risorge più ricca e più nobile, come la vita della nazione è risorta ad un piano più alto. E risorge con un anno d'insegnamento di più, e con quel minimo di conoscenza del latino che bisogna portare nella coltura generale del popolo italiano. Un materiale errore d'interpretazione della legge del 1923 rendeva im-

possibile la fondazione di istituti tecnici inferiori staccati dal superiore: questo errore è stato corretto e parecchi istituti tecnici inferiori sono stati fondati nel passato anno e, se i mezzi finanziari lo consentiranno, non escludo che se ne possano fondare altri. Questa è la via normale, per i figli della piccola borghesia, verso l'istituto tecnico superiore. Io sono convinto che ben rari saranno i casi in cui i genitori li avvieranno per la via delle scuole professionali. Anzitutto le famiglie, anche a costo di qualsiasi sacrificio, preferiscono sempre la scuola che si presenta come la via normale e meglio rispondente alle loro aspirazioni ed anche alla loro posizione sociale. In secondo luogo si badi che la scuola di avviamento, se è quasi gratuita per la frequenza, costringe ad una tassa per chi vuole passare all'istituto tecnico o magistrale. E aggiungo poi che l'esame non sarà affatto una formalità per chi voglia passare all'istituto tecnico o magistrale, ma sarà un esame serio che aprirà la strada solo ad alunni di speciali attitudini. D'altronde l'esperienza ci dice che se sono in aumento le scuole di avviamento professionale, è in aumento anche la popolazione scolastica che bussava alle porte degli istituti tecnici e magistrali, nonché dei ginnasi: il che vuol dire che le scuole di avviamento non tolgono alunni alle altre scuole medie, che, quindi, le scolaresche delle scuole di avviamento hanno una loro omogeneità e non c'è affatto da temere la tendenza a cercare in queste scuole una specie di via traversa per l'istituto tecnico o magistrale. Io non ho creduto impedire ai giovani di eccezione il passaggio dalle scuole di avviamento a scuole superiori per parecchie ragioni: perchè non amo i vicoli ciechi, perchè amo giudicare i giovani non dal passato ma dalla capacità che mostrano verso l'avvenire, perchè amo tenere ben distinti i tipi di scuola, ma amo anche tenere i raccordi fra di esse. E c'è un'ultima ragione per la quale non mi sento di precludere passaggi eventuali dalle scuole di avviamento agli istituti tecnici: ed è proprio la questione della sempre crescente popolazione scolastica. È una questione di eccezionale gravità. Io non credo che lo Stato possa prendersi la responsabilità di negare la coltura a chi la chiede, e tanto meno quando si tratta poi di coltura popolare. Ebbene, pensiamo che

l'affluenza alle scuole va crescendo anno per anno, cominciando dalle scuole più umili. In questi ultimi anni il numero degli iscritti nelle scuole elementari delle regioni dell'Italia meridionale è cresciuto di oltre trecentomila. E in tutta la penisola continuamente cresce il numero delle domande d'iscrizione a tutte le scuole medie: e, quando si pensa ai sacrifici che compie la nostra piccola e media borghesia per la istruzione dei figlioli, non si ha il coraggio di chiudere delle porte per dar ragione a teorie più o meno geniali. Perciò non vedo nessun male che dalle scuole di avviamento al lavoro si possa accedere, con un esame sulle tre materie fondamentali della coltura all'istituto tecnico inferiore, o all'istituto magistrale; e che i licenziati dalle scuole di avviamento agrarie ed industriali, dopo aver specializzato la loro coltura tecnica, possano poi accedere alle corrispondenti sezioni degli istituti tecnici.

Si è detto da molti che anche i programmi delle scuole di avviamento sono troppo difficili e bisogna renderli più facili. È una cosa che si dice dei programmi di tutte le scuole, e io non sono alieno da una ulteriore revisione, e non escludo la possibilità di sfrondarli e alleggerirli un poco in ogni ordine di scuola. Ho al Ministero una Commissione che compie questo lavoro per le scuole elementari e un'altra che fa altrettanto per le scuole medie, e spero che si giunga a qualche risultato, e vedremo anche per le scuole di avviamento. Non posso a meno però di non pensare che di sfrondamento e alleggerimento si parla da decine d'anni e che, se questo sfrondamento fosse stato fatto tutte le volte che se ne è avuta l'intenzione, i programmi non ci sarebbero più. La qual cosa mi fa dubitare che in qualche parte quest'idea significhi solamente l'onesta aspirazione ad un tipo di perfetto programma che ognuno accarezza per conto suo, secondo la sua forma di coltura e le sue esigenze familiari. Ed ho osservato anche questo, che sono sempre gli uomini studiosi quelli che si preoccupano che si studi troppo: il che mi fa pensare che una certa tendenza antintellettualistica a svalutare la dottrina sia una forma mentale se non qualche volta persino una ostentazione comune negli uomini molto dotti. Bisogna poi osservare che spesso la difficoltà è solo nella nuova forma di espressione: e bisogna sopra

tutto ricordare che ciò che rende facile l'apprendimento non è tanto l'enunciazione del programma quanto la capacità didattica dell'insegnante. Ad ogni modo lasciamo che a noi insegni qualche cosa, anche in questo campo, l'esperienza, e penseremo anche ad una revisione di programmi.

Poichè ho parlato di insegnamenti e di talune loro melanconie, io desidero dire loro che comprendo ed anche apprezzo la sensibilità al proprio prestigio, ma non mi è parsa giustificata la loro preoccupazione di essere menomati nel loro prestigio per essersi trovati ad insegnare in una scuola professionale. Il valore dell'intelligenza non si misura dai diversi campi della coltura cui si applica, ma dalla capacità di creare nei diversi campi una coltura più ampia e più profonda. Ad ogni modo, col Regio decreto del 13 novembre scorso, ho dato modo di passare da queste scuole ad altre scuole medie ai professori che abbiano titoli sufficienti. Questo non ho potuto fare subito perchè non potevo lasciare troppo queste scuole senza insegnanti per la preoccupazione che molti avevano di essere menomati nella loro dignità: ma a poco a poco, coll'applicazione del suddetto decreto, si provvederà a collocare tutti gl'insegnanti nel posto più rispondente alle loro aspirazioni e alle loro attitudini.

Un'ultima questione, dopo la quale mi permetterò di concludere, è quella dei corsi annuali e biennali. Per particolari esigenze locali tali corsi possono avere programmi e anche orari ridotti ed in tal caso per passare da uno di questi corsi ad una scuola dove si faccia programma e orario normale ci vorrà un esame. Se in questi corsi annuali o biennali si faccia invece l'insegnamento intero come nei corrispondenti corsi di una scuola intera e la mancanza di uno o due corsi dipenda da estrinseche ragioni contingenti, non c'è ragione di negare la parità. Però questi corsi ridotti hanno sollevato in molti un dubbio: che le diverse condizioni d'ambiente vengano a tracciare nell'unità delle scuole di avviamento professionale una differenza tale da costituire addirittura una duplicità di scuole, le une di tono più umile e le altre di tono più elevato. Per me il dubbio non è affatto grave. Come ho detto avanti, il Governo fascista solo questo

anno ha fondato una ventina d'istituti tecnici inferiori, parecchi istituti magistrali, molti corsi di ginnasi, e certo farà sempre tutto il possibile per offrire un adeguato numero di scuole medie ad alunni e professori che mostrino attitudine ad una coltura di carattere più umanista: farà cioè il possibile per liberare la scuola di avviamento professionale da elementi che ne rompano l'omogeneità. Ad ogni modo, per l'eventualità di troppo notevoli differenziazioni che si abbiano a verificare, noi abbiamo riconosciuto anche a queste minori scuole professionali la possibilità di assumere particolari specializzazioni d'insegnamento, con forme alle particolari esigenze locali, ed abbiano ammesso corsi con programmi ridotti nei centri minori. Sicchè possiamo anche mettere da parte i dubbi che discendono solo da astratte disquisizioni teoriche e attendere con sicuro animo che questi dubbi ci vengano posti dalla esperienza della realtà. Per ora, lo dico francamente, considero la istituzione delle scuole di avviamento professionale una benemeranza del Governo fascista verso la coltura italiana. Ad accogliere gli alunni usciti dalle scuole elementari che desiderano una superiore coltura media stanno istituti tecnici, istituti magistrali, ginnasi, più di 500 scuole di avviamento professionale e più di 600 corsi; ed io sono lieto di constatare che, mentre gli spiriti melanconici parlavano di fallimento della scuola professionale, il numero degli iscritti cresce: solo in un anno il numero degli iscritti nelle scuole governative è cresciuto da 64.000 a 78.000. Se si contano gli iscritti a tutte le scuole e corsi governativi e liberi si sale alla cifra di 130.000. E si sale a questa cifra, ripeto, proprio mentre dobbiamo fondare nuove scuole medie ogni anno e le prime classi dei ginnasi, istituti tecnici e magistrali sono anche esageratamente affollate. Ripeto ancora, mentre gli spiriti melanconici e acidi mostrano di preoccuparsi delle sorti della coltura, noi possiamo constatare, cominciando dalle scuole elementari come si è detto avanti, un afflusso crescente a tutte le nostre scuole e non solo alle tradizionali scuole umanistiche ma a tutte le più diverse scuole di pensiero e di lavoro; e senza vane iattanze possiamo dire che con queste scuole si è messa in attività una grande fucina di coltura pratica per il

popolo: e, consentite che io riconosca anche qui il segno della mentalità dell'opera fascista, che, mentre spinge più in alto l'anima e lo sguardo nel regno dell'ideale, sente più energicamente l'aderenza alla realtà, e in questa unità di ideale e di realtà, di coltura e di azione ricostituisce l'unità della coscienza umana. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta. Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 » (N. 1152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo stampato n. 1152.*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CELESIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Onorevoli colleghi, riprendo brevemente un motivo che ha avuto larga risonanza e nelle relazioni della Camera dei Deputati e del Senato, e nella discussione che si è svolta con ampiezza e con elevatezza di concetti innanzi all'altro ramo del Parlamento. Voglio parlare della questione della viabilità; questione che, per riassumere il mio pensiero in poche parole, ormai si deve specialmente considerare dal punto di vista dell'equilibrio della spesa tra

i diversi rami dell'amministrazione. Noi tutti concordi abbiamo constatato i larghissimi progressi che si sono fatti nella viabilità maggiore. Non è il caso che io ripeta le lodi, giustamente attribuite all'Azienda della Strada, per i rapidi brillantissimi risultati ottenuti. Noi che in questa materia eravamo, si può dire, gli ultimi, siamo oggi, almeno per la qualità, tra i primissimi. Nella dotta e diligente relazione del nostro relatore, ed anche alla Camera dei Deputati, è stato rilevato come un terzo della nostra maggiore viabilità sia stato ricostruito tenendo presenti le più moderne esigenze della civiltà ed i bisogni attuali e futuri del popolo italiano. Inoltre possiamo confidare che anche gli altri due terzi andranno a posto presto se, come speriamo, la situazione economica e finanziaria del Paese permetterà di sostenere tutti i sacrifici necessari.

Così pure, con sentimento di profonda ammirazione, constatiamo essere state in parte costruite quelle autostrade che, se rappresentano una speranza avvenire, è bene non siano del tutto trascurate, perchè dimostrano che cosa può e sa fare l'Italia anche in questa materia.

Ma vi è un'altra parte importantissima della viabilità la quale, in confronto delle due parti di cui ho brevemente parlato, non ha avuto fino ad oggi tutta l'attenzione che merita: parlo della viabilità minore.

L'antico regime aveva un sistema che può avere avuto — ed ha effettivamente avuto — degli inconvenienti, ma che ha portato a dei risultati ottimi. Mi domanderete perchè io rievoco ciò, o meglio se io rievoco questo sistema per ristabilirlo. No, onorevole ministro, lo rievoco perchè sia sostituito degnamente.

La viabilità minore, che in sostanza sta alla viabilità maggiore come il sistema venoso sta al sistema arterioso, ha avuto nell'antico regime un suo sistema. La legge del 1865 sulle vie obbligatorie produsse i suoi frutti; la stessa legge del 1881 sulle strade provinciali ha portato dei benefici; se non fu in tutto applicata, il che può essere stato anche un vantaggio, indubbiamente ha prodotto utili risultati. Abbiamo avuto in seguito la legge del 1903, importante per strade di accesso alle stazioni, poi quella del 1906, per le strade dei comuni isolati. Tutto questo assieme organico di leggi

si fondava sostanzialmente sul principio che alla creazione e manutenzione delle strade fossero chiamati a collaborare gli enti locali, e, talvolta, in virtù dell'articolo 321 (se la memoria non mi tradisce) della legge sui lavori pubblici, anche gruppi di agricoltori e le popolazioni.

Ora tutto questo non è stato totalmente ed organicamente sostituito. Vi fu una legge Carnazza del 1923 che mirò a creare uno stato giuridico per la viabilità minore, ma questa legge, come ella sa, onorevole Ministro, non ha avuta pratica applicazione. Si nota il principio di un ritorno al concetto di stimolare le attività locali e le attività private nella legge sulla bonifica integrale, laddove essa considera le vie interpoderali e le strade poderali; ma, secondo me, non basta: tale principio non è sufficientemente sviluppato e mancano tuttora i necessari accordi con quella che è l'amministrazione chiamata a curare la viabilità, l'amministrazione, cioè, dei lavori pubblici.

Sopra questo punto, onorevole Ministro, io richiamo tutta la vostra attenzione. Occorre pensare a questa viabilità minore che è trascurata ed insufficiente, e alla quale gli enti locali non possono provvedere come si dovrebbe; lo abbiamo constatato anche in sede di Commissione per i tributi locali. Voglio qui, per incidenza, ricordare che fu fatta la proposta, nella Commissione, di attribuire una notevole parte di questa viabilità alle Amministrazioni provinciali, che hanno una preparazione e una organizzazione tecnica che avrebbe permesso di provvedervi sufficientemente bene; ma si dovette desistere da questo proposito, che era stato autorevolmente manifestato anche dalla Commissione che studia il Codice della strada, di cui era relatore il senatore De Vito, perchè constatammo che agli enti locali sarebbero mancati i mezzi per provvedere a questa importantissima parte della viabilità.

Quindi questa parte è rimasta sospesa e il Governo fa quello che può, ma con mezzi limitatissimi.

Nello stesso bilancio dei lavori pubblici io ho veduto scomparsi quegli stanziamenti, sia pure modesti, che in base all'antica legge esistevano; ora esiste soltanto uno stanziamento unico per sussidi agli enti locali delle varie

regioni, ma in proporzioni ridotte, e ritengo che esso sia attualmente assorbito quasi totalmente da impegni assunti in precedenza.

È necessario quindi provvedere perchè la viabilità secondaria è non solo il necessario completamento della vita del Paese, ma altresì un avviamento alla soluzione di una serie di importantissime questioni sulle quali si discute ogni giorno.

Se ripensiamo alla gravità delle questioni agrarie di cui si è discusso qui tanto profondamente ed esaurientemente nelle ultime due sedute, vediamo che molti di quei problemi che si agitano e che non trovano una soddisfacente soluzione la otterrebbero, almeno in parte, se la viabilità dei centri minori agrari fosse curata e mantenuta come si deve. Il trasporto dei prodotti agrari, la diffusione dei concimi chimici, sono tutte questioni che si risolverebbero in parte migliorando la viabilità.

Si avvantaggerebbero anche l'istruzione pubblica rurale e le scuole di avviamento al lavoro, se dalle piccole borgate disperse nelle impervie vallate delle nostre Alpi e attraverso le pianure fredde e gelide si potesse più facilmente accedere alle scuole.

Potrei dilungarmi ancora su questo argomento, ma ho desiderio di concludere.

La mia conclusione è questa: occorre dare a questa viabilità secondaria anzitutto una sistemazione giuridica, perchè l'antica è venuta meno e la nuova non è ancora organizzata; occorre organizzarla per tutti i fini che la viabilità secondaria si propone, e deve avere.

Si è anche parlato della necessità dell'approvazione di piani organici regolatori. In questa secondaria materia bisogna andare assai più adagio, bisogna studiare le diverse categorie di strade che si debbono costruire e procedere non con criteri aprioristici, come nella sistemazione giuridica, ma con criteri pratici che solo può fornire lo studio delle singole regioni e delle singole provincie, direi anche dei singoli circondari e dei singoli comuni.

Questa raccomandazione, onorevole Ministro, io affido alla vostra giovanile esperienza, sopra tutto al vostro fervore e al vostro amore per il nostro Paese. Sono certo che, con l'avviamento alla soluzione di queste questioni, noi renderemo un grande servizio, non soltanto alla questione della viabilità, ma a tutte le maggiori

questioni che in questo momento premono sull'avvenire e sull'economia del Paese. (*Applausi*).

SANJUST. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANJUST. Lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1932-33, approvato dalla Camera dei deputati, viene ora sottoposto all'esame ed al voto del Senato. La spesa complessiva dell'amministrazione dei lavori pubblici ammonta, per l'esercizio considerato, a lire 991 milioni 237.950 con un aumento di lire 54.412.430 in confronto delle previsioni autorizzate per il 1931-32 in lire 936.825.520.

Questo aumento si riferisce per lire 512.750 alla categoria del movimento dei capitali, per le rimanenti lire 53.899.680 alle spese effettive e per lire 27.182.430 a trasporto di fondi da o ad altri bilanci. L'aumento della spesa risulta quindi di lire 27.230.000 ed è dovuto, per una parte, ad oneri già a carico di Enti locali, trasferiti allo Stato per effetto del Testo Unico di legge sulla finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e, per il resto, ad accertate od urgenti necessità dei servizi dipendenti.

L'Azienda autonoma statale pareggia il suo bilancio nella somma complessiva di lire 416.373.000, con la diminuzione di lire 19 milioni 810.000 in confronto dell'ammontare di lire 436.183.000, risultante dal bilancio dell'esercizio in corso.

Tutto ciò premesso, passo ad esaminare la struttura e l'efficienza dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il prossimo esercizio, augurandomi che, in forza degli stanziamenti, sottoposti al vostro esame, possa l'amministrazione dei lavori pubblici, alla quale ho avuto l'onore di appartenere per oltre quarantasette anni, perfezionare continuamente l'opera sua, per il bene morale e materiale della nostra Patria amatissima. E passo a qualche particolare.

Dopo il periodo dell'abbondanza, dal 1926-27 al 1928-29, i pagamenti sono andati e vanno ancora diminuendo; ed oggi il bilancio si aggira attorno al miliardo. In questa somma sono comprese le spese per il personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quello di ruolo del Genio civile, e per quello del

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1932

Ministero, e tutte le altre spese relative al funzionamento dell'amministrazione.

Il Magistrato alle acque porta una spesa di circa lire 530.000, le pensioni ed indennità ascendono a lire 10.200.000.

Se passiamo poi agli stanziamenti per opere ossia alle vere e proprie spese utili, abbiamo le seguenti cifre:

Per opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 12 milioni 800.000;

per opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnici amministrativi decentrati, lire 15.910.000;

per opere nell'Italia centrale in gestione all'Amministrazione centrale, lire 12.800.000;

per opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnici amministrativi decentrati, lire 570.000;

per opere nell'Italia meridionale ed insulare, in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 3.800.000;

per opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione di uffici tecnici amministrativi decentrati, lire 11.635.000;

contributo all'Azienda autonoma statale della strada, lire 130.000.000.

E qui torna opportuno di osservare che le spese per parecchie delle opere accennate, in un avvenire non lontano, potranno diminuire e specialmente quella elevatissima del contributo all'Azienda autonoma statale della strada; postochè le strade, se ben mantenute e curate, possono durare in buono stato per un tempo più lungo, diminuendo così le spese ordinarie di manutenzione.

Volendo ora avere un riassunto della spesa divisa per opere e per regioni si può compilare il prospetto seguente:

SPESE PER LA	Opere stradali	Opere idrauliche	Opere marittime	Opere edilizie	Opere igieniche ed acquedotti	Lavori in dipendenza di alluvioni, piene, frane ed eruzioni vulcaniche
Italia Settentrionale	14.000.000	54.000.000	6.000.000	8.800.935	<i>per memoria</i>	900.000
Italia Centrale	4.500.000	17.000.000	3.500.000	6.000.170	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
Italia Meridionale ed Insulare . .	4.500.000	61.000.000	12.000.000	10.976.325	16.000.000	1.700.000

Spese comuni all'Italia settentrionale, meridionale ed insulare per l'edilizia economica e popolare per estinzione di debiti: L. 663.270 (annualità diverse).

Tutto ciò ho premesso per dare un'idea del riparto della spesa fra le diverse opere e fra le diverse regioni.

Passo ora alla parte che riguarda l'efficienza tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici la quale, malgrado le ristrettezze del bilancio, specialmente se si fanno confronti con altre Nazioni, provvede alle esigenze del paese in modo adeguato ai bisogni e tecnicamente lodevole.

L'esecuzione dei lavori pubblici nel Regno è affidata al Corpo Reale del Genio civile che

attende alle sue mansioni, sempre più estese, con abnegazione e con competenza.

L'Italia nostra, per la sua configurazione, presenta difficoltà non lievi alla esecuzione di lavori stradali, idraulici e marittimi: difatti la penisola è come tagliata in due, nel senso longitudinale, dalla catena degli Appennini, ed è cinta nella sua frontiera da quella delle Alpi, mentre le isole di Sardegna e di Sicilia, senza parlare delle minori, aggiungono allo isolamento condizioni orografiche infelici, sponde generalmente di difficile approdo, corsi d'acqua asciutti

nella stagione calda e pericolosamente gonfi durante l'inverno, con paurosi sbalzi di livello massimo. Per queste condizioni locali si può affermare che gli uffici del Genio civile delle isole hanno una missione specialmente gravosa. Ma si deve constatare che essi compiono con abnegazione e con competenza la loro missione. Talchè, se si paragonano le nostre opere pubbliche odierne con quelle di mezzo secolo addietro, si constata ancora che, malgrado la guerra e malgrado le perturbazioni atmosferiche e marittime, il progresso dei nostri lavori pubblici si è svolto con mirabile rapidità tanto in patria quanto nelle colonie, producendo notevoli effetti economici.

Rammerò ora alcune fra le opere che hanno più direttamente influito su l'efficienza economica della Nazione, ed incomincerò dai lavori stradali.

Lavori stradali. — Dopo le prime costruzioni ferroviarie le strade ordinarie ebbero un certo periodo dirò così di abbandono; senonchè lo sviluppo dell'automobilismo mutò radicalmente i termini del problema stradale, e le strade dall'abbandono passarono alle più assidue cure dell'Amministrazione. Si migliorò di conseguenza la manutenzione stradale, ma ciò non bastando all'irrompente trionfo degli automezzi, si venne alla costruzione delle autostrade, che hanno portato una vera rivoluzione nei trasporti terrestri.

L'avvenire di tali trasporti non si può completamente antivedere: ma si può fin d'ora pensare che *tutte* le strade ordinarie dovranno, in tempo non lontano, essere costrutte come le autostrade, per cui dovranno imporsi speciali regole generali circa la struttura delle ruote e dei pneumatici per tutti, o quasi, i veicoli stradali.

La relazione della Commissione di finanza sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nota a questo proposito come nel 1928 sia stata istituita l'azienda autonoma della strada per la quale al controllo preventivo della Corte dei conti è sostituito il controllo consuntivo a mezzo di un ufficio speciale della Corte stessa, dislocato nell'azienda, per far presto e bene.

Le strade sommano a circa 21 mila chilometri: il programma fu di sistemarne 6000

chilometri entro cinque anni, programma che fu largamente superato.

Lavori idraulici. — Si provvede:

a) alla manutenzione delle vie navigabili ed alla illuminazione della rete dei porti lacuali compresi in quelle vie;

b) alla sistemazione dei porti fluviali e lacuali tra i quali sono specialmente da raccomandare quelli del Ferrarese;

c) al servizio idrografico fluviale;

d) ai servizi di piena.

Lavori marittimi. — Si provvede alle spese di manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti.

Lavori diversi. — Non è possibile elencare i lavori diversi perchè questi si rendono necessari volta per volta in seguito all'avverarsi di circostanze singolari.

Dirò solo, con cognizione di causa, che in ogni occasione sia fra l'imperversare di nubifragi imponenti sui laghi, sul Po e sulle altre vie navigabili, sia nel manifestarsi di danni ingentissimi in porti per mareggiate eccezionali, sia in caso di inondazioni, terremoti, interruzioni di linee, disastri occasionali e simili, i miei antichi colleghi, cioè gli ingegneri e gli assistenti del Genio Civile si sono sempre comportati da buoni soldati, pronti all'azione ed al sacrificio senza alcuna osservazione, senza un lamento. Permetterà il Senato che a questi miei modesti ma insuperabili collaboratori io mandi il mio saluto augurale perchè l'apprezzata opera loro si possa svolger sempre per il maggior bene e per il decoro della Patria nostra amatissima e per la loro elevazione morale e materiale.

Dopo ciò io esprimo l'avviso che lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario del 1° luglio al 30 giugno 1933, meriti la vostra approvazione. (*Applausi*).

MILLOSEVICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILLOSEVICH. La questione di cui debbo intrattenermi non è affatto nuova: essa ha formato oggetto di discussione in Parlamento ed altrove. Senza risalire a precedenti troppo remoti, ricorderò, per esempio, che nel 1912 funzionò una Commissione di studi presso il Ministero dei lavori pubblici, presieduta dall'illustre nostro collega il senatore Sciàloja.

La Commissione, di cui facevano parte tecnici e geologi, eseguì uno studio accurato, ma provvedimenti legislativi, allora, non seguirono. Recentissimamente, e cioè nella discussione di questo bilancio alla Camera dei deputati, questa questione fu oggetto di un accenno speciale nella relazione della Giunta del bilancio. Inoltre il Presidente della stessa Giunta, l'onorevole Puppini, che è un valentissimo idraulico, ne parlò con competenza e con fervido interesse e l'onorevole ministro dei lavori pubblici gli diede ampie assicurazioni.

Premesso questo, io dovrei serbare il silenzio; con vantaggio forse mio, certo vostro, onorevoli colleghi. Ma debbo invece parlarne brevemente, perchè ne ho la missione da parte di corpi tecnici e scientifici, ai quali per ragione di studio io appartengo.

Come avrete forse già compreso, si tratta della disciplina delle acque sotterranee, o meglio, mi correggo, della disciplina delle utilizzazioni delle acque sotterranee, perchè queste, a differenza di quelle superficiali, spesso sfrenate e selvagge, sono invece disciplinatissime. Nel caso nostro indisciplinati sono i ricercatori e gli utenti. L'onorevole relatore della Giunta del bilancio della Camera dei deputati, usò per definire questa indisciplina, una parola grave e cioè la chiamò stato di anarchia. Lasciando a lui la responsabilità di questa qualifica, io mi limito a dire che, in fondo, egli ha perfettamente ragione e ad accennare esemplificando, agli inconvenienti che già si verificano e, soprattutto, a quelli più numerosi e più gravi che potranno verificarsi nell'avvenire, ove non si provveda immediatamente. Perchè, oggi, ai ricercatori di acque sotterranee non è imposta alcuna norma tecnica, e, se si impone qualche norma igienica, lo si fa solo indirettamente, in dipendenza dei regolamenti d'igiene. Ed agli utenti non è imposta alcuna regola nei riguardi dei quantitativi e della destinazione delle acque.

È diffusa la conoscenza che il livello delle acque superficiali, freatiche, quelle più largamente usate, è soggetto ad una variazione stagionale. E forse è meno noto che, in Europa almeno, questo livello delle acque freatiche ha una tendenza ad approfondirsi tanto da permettere ad alcuni geologi la previsione, non troppo consolante, dal progressivo dissecca-

mento della terra. Questo, secondo me, non è tanto dovuto ad una variazione climatica progressiva, che non è dimostrata in modo sicuro, ma alla diminuzione dei boschi e dei terreni sodi per la diffusione delle coltivazioni intensive. E non si ignora neanche che ogni nuovo pozzo che si pratica in una falda artesiane, cioè in quella che ha acque più profonde, di provenienza più lontana, dotate di un certo carico, perciò salienti, tante volte anche zampillanti, non s'ignora, dico, che ogni nuovo pozzo diminuisce la portata degli altri preesistenti. Abbiamo letto tutti nei libri di scuola che la prima terebrazione eseguita nel bacino di Parigi trovò l'acqua, ad una profondità di 600 metri, a tale pressione da determinare uno zampillo che si elevava di 40 metri sopra il livello della Senna, mentre le successive diminuirono l'altezza e la pressione del primo pozzo. Tutto ciò è abbastanza noto, ed è strano che non se ne traggano le conseguenze immediate: e cioè che il patrimonio idrico sotterraneo è tutt'altro che inesauribile, e che bisogna usarne con parsimonia.

Se ci proponiamo una inventariazione, non spaventatevi!, per larghissime linee e brevisimamente, del patrimonio idrico sotterraneo italiano, possiamo constatare che è un patrimonio grande ed in talune regioni addirittura cospicuo.

Tutta la pianura padana, nella concezione più estesa, ha acque freatiche abbondanti e falde artesiane a diverse profondità. Un computo approssimativo della quantità di queste acque, sulla base di un certo spessore medio di alluvione e di un certo coefficiente di media porosità delle rocce che lo costituiscono, porta al risultato che sotto la pianura padana vi è una massa d'acqua di 30 metri di spessore che con lentissimo moto defluisce verso il mare. L'efflusso e le perdite sotterranee per faglie del terreno sono compensate dall'alimentazione sui margini del bacino.

Queste acque freatiche e queste falde artesiane sono largamente sfruttate per piccoli e grandi bisogni con impianti di diversa importanza: fra i maggiori vanno notati quelli per l'alimentazione idrica di Torino, di Milano e di Pavia e di tante altre città, basati sullo sfruttamento delle acque artesiane.

Modena, come è noto, è la città dei pozzi

che invece di artesiani noi italiani dovremmo chiamare modenesi. In un primo livello più superficiale da 18 a 25 metri di profondità pescano più di un migliaio di pozzi che si mettono rapidamente in equilibrio fra loro; vi è poi un secondo livello più profondo al quale si è ricorso in tempi più recenti e poi ancora un terzo che il Municipio di Modena pensò in un certo momento di utilizzare per una più igienica alimentazione idrica della città. In seguito, per non privare gli agricoltori dei dintorni di questa risorsa escogitò un'altra soluzione ricorrendo a sorgenti montane.

VICINI MARCO ARTURO. Soluzione che poi ha abbandonato di nuovo per ritornare al concetto primitivo.

MILLOSEVICH. È noto poi che a Rimini l'alimentazione idrica è fatta in questo modo, anzi dirò che i primi pozzi artesiani in Italia furono fatti a Rimini, in epoca romana, e la stessa alimentazione hanno Pesaro e altre città.

Una delle regioni in cui lo sfruttamento di queste acque è esercitato su vastissima scala con ottimi risultati economici è la pianura pisana dalla chiusa della Gonfolina al mare, tra Pontedera e Pisa, dove c'erano fino a poco tempo fa quasi 200 pozzi, di cui il primo, quello della piazza di Pontedera, fatto trivellare dal Granduca nel 1830. A nord di Pisa la pianura di Viareggio, la Marina di Massa e la spianata del Bisagno presentano falde artesiane importantissime. A sud, i dintorni di Piombino, le alluvioni dell'Ombrone vicino a Grosseto, l'Agro Pontino, le limitate pianure costiere dell'Italia meridionale e tante altre hanno impianti di utilizzazione più o meno importanti.

Questo inventario, questa rapida esposizione di una recente e crescente intensificazione dello sfruttamento di acque sotterranee negli ultimi decenni e più ancora nel decennio di Regime Fascista, è un sintomo confortante perchè ad esso è legato il progresso dell'agricoltura e dell'igiene. Ben fa il Governo ad incoraggiare la ricerca delle acque del sottosuolo ed a premiare i ricercatori, ma premio e incoraggiamento devono essere subordinati a certe condizioni.

Rifarò in parte il quadro esposto accennando agli inconvenienti già manifesti. La derivazione idrica per Torino, quella di Venaria

Reale, quando si fecero le prime perforazioni, diede un certo quantitativo di acqua: oggi, con un numero di pozzi maggiore, si constata una sensibilissima diminuzione della portata complessiva dell'impianto. È qui opportuno un chiarimento perchè una tale diminuzione può apparire in contrasto con l'affermazione che prima ho fatto della imponente quantità di acqua esistente nel sottosuolo della valle Padana.

Quella di un immenso deposito di acqua dolce esteso quanto la pianura padana, di 30 metri di spessore, che defluisce lentissimamente al mare, è una rappresentazione sintetica. Effettivamente siffatto quantitativo è distribuito in falde artesiane distinte, e a varie profondità, separate da strati impermeabili e asciutti, in comunicazione diretta fra loro solo raramente, in comunicazione indiretta più spesso. Data la minima velocità di cui in generale è dotata l'acqua che le percorre, avviene che, se una falda è sfruttata rapidamente e abbondantemente, l'emungimento non è immediatamente compensato da un'ulteriore afflusso di acqua e si stabilisce sbilancio che non può essere sistemato se non con una lunga interruzione o con la diminuzione della portata degli impianti.

Caso analogo è accaduto a Vicenza che trae l'acqua dai pozzi artesiani del Moracchino. Gli aumentati bisogni della città hanno indotto l'amministrazione civica a fare eseguire nuove terebrazioni, il cui risultato fu una diminuzione della portata complessiva dell'impianto.

Nella pianura Pisana gl'inconvenienti si manifestano assai gravi. Anni sono il livello dell'acqua affiorava sul terreno o era anche un po' superiore; ora invece si è abbassato di 4 metri.

I proprietari dei pozzi si affrettano ad impiantare delle pompe che rendono più costosa la estrazione dell'acqua, ed aumentando l'erogazione dei pozzi, aggravano in conseguenza lo squilibrio. Così è da temere che presto gli agricoltori debbano ricorrere ad acque più profonde e di più costosa utilizzazione.

Ammoniti da questi esempi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla Tripolitania, dove lo sviluppo agricolo è molto promettente ed è fondato precipuamente sull'utilizzazione dell'acqua del sottosuolo. È questa una regione

con precipitazioni poco abbondanti, con poche sorgenti, e con idrografia superficiale nulla o quasi. In compenso l'idrografia sotterranea è molto considerevole. Gli arabi usavano uno strato freatico profondo e abbondante, profondo per la grande permeabilità del terreno, abbondante perchè protetto, per la sua profondità appunto, dalla evaporazione.

Contemporaneamente alla intensificazione dello sfruttamento della falda freatica, s'incominciò l'esplorazione artesianiana con risultati felicissimi. Nell'oasi di Tripoli si trovarono acque artesiane abbondantissime, e in forte pressione, nella Gefara una falda artesianiana, anch'essa molto abbondante e poco profonda, si confonde quasi con quella freatica. Altre se ne conoscono a livelli inferiori.

Tutto ciò è consolante, ma non in modo da indurci a trascurare la disciplina dell'utilizzazione di queste acque, perchè il giorno in cui questo patrimonio venisse ad essere diminuito, per una delle ragioni che ho accennato, le delusioni per i nostri coraggiosi coloni sarebbero gravi e dolorose.

Bisogna anche osservare che le nostre conoscenze sull'entità del patrimonio idrico sotterraneo della colonia sono ancora rudimentali. Per esempio si conosce l'origine della falda freatica abbondante e se ne può calcolare anche la portata; anche le precipitazioni nella parte settentrionale e costiera si possono valutare con sufficiente approssimazione per merito di un periodo discretamente lungo di osservazioni.

Ma su l'origine delle falde artesiane, il che equivale alla conoscenza dei loro bacini di alimentazione, le nostre conoscenze sono ancora incerte e quindi non abbiamo la possibilità di valutarne anche approssimativamente le capacità.

Sarei dal filo del ragionamento portato ad occuparmi dell'acqua, di provenienza ancora più oscura, delle oasi interne in regioni aride, ma temo di sconfinare un poco.

PRESIDENTE. Effettivamente le sue importanti osservazioni troverebbero sede più accolta nella discussione del bilancio delle Colonie. Comunque il Senato è sempre disposto ad ascoltarla.

MILLOSEVICH. Benissimo: ho insistito un poco sulle acque sotterranee della Libia, perchè

li sono un bene veramente prezioso e la necessità di una loro prudente utilizzazione è più impellente.

Scopo del mio discorso è la richiesta della emanazione di norme tecniche e giuridiche sullo sfruttamento delle risorse idriche del sottosuolo. Naturalmente non sto a suggerirle all'onorevole ministro, il quale ha a sua disposizione corpi consultivi ed esecutivi che in questo argomento ne sanno molto più di me. Ma il Senato può avere la curiosità di conoscere in che cosa consistono, queste norme tecniche e se sono onerose per i privati, o se l'erario dovrà sostenere spese per organizzarne il controllo. Lo rassicurerò subito dicendo che non sono difficili ad effettuare e nemmeno costose. Sono norme intese, da una parte a valutare esattamente la potenzialità di un bacino artesianiano, dall'altra a regolarne lo sfruttamento. Quelle intese a valutare la potenzialità del patrimonio idrico consistono nella conoscenza della struttura geologica del bacino, della velocità, della direzione del flusso dell'acqua e della sua forza ascensionale; tutte determinazioni che i geoidrologi sanno compiere benissimo.

Da ciò derivano il precetto principale, cioè la determinazione per ciascun bacino della distanza minima da pozzo a pozzo, e gli altri minori per l'esecuzione delle trivellazioni: obbligatorietà di denuncia di dati sulle rocce attraversate, sulle falde incontrate, sulla profondità raggiunta; isolamento obbligatorio delle falde superiori, per evitare diminuzioni di pressione e miscela di acque di diverse qualità e purezza ecc.

L'emanazione per legge di queste e di altre norme tecniche, ve la chiedo, onorevole ministro, a nome di corpi tecnici e scientifici e questi, alla lor volta, ve la chiedono nell'interesse di varie e numerose categorie, così varie e così numerose, che, si può dire, riflettano gli interessi della Nazione.

Sono agricoltori e industriali, enti pubblici e privati, opere pie e tante altre istituzioni interessate alla buona amministrazione di questo patrimonio idrico, il quale, a differenza di altri beni del sottosuolo, se bene amministrato, può ritenersi inesauribile.

Per rimanere nei limiti del compito che mi è stato affidato, dirò che della questione si

sono occupati la Giunta del Comitato Geologico del Consiglio nazionale delle Ricerche, la Società Geologica Italiana, la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, nonchè il recente Congresso coloniale di Firenze. Non tedierò il Senato con la lettura degli ordini del giorno, diversi nella forma, ma tutti concordi nel concetto, approvati da questi Consessi; prego soltanto l'illustre nostro Presidente di volermi consentire di inserirli in nota al resoconto del mio discorso (1).

Grande interesse a questo problema ha prestato sempre la Associazione per le acque pubbliche d'Italia la quale, già da parecchi anni, aveva incaricato un nostro eminente geologo, il compianto Canavari, di studiare e di volgarizzare la legislazione in proposito vigente negli Stati Uniti d'America, legislazione che si può considerare in materia come la più concreta e la più pratica.

Non mi azzarderò ad entrare in considerazioni di ordine giuridico, specialmente in questa Assemblea dove sono così alte e celebrate

(1) BOLLETTINO D'INFORMAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. Anno II, 7 luglio 1931, Anno IX.

Per la difesa del nostro patrimonio idrico sotterraneo. (A cura del Comitato per la Geologia). Prof. P. Vinassa De Regny, *relatore*.

SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA
Seduta del 5 maggio 1931.

« Il prof. Sacco, accennando ai gravi inconvenienti che risultano dalle captazioni che sempre più accentuamente, irregolarmente e spesso inconsultamente, si vanno facendo delle acque sotterranee, indica l'opportunità che la Società Geologica Italiana si interessi di questa importante questione di geoidrologia e faccia voto « che la captazione delle acque sotterranee in Italia e nelle sue colonie venga demanialmente disciplinata a fine di impedire lo sperpero e favorirne invece la utilizzazione a beneficio generale ».

La Società Italiana per il Progresso delle Scienze, riunita nel XX Congresso, presa in esame la relazione del prof. Vinassa De Regny,

e considerando la preoccupante situazione determinata dall'indisciplinato e intenso sfruttamento delle acque del sottosuolo italiano e delle colonie, fa voti affinché la tutela di questa risorsa naturale, preziosa per l'agricoltura e per la vita, venga, in conformità della legge mineraria, resa oggetto di una legislazione che ne disciplini il possesso e la utilizzazione.

Novarese, Bellincioni, Merciai,

competenze. Dirò soltanto che alcuni già da tempo hanno cercato la giustificazione per l'emanazione delle richieste norme disciplinatrici nella adozione, anche per le acque sotterranee, del principio della demanialità. Questa idea ha fatto negli ultimi tempi molti progressi, forse anche in conseguenza della unificazione recente della legge mineraria, che ha esteso il principio della demanialità dei minerali a tutte le regioni d'Italia. Sotto un certo aspetto anche le acque sotterranee si possono considerare un minerale.

La prova che tale idea ha fatto progresso si ha nel fatto, che anni fa l'Associazione nazionale degli utenti di acque pubbliche, mentre si preoccupava del problema, e indicava un *referendum* fra le varie sezioni, faceva molto chiaramente intendere di essere contraria a questo principio. Recentemente invece, nel Congresso di Milano della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, il direttore generale dell'Associazione stessa ing. Bellincioni ha firmato un ordine del giorno in cui questo principio della demanialità viene invocato. E parlerò anche di una tendenza media che vorrebbe applicato il principio della demanialità alle acque artesiane, lasciandone escluse le freatiche. La distinzione dal punto di vista formale è facile; praticamente sarebbe una semplificazione. Logicamente, è anche giustificabile, perchè le acque freatiche appartengono al terreno superficiale in quanto vi sono cadute, e quelle artesiane invece provengono da lontano, talvolta molto da lontano.

Ma ora entro in un campo nel quale ho dichiarato di non voler mettere piede e concludo.

Il patrimonio delle acque artesiane è di quelli che si debbono dichiarare intangibili, perchè è patrimonio della Nazione e non dei singoli: è un patrimonio di cui ciascuna generazione si può considerare usufruttuaria, non proprietaria. Siamo in un caso in cui il diritto di proprietà trova la limitazione dove comincia il danno della collettività che costituisce la Nazione. Per essere onesti usufruttuari bisogna sapersi contentare delle rendite, senza intaccare il capitale.

Il paragone si può istituire così: Si deve sottrarre dal capitale idrico sotterraneo soltanto quella quantità che annualmente gli viene rifornita dalle precipitazioni atmosferiche, per-

chè le generazioni future non debbano essere private anche in parte di questo bene.

Così parla il Codice della natura, che coincide, fortunatamente, con lo spirito della dottrina fascista, la quale non si preoccupa degli interessi italiani quali interessi contingenti della generazione attuale, ma considera l'Italia eterna, erede delle generazioni passate e legata da un vincolo indissolubile a quelle future, alle cui fortune deve assiduamente provvedere. (*Vivissimi applausi*).

FALCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI. Richiamo per brevissimi istanti la cortese attenzione del Senato su un argomento la cui importanza è stata avvertita anche dalla Commissione di finanza, perchè ne ha fatto oggetto specifico e dettagliato nella sua relazione, in un capitolo speciale: le autostrade.

Siccome però, in proposito, sarò costretto a manifestare il mio deciso e preciso dissenso dalle conclusioni del relatore, voglio prima tributare a lui ed alla intera Commissione il mio più sincero doveroso omaggio per il modo veramente encomiabile col quale hanno lumeggiato la questione generica delle strade nazionali e secondarie mediante appropriate considerazioni.

« L'Azienda della strada, dice il relatore, merita sincera lode sia per il concetto che la informa, sia per il modo come funziona, sia per i brillanti risultati che in breve tempo ha saputo conseguire ». È veramente ammirevole, onorevoli colleghi, — lo ha dichiarato pocanzi anche l'onorevole Celesia, ma è bene ripeterlo — il modo con cui furono sistemate le strade nazionali da parte del Governo, per il tramite dell'Azienda autonoma della strada. Io, che vivo parte dell'anno in paese di frontiera, apprendo sempre con intimo orgoglio dai forestieri, che accedono ancora abbastanza numerosi, le costanti espressioni elogiative all'indirizzo del nostro assetto stradale.

Resta ancora da risolvere un'altra questione importantissima: quella delle strade secondarie, la cui sollecita soluzione è reclamata dai meravigliosi sviluppi demografici, agricoli ed industriali del nostro Paese. Ma, ripeto, bisogna riconoscere, ciononostante, che molto si è

fatto, se pure molto ancora attendiamo dal Governo.

Ma ahimè! quando si pone sul tappeto in qualsiasi Consesso politico il problema stradale, fatalmente scocca una frecciata all'indirizzo delle autostrade, e questa volta la frecciata, onorevoli colleghi, è intervenuta veramente mortale, perchè la Commissione riferendosi alle autostrade, conclude testualmente: « non bisogna farne più!... ».

DE VITO. Non è la Commissione!

FALCIONI. Ho detto la Commissione, ma mi correggo, onorevole De Vito, a seguito della vostra simpatica interruzione. Meglio ancora: mi spiego. Nella relazione sono scritte queste parole che mi paiono di colore oscuro: « la Commissione di finanza, ed in modo speciale il vostro relatore, è nettamente contrario alle autostrade ».

ANCONA. Perfettamente!

FALCIONI. E conclude: « tale è il franco parere del vostro relatore sulle autostrade ».

Dunque contrario, marco la parola, dovrebbe essere solo il relatore, come pocanzi mi faceva notare l'onorevole De Vito, e non la Commissione. Io propongo il quesito e ne attendo l'interpretazione autentica.

Le critiche alle autostrade sono sempre le stesse: sono strade di lusso, costano troppo, sono un doppione inutile delle buone strade. Oggi però spunta fuori un'altra critica: sono antiestetiche e monotone. Una sola parola di confutazione. Strade di lusso. Perchè? Forse perchè si paga il pedaggio? Ma l'autostrada, onorevoli colleghi, offre a chi la richiede un servizio che la strada comune non può dare, perchè l'autostrada è riservata ai soli proprietari o conduttori di automobili i quali poi, per il fatto di valersi dell'autostrada, non ingombrano più le strade concorrenti, con evidente beneficio generale. Costano troppo! A chi? Allo Stato? No. Non sono io che lo dichiaro, è la relazione che afferma questo concetto. Si parla di dodici milioni all'anno ivi comprese tutte le autostrade già eseguite e quelle in corso di costruzione. Strade che costino meno allo Stato, intendiamoci, è difficile immaginare.

Sono un doppione inutile delle strade comuni? Questa concezione, me lo permetta l'onorevole relatore, secondo il mio modestissimo parere,

è completamente errata. Qui non si tratta di sostituire, nè di duplicare, ma unicamente di riconoscere nell'autostrada un efficace integrativo delle buone strade comuni.

Sono monotone? Non vorrei nemmeno spendere una parola in proposito, parendomi troppo frivolo l'argomento. Ad ogni modo voglio convenire con il relatore che un lungo rettilineo stradale possa riuscire monotono, ma è assiomatico che fra due punti, e me lo insegna lei, illustre professore, la via più breve è la linea retta. Con tutti gli sforzi che si compiono da molto tempo per ridurre le distanze nel cielo con i velivoli, in terra con le automobili, dobbiamo proprio noi sciogliere un canto accorato alle antiche nostre strade tortuose, prendendo lo spunto dal pittoresco che scompare e dall'eventuale pericolo maggiore che può derivare da una maggiore velocità?

La relazione si duole anche che si siano aperte autostrade proprio in località dove vi è già dovizia di buone strade o di altre vie di comunicazione. Non sono completamente d'accordo con l'onorevole relatore neanche in linea di fatto su questa affermazione: del resto non è di importanza dirimente.

Mi consentano un ricordo: un mese fa circa io sostai per qualche tempo a Nizza ove ebbi occasione d'apprendere che è in corso un grande progetto di autostrada, che dovrebbe percorrere tutta la Costa Azzurra. Pensate che quella plaga è già percorsa da tre strade concorrenti parallele: la *Grande* e la *Moyenne Cornice* e la strada litoranea, una migliore dell'altra! E noi alziamo la voce, onorevole Ancona, perchè si costruisce l'autostrada Torino-Milano ed ultra, reclamata, intendiamoci bene, ugualmente a gran voce dalle interessate, oltrechè dagli interessi generali del Paese.

Io penso, onorevoli colleghi, da buon italiano, che non sia proprio più il caso di diluirsi in querimonie costanti, che non fanno che deprimere il sentimento nazionale, sminuendo anche all'estero questo nostro grande primato, questa *grandiosa anticipazione italiana*; è questa una frase troppo bella per essere mia. Voi sapete bene a chi appartiene.

Pensate che, mentre da noi si fa della critica distruttiva, all'estero ferve intorno alle autostrade un intenso movimento creativo: questo

ho appreso anche, ieri o ieri l'altro, da una pubblicazione molto interessante di un quotidiano della capitale. Sono studi, progetti e comitati che sorgono e si svolgono dovunque, ad ogni piè sospinto e, se non sono male informato, fra poco, in aprile forse, sarà tenuto un congresso internazionale dell'automobile proprio in Italia, a Milano; è la sorte nostra, onorevoli colleghi, quella di essere sempre in prima linea, in ogni manifestazione di progresso.

Avrei finito se non mi rimanesse una preghiera rispettosa da rivolgere all'onorevole ministro dei lavori pubblici. La relazione della Commissione di finanza annuncia che il ministro ha dichiarato già nettamente che di autostrade non se ne devono costruire più.

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Non è esatto. Ci sono dichiarazioni mie di due anni fa al Senato o alla Camera. In tale circostanza parlai di punto di arresto nella costruzione delle autostrade.

FALCIONI. Mi attendevo la dichiarazione dell'onorevole ministro e gliene sono gratissimo. Difatti, non avendo individuato la fonte di questa affermazione, mi attendevo da lei un chiarimento che giunge in buon punto, perchè decisivo.

Per contro, se le mie ricerche riuscirono vane, mi hanno però procurato un vero godimento spirituale, perchè invece trovai, lessi, ed ammirai queste significative impressioni di S. E. il Capo del Governo sulle autostrade; tale impressione, questo gaudio spirituale, reputo doveroso partecipare ai colleghi. Sentite: « Le autostrade, così si esprimeva il Capo del Governo nel 1925, sono una grandiosa anticipazione italiana e un segno certissimo della nostra costruttiva potenza, non indegna degli antichi figli di Roma ».

Ho finito. (*Applausi e congratulazioni*).

MARIOTTI, *presidente della Commissione di finanza*. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *presidente della Commissione di finanza*. Due parole soltanto per rispondere agli appunti che ha fatti il collega onorevole Falcioni alla Commissione di finanza. Questa ha discusso a lungo l'argomento delle autostrade, e tutti gli oratori che hanno parlato,

all'infuori dell'onorevole relatore, sono stati favorevoli a queste grandi opere, ed hanno proposto di togliere dalla relazione tutto ciò che vi era di aspro sull'argomento delle autostrade. Il relatore è rimasto solo a combatterle nella Commissione. Diversi, molteplici, sono stati gli argomenti addotti dai contraddittori a favore delle autostrade, in genere, e soprattutto della più necessaria e urgente: la Pedemontana. Ma nella relazione questi argomenti non appaiono; il relatore ha esposta soltanto l'opinione personale sua. Quindi, a nome della Commissione, credo mio dovere dichiarare che l'onorevole relatore ha parlato solamente per conto proprio.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Desidererei che l'attenzione del Senato si fermasse — come si ferma la mia — su alcune considerazioni che si leggono, a modo di conclusione, alla fine della relazione della Commissione di finanza, a cui ho l'onore di appartenere. La Commissione, e per essa il senatore Ancona, faceva notare che i lavori pubblici disposti per lenire il male della disoccupazione dovrebbero essere coordinati, utili ed economicamente produttivi. Ma egli aggiungeva che tali direttive evidentemente non erano state sempre seguite. Non sempre vi era stata quella parsimonia divenuta in questo periodo finanziario più che mai necessaria. Parecchi esempi se ne potrebbero portare, ad alcuni dei quali forse intendeva accennare il relatore. Nè solo si tratterebbe qui di spese dello Stato, ma anche di quelle di alcuni grossi comuni, le quali raggiungono somme di milioni, e anzi di decine di milioni. Ora, per il contribuente è del tutto indifferente che la spesa sia a carico dello Stato, o che sia a carico del Comune, perchè, in ultima analisi, la vittima ne è sempre lui. Così in Napoli si sono fatte grandi e costose opere, ma quasi tutte alla periferia della città: belle passeggiate, terrazze sul mare. Opere che saranno belle per sè, ma che non giovano alla città, rimasta qual'era nell'interno, e non risolvono in alcun modo il problema edilizio.

E intanto, sembra che si siano decise costruzioni di nuovi palazzi per uso governativo, i quali richiederanno spese di altre decine e

decine di milioni: una di esse per l'Amministrazione delle poste, l'altra per il tribunale. In quanto alle poste, si può osservare che esse si trovano bene alloggiate dove sono, in un antico palazzo monumentale, il Palazzo Gravina; mentre quello nuovo che si vuole edificare in uno stile indefinibile (forse sarà stile futurista) io non so se sia piaciuto a qualcuno, ma è stato certamente riprovato da moltissimi intenditori e dalla maggioranza del pubblico.

Un giornale, esultando, dava la notizia che Napoli avrebbe avuto in tal modo il più grande palazzo delle poste del mondo! Io non so se veramente ci sia chi abbia potuto misurare tutti i palazzi delle poste del mondo intero per assicurarci che quello di Napoli sarebbe stato il più grande di tutti... Ma, in ogni caso, perchè dovrebbe proprio spettare a noi codesta meraviglia? Forse vogliono darci l'illusione che Napoli sia la più grande città del mondo? Io sono napoletano, ma non sono megalomane fino a tal segno; può darsi però che le mie conoscenze geografiche non siano abbastanza estese.

Perciò non insisto su questo punto; passo ad un altro esempio: quello del nuovo palazzo di giustizia. Questo, se è vero ciò che si dice, dovrebbe sorgere nel mezzo del quartiere più elegante ed aristocratico di Napoli, in prossimità cioè della riviera di Chiaia.

Voci. La notizia è stata smentita!

GAROFALO. Si potrebbe domandare quale necessità vi sia di rimuovere dal vecchio Castel Capuano, che fu già la reggia dei Sovrani Normanni e dei primi Angioini e che conserva tracce dell'antico splendore, gli uffici del tribunale e della Corte d'appello. Non è molto che ingenti somme furono spese per la rinnovazione e per le riparazioni necessarie in quell'antico edificio, il quale sembra, del resto, pienamente adatto a contenere gli uffici della Amministrazione della giustizia.

Codesti esempi, ai quali potrei aggiungere altri, mostrano come sia giusto il plauso dato dalla Commissione al recente provvedimento che avoca al Ministero dei lavori pubblici la costruzione di tutti gli uffici statali, onde si possa procedere con uniformità di criteri e risparmio di spese.

Per lenire la calamità della disoccupazione, fu

certamente savio consiglio ordinare molti pubblici lavori, se pure non tutti egualmente necessari ed urgenti. E bisogna dar lode pertanto al nostro Governo di non aver imitato ciò che fece il Governo inglese con i sussidi incautamente largiti ai disoccupati, in misura tale da non far loro più desiderare di cercare lavoro, ma anzi, da indurli a ricusare il lavoro che loro veniva offerto.

Della qual cosa ebbero colpa tutti i partiti, ma principalmente il partito labourista. Ciò fa ricordare la distribuzione quotidiana gratuita di viveri che nell'antica Roma si faceva ai proletari oziosi, il cui numero era asceso a trecentomila al tempo di Giulio Cesare. Questi lo ridusse, chissà con quali stenti e attraverso quante difficoltà, a 150 mila. Si vede che gl'insegnamenti della storia sono inutili per i politicanti. Ma pure è da stupire che un popolo, così pratico e pieno di buon senso come l'inglese, abbia potuto ricadere in simili errori che il Governo italiano, invece, ha saputo così bene evitare.

Ma se molto bene si è fatto a disporre grandi opere pubbliche, bisogna che queste siano anche rivolte a un reale vantaggio della Nazione, e che se, pure non proprio necessarie, siano almeno utili e anche plausibili, economicamente ed esteticamente. (*Vivi applausi*).

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Non intendo fare un discorso ma alcune brevi osservazioni su un problema di altissimo interesse, quello della rete stradale secondaria. Dice la relazione del collega onorevole Ancona che, mentre « la sistemazione dei 121 mila chilometri di strade statali è giunta ormai a buon punto, il problema delle strade minori, provinciali, comunali e vicinali, è ancora aperto, anzi non è ancora avviato alla soluzione ».

E dice cosa esattissima. Anche la relazione ricorda la legge Carnazza del 1923, che stabiliva una classificazione nuova e diversa delle strade secondarie; ricorda anche il progetto Giuriati-Crollanza, che era informato agli stessi concetti. Con questo si affidava la viabilità secondaria in massima parte alle provincie. La relazione, secondo me, ha il difetto di esaminare il problema della viabilità secon-

daria troppo globalmente, come una viabilità che si trovi tutta in uno stato molto scadente.

Io credo invece che si possano fare delle distinzioni notevoli, basandosi sugli enti che di questa viabilità si occupano. Le provincie ed i grandi comuni che hanno mezzi, uffici tecnici ed impianti tengono le strade in modo abbastanza soddisfacente pure non raggiungendo le condizioni in cui sono tenute le strade della rete statale, il che naturalmente dipende dalla differenza nella capacità finanziaria.

Quelle che sono veramente in uno stato deplorabile sono le strade ancora più secondarie, che rimangono affidate ai comuni minori: la piccola viabilità. La soluzione che si presenta spontanea è quella adottata nel progetto studiato dall'onorevole Crollanza, con cui si stabilisce di affidare tutta la viabilità minore — meno quella strettamente urbana — alle provincie che sono gli organi più competenti.

La Commissione per la riforma delle finanze locali si occupò della questione, ed osservò che indubbiamente questa soluzione rappresentava il rimedio ideale e naturale a questo stato di cose. Ma disgraziatamente si andava ad urtare contro una dolorosa impossibilità di carattere pratico: quella della mancanza dei mezzi.

La relazione osserva che la rete stradale secondaria è lunga circa 170 mila chilometri e che quindi occorrerebbe una spesa di 350 milioni per il suo mantenimento. Ritengo questa cifra molto bassa. In un convegno delle amministrazioni provinciali e dei rispettivi organi tecnici della Valle Padana, tenuto un paio di anni fa, risultavano queste cifre, onorevole relatore: la manutenzione stradale secondaria costa in media 3000 lire a chilometro, cioè un massimo di 5000 lire per le strade provinciali e un minimo di 2000 lire per le secondarie, che sono molto più estese dando così la media di 3000 lire. Se voi fate questa media con un semplice calcolo aritmetico, arrivate ai 500 milioni, a mezzo miliardo.

ANCONA, *relatore*. Questo rafforza la mia tesi.

VICINI MARCO ARTURO. La mia tesi è semplicissima: si vuole e si può veramente trattare meglio queste strade secondarie, questa importantissima rete? Le dobbiamo affidare agli enti locali o alle provincie? Le pro-

vincie certamente saranno felicissime per questo aumento della loro importanza; esse già non sono più le cenerentole di una volta e molti compiti sociali della più alta importanza sono loro affidati; saranno dunque felicissime dell'estensione dei loro compiti, ma bisognerà dare loro i mezzi e questi mezzi dovranno essere adeguati alle funzioni che dovranno svolgere. Ora proprio in questi tempi la nuova riforma della finanza locale ha messo le provincie in una specie di letto di Procuste, dal quale esse non si possono muovere, perchè non possono oltrepassare, per nessun accezione, per nessun motivo, quel limite insormontabile posto dalla legge alla sovraimposta sugli immobili; non possono oltrepassare i limiti di quelle pochissime altre imposte che loro sono affidate dalle relative leggi. Esse quindi hanno un bilancio che è chiuso assolutamente, qualunque cosa avvenga, e non possono far fronte a spese straordinarie anche perchè non possono più far debiti.

Su questo punto bisognerà intendersi; naturalmente questa è una questione che riguarda piuttosto il Ministero delle finanze e la riforma della legge comunale e provinciale della quale ci occuperemo quanto prima. È una bella cosa che si leghi la mano agli amministratori che spesso hanno corso un po' troppo nel fare debiti; ma voi mi insegnate che quando un ente eseguisce un'opera che eccede la capacità del proprio bilancio di competenza deve ricorrere a debiti; e voi mi insegnate pure come sia un principio elementare della scienza dell'amministrazione che le opere che hanno una lunga vita siano pagate anche dai nostri figli, cioè da quelli che ne godranno e che verranno dopo di noi. Fare un debito vuol dire graduare la spesa del lavoro in 30 o in 20 anni, secondo la durata dell'ammortamento del mutuo.

Oggi non è più possibile alle provincie di fare debiti, anche perchè esse non hanno più il mezzo per garantirli, avendo la maggior parte di esse già raggiunto il massimo legale della sovraimposta.

Il fare dei lavori e curare la rete stradale è cosa di altissimo valore sociale (e voi, onorevole ministro, avete giustamente dato a tutto ciò un grande impulso ed una grande importanza) nei riguardi specialmente di un altro

punto anch'esso accennato dalla relazione, e cioè nei riguardi della disoccupazione.

Il Governo ha il dovere di provvedere alla disoccupazione; e siamo tutti d'accordo che val meglio eseguire dei lavori, anche se non assolutamente indispensabili, per dare lavoro ai disoccupati, piuttosto che dar loro dei sussidi che sono un incentivo alla disoccupazione. Questi lavori debbono però essere, come osserva giustamente la relazione, coordinati, utili e produttivi; e la relazione nota che tale criterio non è stato sempre rispettato. È disgraziatamente troppo vero: molte volte sono stati fatti dei lavori non solo assolutamente non necessari ma che non erano produttivi. Bisogna che questi lavori siano utili e produttivi, e fra questi i principali sono certamente le bonifiche e le strade.

Le strade rappresentano indubbiamente una spesa produttiva. Ho avuto occasione di constatare come piccoli paeselli della mia montagna, piccoli borghi, quando sono stati attraversati da una strada, in un breve lasso di anni sono risorti a nuova vita; ho visto delle plaghe abbandonate a pascolo o a bosco, perchè non vi era la possibilità di portarvi il concime o perchè non si vedeva la opportunità di sfruttarle, e che, attraversate da una strada, si sono appoderate e sono diventate dei poderi fecondi e rigogliosi. Una strada, che sembra non dia una utilità tangibile, dà invece un grande utile all'economia nazionale. Date quindi il maggior impulso alla viabilità; e per far questo, quando il Governo deve spendere delle somme a favore della disoccupazione, le spenda pur superando i vincoli della burocrazia, come ha cominciato a fare il ministro Crollanza quando ha affidato al Genio Civile lavori che sarebbero stati di spettanza dell'Azienda autonoma stradale. Avete fatto benissimo, bisogna andare più in là.

E giacchè ho accennato al Genio Civile mi permetto di fare una piccola parentesi. Io credo che il Genio Civile, benemerito organo del vostro Ministero, debba avere una maggiore vita e mi associo quindi all'augurio, sebbene fatto in via dubitativa, dell'on. relatore di sopprimere i Provveditorati e di ridare al Genio Civile l'incarico della costruzione delle opere ad essi affidate. Infatti, nei momenti di grande lavoro, poteva esser utile affidare queste

opere ad organi speciali, ma ora mi sembra che possano essere eseguite benissimo dal Genio Civile. Infatti al Genio Civile, tolte le strade date all'Azienda autonoma, tolti i lavori delle provincie, affidati ai Provveditorati, resta un compito assai limitato, ristretto quasi al regime dei fiumi.

Ora per provvedere alla disoccupazione si possono approfondire dei milioni per rafforzare degli argini, che non hanno bisogno di essere rafforzati, ma sarebbe assai più proficuo affidare questi milioni all'Ente autonomo stradale o alle provincie o agli enti locali per fare delle opere veramente utili, che possono essere loro affidate dallo Stato anche al di fuori del programma ordinario di tali enti.

Pertanto, onorevole ministro, siamo certi che vorrete portare la vostra attenzione su questo gravissimo problema e ricordare che, se si dovesse trasferire alle provincie la viabilità straordinaria, sarebbe necessario dare a queste i mezzi necessari per potervi far fronte.

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Questo è pacifico, perchè diversamente sarebbe stato già fatto.

VICINI MARCO ARTURO. Allora è necessario trovare i mezzi. È un problema che non deve essere risolto da voi solamente, ma anche dall'onorevole ministro delle finanze.

La viabilità comunale va male perchè i comuni mancano di mezzi e di organi tecnici e certo andrebbe meglio se fosse affidata la manutenzione di queste strade alle provincie...

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Se questa viabilità comunale va male, alle volte è anche perchè i comuni, invece di curare la manutenzione stradale, che dovrebbe essere al primo piano delle loro preoccupazioni, si preoccupano di fare opere molto meno importanti e alle volte di lusso.

VICINI MARCO ARTURO. Anche questo è verissimo, onorevole ministro, ma in generale i comuni non lo fanno, perchè si trovano nell'impossibilità finanziaria di farlo; e d'altra parte quando una strada c'è ed è utile, e si può mantenere con una spesa di 500 lire al chilometro, e non si hanno mezzi per spendervi di più, è naturale che la si conservi così!

In ogni caso, il problema è gravissimo e sono certo che l'onorevole ministro e il Governo

nazionale vorranno esaminarlo attentamente, anche perchè questo nostro patrimonio stradale non venga rovinato, come si rovinerebbe certamente, date le restrizioni che sono state apportate recentemente a tutti i bilanci degli enti locali e delle provincie. (*Applausi*)

NUVOLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Farò due sole raccomandazioni che io ritengo di grande utilità e d'interesse nazionale.

Una riguarda il doppio binario lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia....

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Ma questo riguarda il Ministero delle comunicazioni. Vuol dire che passerò io la raccomandazione.

NUVOLONI. Benissimo: io ringrazio e la raccomandazione è questa. Il Governo Nazionale ha il merito di avere fatto elettrificare la linea che per precisi accordi doveva essere elettrificata già prima del 1914. Coll'elettrificazione si è abolito il fumo ossia l'enorme inconveniente lamentato non solo da quelle popolazioni, ma dai numerosissimi viaggiatori che percorrevano in treno la splendida Riviera ligure occidentale.

Ciò però non basta: occorre dotare quella linea ferroviaria del doppio binario, perchè trattasi di linea di importanza internazionale e perchè si impiegano, a percorrere quei 150 chilometri, circa 4 ore, mentre invece i percorsi di eguale lunghezza Genova-Torino, Torino-Milano e Milano-Genova si superano in quasi metà tempo. Questo è reclamato dalla importanza della linea e se il doppio binario non si può costruire subito intieramente, lo si faccia intanto nei tratti ove è più facile e meno dispendioso. Anche in tal modo si potrà abbreviare il tempo del percorso dando maggiore celerità ai treni.

L'altra mia raccomandazione si riferisce alla costruzione della Garessio-Imperia.

Bisogna riparare i danni derivati all'estrema Liguria ed al Piemonte dalla costruzione della disgraziata linea Cuneo-Ventimiglia con parziale percorso in territorio francese. Devo dichiarare e lo dissi anche allora quando si discusse nell'altro ramo del Parlamento la costruzione di quella linea che essa doveva essere fatta *esclusivamente* in territorio italiano. Fatta

invece, come è stata costruita, col tronco Breil-Fontan in territorio francese, con diretto allacciamento a Nizza marittima, il vantaggio di detta linea ridonda tutto alla Francia. La corrente dei viaggiatori stranieri venne deviata verso Nizza a danno di Ventimiglia e dell'estrema Liguria occidentale e noi italiani fummo messi nella condizione che, per andare dalla provincia di Cuneo a quella di Imperia e viceversa, siamo obbligati a essere muniti di passaporto, o altrimenti a fare un maggiore e più dispendioso percorso passando per Savona.

Tutto questo non è giusto e rappresenta un danno per il nostro Paese. A me pare che si sarebbe dovuto pensare prima di tutto a fare gli interessi dell'Italia, mentre invece si è favorita la Francia, avviando i viaggiatori provenienti dal nord, con maggiore facilità e con minor tempo, alla costa Azzurra, con grave danno della nostra Liguria.

Al lamentato danno si può e si vuole ovviare dal Governo nazionale, e me ne compiaccio.

Ho visto infatti con piacere segnata al N. 1, tra le strade che devono o stanno per ultimarsi, la linea Fossano-Mondovì-Ceva che tende a migliorare le comunicazioni tra le industrie popolazioni piemontesi ed il loro porto naturale di Savona.

Ma questo tronco ferroviario potrà anche facilitare le comunicazioni tra il Piemonte ed il porto e la provincia di Imperia; ed è per questo che con piacere vedo segnata nella stessa relazione della Commissione di finanza al n. 4, fra le ferrovie in corso di studio, la linea da Garessio ad Imperia, con cui si verrebbe a completare la linea Torino, Fossano, Mondovì, Ceva, Garessio, Imperia. Sicuro interprete del sentimento delle popolazioni liguri, il cui interesse concorda con quello della Nazione, ringrazio l'onorevole ministro di aver fatto mettere allo studio la Garessio-Imperia e faccio viva raccomandazione perchè lo studio sia molto sollecito e dal progetto si passi presto all'esecuzione dell'opera. Con la costruzione della Garessio-Imperia si realizzeranno grandi vantaggi.

L'attuale linea da Ceva a Garessio si ferma ad Ormea; perciò non ha sbocco e non rende; perciò occorre portarla fino al mare. Con essa si abbrevieranno le comunicazioni tra il Piemonte e la Liguria senza l'inconveniente che si

lamentava per la Cuneo-Breglio-Ventimiglia. È questa una antica aspirazione delle popolazioni, piemontese e ligure, che merita di essere appagata. L'interesse nazionale lo reclama.

Onorevole ministro, voi in questi pochi anni da che presiedete con intelletto d'amore e con instancabile operosità il Ministero dei lavori pubblici, avete dato prova della migliore e più proficua attività, avendo sempre di mira l'interesse generale e l'orgoglio di vedere risolti i più grandi problemi stradali. Tutti questo riconoscono ed io mi auguro che questa vostra attività sia rivolta a completare ed ultimare la Mondovì, Ceva, Garessio, Imperia.

Avrete reso così un grande servizio al Paese e procurato da parte delle nostre popolazioni i più vivi ringraziamenti al Governo fascista. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore e all'onorevole ministro.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Agnelli, Ancona, Appiani.

Bazan, Bellini, Berenini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Camerini, Campili, Carletti, Casanova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Cesareo, Chersi, Chimienti, Cian, Ciccotti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Conci, Concini, Corbino, Credaro, Cremonesi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, Della Gherardesca, Del Pezzo, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Figoli des Geneys.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gavazzi, Giampietro, Gonzaga, Grandi, Grippo, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Libertini, Lucioli.

Mambretti, Manfroni, Mango, Mariotti, Marozzi, Martino, Mattioli Pasqualini, Maury, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montanari, Montresor, Morrone, Mosca.

Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Padulli, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro, Pujia, Pullè.

Quartieri.

Rava, Renda, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rossi Giovanni, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, San Martino, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sitta, Solari, Sormani, Squitti, Suardo, Supino.

Tacconi, Tanari, Thaon di Revel, Tiscornia, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Trecani.

Varisco, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visocchi.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Treccani, Pironti, Bonin Longare, Millosevich, Facchinetti, De Vito e Marozzi a presentare alcune relazioni.

TRECCANI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, portante provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali (1143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra (1144);

Modificazioni e chiarimenti alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1163).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Bruxelles l'11 luglio 1931 tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale (1161).

BONIN LONGARE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Esecuzione dei seguenti Atti internazionali stipulati tra l'Italia e l'Austria a Vienna il 24 novembre 1930:

1° Accordo concernente varie questioni finanziarie;

2° Accordo sugli Uffici di verifica e compensazione e sul Tribunale arbitrale misto italo-austriaco (1160).

MILLOSEVICH. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Classificazione in prima categoria delle opere di bonificazione del Timavo Superiore (provincia di Fiume) (1125).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Obbligo della denuncia delle nascite di infanti deformi e della denuncia dei casi di lesioni che abbiano prodotto o possano produrre una inabilità al lavoro di carattere permanente (1155).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Interpretazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, per quanto riguarda la sede della Reale Accademia d'Italia (1151);

Determinazione del prezzo minimo d'asta di immobili espropriati a contribuenti ed agenti della riscossione morosi. Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27 (1166).

MAROZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme sui boschi e pascoli montani interessanti opere di bonifica integrale (1150).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Treccani, Pironti, Bonin Longare, Millosevich, Facchinetti, De Vito e Marozzi della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

1) per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti:

Votanti	154
Maggioranza	78

Ebbero voti:

Supino	119
Zippel	118
Quartieri	115
Voti nulli o dispersi	8
Schede bianche	30

Eletti i senatori Supino, Zippel, Quartieri.

2) per l'approvazione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1461, riguardante un reclutamento straordinario di ufficiali e di sottufficiali piloti nella R. Aeronautica (1086-A):

Senatori votanti	162
Favorevoli	152
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931-IX, n. 1480, che approva la Convenzione per la concessione di esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina e per la concessione della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò (1087):

Senatori votanti	162
Favorevoli	152
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1425, concernente la devoluzione alla provincia di Venezia del patrimonio dell'Opera Pia « Manicomio di San Ser-

volo e di San Clemente » esistente in Venezia (1092):

Senatori votanti	162
Favorevoli	151
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1367, recante un'autorizzazione di spesa in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano (1093):

Senatori votanti	162
Favorevoli	156
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, concernente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e ad alcune norme dell'ordinamento giudiziario (1098):

Senatori votanti	162
Favorevoli	150
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612, relativo all'approvazione della convenzione monetaria stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino il 23 ottobre 1931 (1116):

Senatori votanti	162
Favorevoli	154
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1931, n. 1642, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma occorrente per la costruzione di un edificio per

caserma e di un edificio per Istituto di guerra aerea da erigersi su aree demaniali (1138):

Senatori votanti	162
Favorevoli	151
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, e 2 febbraio 1932, n. 30, recanti disposizioni intese a disciplinare la razionale ripartizione delle mattazioni del bestiame bovino e l'ammissione al consumo delle carni macellate importate (1139):

Senatori votanti	162
Favorevoli	152
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1931, n. 1520, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derivate di proprietà degli enti di consumo (1140):

Senatori votanti	162
Favorevoli	150
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto Federale di credito agrario per la Toscana (1141):

Senatori votanti	162
Favorevoli	149
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca Cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto federale di credito agrario per la To-

scana, a mente del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031 (1142):

Senatori votanti	162
Favorevoli	150
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1268, recante l'autorizzazione della spesa di lire 6.700.000 per la costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare (1146):

Senatori votanti	162
Favorevoli	148
Contrari	14

Il Senato approva.

Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni (930-A):

Senatori votanti	162
Favorevoli	153
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro (1043):

Senatori votanti	162
Favorevoli	143
Contrari	19

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione:

RICCI FEDERICO. Al ministro delle finanze: « Se non crede giusto ed opportuno ripristinare la disposizione di legge abrogata nel marzo 1923 per la quale le anonime dovevano riconoscere all'intestatario dell'azione nominativa il beneficio a questa spettante nella tassa di negoziazione in confronto dell'azione al portatore ».

II. Elenco delle registrazioni con riserva
(Doc. CXLVI).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per disciplinare la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra (1095);

Modifiche alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1131);

Approvazione della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929 (1156). - (*Iniziato in Senato*);

Approvazione della Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Londra il 17 dicembre 1930 (1158);

Approvazione dell'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1° luglio 1931 per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanità, rilasciati dalle Autorità competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi (1162);

Modificazione all'articolo 18 del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto, relativa alla tariffa da applicarsi ai giardini pubblici. - Sgravio temporaneo dall'imposta fondiaria erariale a favore dei terreni compresi nel Consorzio « Ongaro Superiore ed Uniti », della provincia di Venezia (1167);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1452, che approva una nuova Convenzione con la Società Libera Triestina per l'esercizio delle linee di navigazione del Periplo Africano, del Nord America (Pacifico) e del Congo (1091);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1392, concernente agevolazioni per il rifornimento all'agricoltura di granoturco per il bestiame (1096);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1489, col quale si autorizza l'esecuzione, a cura ed a carico dello Stato, dei lavori di completamento dei restauri

dell'acquedotto del « Bottaccione » in Gubbio (1100);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituisce un compenso di demolizione per le navi mercantili a scafo metallico (1108);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, che stabilisce un premio di navigazione per le navi mercantili da carico (1115);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1479, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio del vecchio abitato di Bari e si dettano le norme per la relativa esecuzione (1119);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 34, col quale è aumentato il fondo stanziato al capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1681, che proroga al 31 dicembre 1932 le disposizioni relative al funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti pel servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra (1147).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1152).

V. Discussione del seguente disegno di legge:

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per l'emanazione del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale (1154).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.